

DELIBERA N. 180/10/CONS

MERCATO DEI SERVIZI DI TRANSITO NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA (MERCATO N. 10 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE): IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI ED INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del Consiglio del 28 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 – supplemento ordinario n.136;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo

comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 11/06/CIR del 7 marzo 2006, recante "Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (*Voice over Internet Protocol*) e integrazione del piano nazionale di numerazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 aprile 2006, n. 87 – supplemento ordinario n. 95;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2006, n. 208;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle

chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato n. 11) per il 2006 ed il 2007”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2007, n. 195;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 giugno 2007, n. 146;

VISTA la delibera n. 27/08/CIR, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8, 9 e 10) per l’anno 2008” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2008, n. 149 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la delibera n. 251/08/CONS, recante “Modifiche all’art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell’applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 2008, n. 129;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR, recante “Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 2009, n. 203 – supplemento ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 42/09/CIR, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 2009, n. 203 – supplemento ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 598/09/CONS, recante “Consultazione pubblica concernente l’identificazione ed analisi del mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della raccomandazione n. 2007/879/CE) e del mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della raccomandazione n. 2003/311/CE)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2009, n. 258;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (2009/396/CE), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 124 del 20 maggio 2009;

VISTA la delibera n. 324/08/CONS, recante l’avvio del procedimento “Analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione europea n.

2007/879/CE)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTA la delibera n. 325/08/CONS, recante l’avvio del procedimento “Analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTA la delibera n. 328/09/CONS recante “Proroga dei termini dei procedimenti istruttori avviati con delibere n. 324/08/CONS e n. 325/08/CONS”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2009, n. 166;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS recante “Identificazione ed analisi dei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2009, n. 161 – supplemento ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 578/09/CONS, recante “Mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della Raccomandazione n. 2003/311/CE): definizione dei mercati rilevanti, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2009, n. 257 – supplemento ordinario n. 200;

VISTA la delibera n. 704/09/CONS del 10 dicembre 2009 recante “Consultazione pubblica concernente l’identificazione e l’analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercato n. 2 e mercato n. 3 della Raccomandazione n. 2007/879/CE)” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 – supplemento ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 705/09/CONS del 10 dicembre 2009 recante “Consultazione pubblica concernente l’identificazione e l’analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione n. 2003/311/CE)” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 – supplemento ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 recante “Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 – supplemento ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 2/10/CONS, recante “Mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della Raccomandazione della

Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2010, n. 37 – supplemento ordinario n. 30;

VISTA la delibera n. 95/10/CONS, recante “Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2003/311/CE)” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 aprile 2010, n. 82;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA, in data 17 marzo 2010, la società Welcome Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 18 marzo 2010, in audizione congiunta, le società Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, in data 19 marzo 2010, singolarmente, le società BT Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti singolarmente dalle società BT Italia S.p.A., Eutelia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A.;

VISTO il contributo prodotto congiuntamente dalle società Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE..	9
1.1.	Il quadro di riferimento normativo.....	9
1.2.	Il quadro di riferimento regolamentare.....	11
2.	DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE	12
2.1.	Introduzione.....	12
2.2.	Il mercato dei servizi di transito nella definizione della Commissione ..	13
2.3.	Descrizione tecnica dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa	16
2.3.1.	<i>Individuazione dei confini tra i servizi di raccolta, di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica in postazione fissa.....</i>	<i>16</i>
2.3.2.	<i>Descrizione del servizio di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.....</i>	<i>20</i>
2.4.	Definizione dei mercati al dettaglio	22
2.5.	Definizione del mercato all'ingrosso	23
2.5.1.	<i>I mercati del prodotto dei servizi di transito</i>	<i>23</i>
2.5.2.	<i>Conclusioni sulla definizione dei mercati del prodotto dei servizi di transito</i>	<i>31</i>
2.5.3.	<i>I mercati geografici dei servizi di transito</i>	<i>34</i>
2.5.4.	<i>Conclusioni in merito ai mercati geografici dei servizi di transito</i>	<i>36</i>
3.	APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI	38
3.1.	Mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale.....	39
3.2.	Mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale.....	43
4.	DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO ...	52
4.1.	Introduzione.....	52
4.2.	Mercato dei servizi di I/T distrettuale	53
4.2.1.	<i>Struttura e dinamica del mercato.....</i>	<i>53</i>
4.2.2.	<i>Descrizione degli indicatori utilizzati</i>	<i>53</i>
4.2.3.	<i>Infrastrutture difficili da replicare.....</i>	<i>53</i>
4.2.4.	<i>Economie di scala</i>	<i>54</i>
4.2.5.	<i>Livello ed andamento delle quote di mercato.....</i>	<i>54</i>
4.2.6.	<i>Mancanza o insufficienza di contropotere da parte degli acquirenti ..</i>	<i>54</i>
4.2.7.	<i>Integrazione verticale.....</i>	<i>55</i>
4.2.8.	<i>Mancanza di concorrenza potenziale.....</i>	<i>55</i>

4.2.9. Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato	55
5. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI.....	58
5.1 Rimozione degli obblighi regolamentari dal mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito nazionale	58
6. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI	59
6.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti	59
6.2. Valutazione delle problematiche competitive nel mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito distrettuale	62
6.3. Proposta di regolamentazione del mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito distrettuale.....	65
6.3.1. <i>Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete</i>	65
6.3.2. <i>Obbligo di trasparenza.....</i>	69
6.3.3. <i>Obbligo di non discriminazione</i>	71
6.3.4. <i>Obbligo di separazione contabile</i>	76
6.3.5. <i>Obblighi in materia di controllo dei prezzi</i>	80
6.3.6. <i>Obblighi in materia di contabilità dei costi.....</i>	82

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 – Relazioni orizzontali e verticali tra i mercati dei servizi telefonici pubblici forniti in postazione fissa	14
Figura 2 – Struttura delle componenti di un servizio telefonico secondo la delibera n. 417/06/CONS	16
Figura 3 – Struttura dell'architettura BBN di Telecom Italia	17
Figura 4 – Dinamica del traffico raccolto/terminato sulla rete di Telecom Italia	19
Figura 5 – Servizio di transito	21
Figura 6 – Servizio di singola commutazione	25
Figura 7 – Servizio di transito tra due autocommutatori	25
Figura 8 – Servizio di transito tra autocommutatori e servizio di singola commutazione	26
Figura 9 – Numero di Interconnessioni SGU per distretto (2007)	35
Figura 10 – Fabbisogno di traffico distrettuale degli operatori alternativi	41
Figura 11 – Interconnessione diretta in ciascuna area <i>gateway</i>	46

Figura 12 – Volumi di traffico I/T nazionale autoprodotti e venduti dagli operatori alternativi	47
Figura 13 – Fabbisogno di traffico di I/T nazionale degli operatori alternativi	48

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Interconnessione dei principali operatori alternativi con la rete di TI a livello SGU	18
Tabella 2 – Dinamica dei minuti di traffico I/T distrettuale	39
Tabella 3 – Dinamica dei minuti di traffico I/T nazionale	43
Tabella 4 – Quote di mercato in termini di minuti di traffico (anni 2005-2008)	54

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi è costituito principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore il 24 aprile 2002 (c.d. quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica):

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. “direttiva quadro”¹;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. “direttiva autorizzazioni”²;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. “direttiva accesso”³;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. “direttiva servizio universale”⁴;
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. “direttiva protezione dati”⁵.

2. Inoltre, particolare rilievo rivestono:

- la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007⁶ (“la Raccomandazione”);
- le Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo

¹ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.

² In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.

³ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.

⁴ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.

⁵ In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.

⁶ In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.

comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002⁷ (le “Linee direttrici”);

- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003⁸ (la “Raccomandazione sull’art. 7”).

3. Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”⁹ (di seguito, anche il “Codice”).

4. La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* (la “precedente Raccomandazione”)¹⁰, ha ad oggetto i sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. L’art. 15, comma 3 e l’art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall’art. 18 e dall’art. 12, comma 4, del Codice.

5. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell’ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli artt. 17, 18 e 19 del Codice.

6. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l’analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* (indicati nell’Allegato della Raccomandazione) sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista.

7. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell’eventuale sussistenza, sul mercato individuato, di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All’esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano obblighi regolamentari. La definizione dei mercati rilevanti e l’analisi degli stessi devono essere

⁷ In GUCE C 165 dell’11 luglio 2002, pag. 6.

⁸ In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.

⁹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

¹⁰ In GUCE L 114 dell’8 maggio 2003, pag. 45. Tale Raccomandazione individuava diciotto mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte dall’Autorità.

condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

8. I servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa di cui al mercato n. 10 della precedente Raccomandazione sono attualmente sottoposti alla regolamentazione adottata dall'Autorità con la delibera n. 417/06/CONS, nell'ambito del primo ciclo di analisi di mercato.

9. Con tale delibera, l'Autorità ha individuato i seguenti quattro mercati rilevanti dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa, aventi dimensione geografica nazionale:

- a. mercato dei servizi di singola commutazione;
- b. mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale;
- c. mercato dei servizi di inoltro e transito di *area-gateway*;
- d. mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale.

10. L'Autorità ha riscontrato l'assenza di concorrenza effettiva in tutti e quattro i mercati rilevanti individuati ed ha notificato l'operatore Telecom Italia come operatore avente significativo potere di mercato.

11. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia i seguenti obblighi regolamentari per la fornitura dei suddetti servizi di transito: *i*) obbligo di trasparenza; *ii*) obbligo di non discriminazione; *iii*) obbligo di separazione contabile; *iv*) obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; *v*) obbligo di controllo dei prezzi; *vi*) obbligo di contabilità dei costi.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione

12. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici¹¹, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

13. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

14. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP test).

15. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ossia dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP test), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

¹¹ Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

2.2. Il mercato dei servizi di transito nella definizione della Commissione

16. La Commissione europea, nella Raccomandazione, ha eliminato il mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*, in quanto ha rilevato che, da una valutazione di tipo prospettico, non risulta soddisfatto il primo criterio.

17. Più precisamente, la Commissione nell'*Explanatory Note*¹² osserva che in molti Stati membri il mercato del transito è stato regolamentato in quanto gli operatori alternativi continuano a dipendere dall'operatore dominante per la fornitura di servizi di transito su svariate direttrici. Al contempo, la Commissione osserva che la situazione è in rapida evoluzione grazie allo sviluppo delle reti di lunga distanza da parte degli operatori alternativi e che, pertanto, gli ostacoli all'accesso, in molti casi, non possono più essere considerati forti e non transitori.

18. Un'altra caratteristica evidenziata dalla Commissione è che l'ingresso sul mercato del transito da parte della maggioranza degli operatori alternativi si è limitato finora all'autoproduzione, mentre ancora non si registra una concorrenza effettiva sul mercato "merchant". Questa situazione dovrebbe mutare a seguito del progressivo ingresso sul mercato da parte di nuovi operatori, la cui presenza dovrebbe, inoltre, essere in grado di condizionare il comportamento dell'operatore dominante anche sulle direttrici meno trafficate, per cui il secondo criterio della Raccomandazione potrebbe risultare non soddisfatto almeno "on a case by case basis".


19. Infine, come peraltro già osservato nella Raccomandazione del 2003, la Commissione osserva che il confine tra i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate può variare a seconda della topologia di rete di ciascuno Stato membro. È pertanto compito di ciascuna Autorità Nazionale di Regolamentazione (di seguito, ANR) individuare esattamente tali confini, evitando una sovrapposizione tra i tre servizi e tenendo conto del fatto che gli elementi costitutivi di ciascuno dei suddetti servizi sono disgiunti ed, al tempo stesso, additivi per produrre o fornire servizi telefonici al dettaglio. Di conseguenza, una volta definiti i confini dei servizi della raccolta e della terminazione delle chiamate, risulterà definito per derivazione anche il servizio del transito.

20. Il mercato dei servizi di transito è, quindi, legato da una relazione di tipo orizzontale con i mercati della raccolta e della terminazione (rispettivamente mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione) e da una relazione di tipo verticale con i mercati al dettaglio dei servizi telefonici locali, nazionali ed internazionali in postazione fissa, così come illustrato nella Figura 1. In particolare, i servizi telefonici locali e nazionali per la clientela residenziale e non residenziale (mercati nn. 3 e 5 della precedente Raccomandazione – di seguito mercati *ex 3* ed *ex 5*) possono essere forniti soltanto

¹² Cfr. Par 4.2.3. della "Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets", C (2007) 5406.

ricorrendo all'impiego congiunto dei servizi all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito, eventualmente anche autoprodotti.¹³ Si noti che anche per l'offerta di servizi al dettaglio di chiamate destinate verso numerazioni non geografiche (NNG¹⁴) sono richiesti i servizi all'ingrosso di raccolta, di transito e, fatta eccezione per i servizi di accesso ad Internet in *dial up*, di terminazione, necessaria per chiudere la chiamata sul centro servizi nazionale. Per la fornitura dei servizi telefonici internazionali per la clientela residenziale e non residenziale (mercati nn. 4 e 6 della precedente Raccomandazione – di seguito mercati *ex* 4 ed *ex* 6), è richiesto l'impiego dei servizi all'ingrosso di raccolta e di transito, nonché del servizio di terminazione internazionale in luogo di quella nazionale. Da ultimo, si osserva che anche i servizi telefonici originati e/o terminati su rete mobile necessitano del servizio di transito nella rete telefonica pubblica fissa.

Figura 1 – Relazioni orizzontali e verticali tra i mercati dei servizi telefonici pubblici forniti in postazione fissa



21. In sintesi, utilizzano il servizio di transito, come *input*, tutte le chiamate originate e terminate da/su numerazioni geografiche (anche di servizi convergenti fissa-mobile) nazionali ed internazionali, le chiamate originate e terminate da/su reti mobili e le chiamate verso numerazioni non geografiche.

22. Non essendovi alcuna definizione del mercato dei servizi di transito nella Raccomandazione del 2007, nella presente analisi l'Autorità considera rilevante la definizione adottata nell'ambito della prima analisi di mercato, di cui alla delibera n.

¹³ Naturalmente, l'impiego del servizio di terminazione fissa non è necessario per la fornitura delle chiamate destinate verso numerazioni per servizi di comunicazione mobile.

¹⁴ Ai sensi del Piano di Numerazione Nazionale (PNN), delibera n. 26/08/CIR, sono denominate *non geografiche* anche le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali. Nel seguito, salvo ove diversamente espresso, con la dicitura *numerazioni non geografiche* si intenderanno unicamente le numerazioni relative ai servizi offerti sulle decadi 1, 4, 7 e 8, trattando separatamente le numerazioni per servizi di tipo mobile (decade 3) e nomadico (decade 5).

417/06/CONS, conformemente alle indicazioni che la Commissione ha fornito nell'allegato alla precedente Raccomandazione.


23. Nell'ambito della prima analisi di mercato¹⁵, al fine di identificare il confine tra il mercato del transito ed i mercati della raccolta e della terminazione su rete fissa, l'Autorità ha ritenuto opportuno far riferimento alla rete telefonica dell'operatore Telecom Italia, in ragione delle sue peculiari caratteristiche di capillarità e della sua omogenea diffusione sul territorio nazionale. In base alla topologia della rete di Telecom Italia¹⁶, l'Autorità ha quindi suddiviso tecnicamente gli *input* necessari per la fornitura di un servizio telefonico al dettaglio *end to end* nei seguenti servizi (Figura 2):

- a. Raccolta: il servizio di trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale;
- b. Terminazione: il servizio di trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale;
- c. Transito: il servizio di trasporto di una chiamata su livelli di rete gerarchicamente superiori all'autocommutatore locale.

¹⁵ Cfr. delibera n. 417/06/CONS, Allegato A, pag. 61-68.

¹⁶ L'architettura di rete di Telecom Italia adottata come riferimento per la precedente analisi di mercato si articola in una rete di accesso, composta da circa 10.000 apparati di concentrazione ed aggregazione (Stadi di Linea – SL), ed in una rete di commutazione e trasporto. Quest'ultima è a sua volta articolata su due livelli gerarchici, un primo livello composto da 628 autocommutatori locali (Stadi di Gruppo Urbano – SGU) ed un secondo livello composto da 66 autocommutatori nazionali (Stadi di Gruppo di Transito – SGT) che connettono tra di loro gli autocommutatori locali attraverso una rete di lunga distanza. Gli SGT operano secondo una logica a coppia ridondante individuando 33 regioni del territorio nazionale, dette "aree gateway" (AG).

Figura 2 – Struttura delle componenti di un servizio telefonico secondo la delibera n. 417/06/CONS



24. Con riferimento al servizio di transito, nella precedente analisi di mercato, l’Autorità ha identificato i mercati rilevanti elencati nel precedente punto 9.

2.3. Descrizione tecnica dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa


2.3.1. Individuazione dei confini tra i servizi di raccolta, di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica in postazione fissa

25. Conformemente a quanto indicato nella Raccomandazione, l’Autorità intende innanzitutto verificare se negli ultimi anni siano intervenuti cambiamenti tali da giustificare una revisione dei confini tra i servizi di raccolta, terminazione e transito individuati dalla delibera n. 417/06/CONS, alla base della definizione dei relativi mercati rilevanti. A tal fine, in continuità con la precedente analisi di mercato, l’Autorità ritiene opportuno fare riferimento alla rete telefonica dell’operatore Telecom Italia, in quanto – per le sue peculiari caratteristiche di capillarità e per la sua omogenea diffusione sul territorio nazionale – rappresenta tuttora l’infrastruttura di riferimento nella definizione dei mercati in esame.

26. L’architettura della rete di trasporto di Telecom Italia ha subito significativi cambiamenti negli ultimi anni. In seguito alla crescente richiesta di traffico dati rispetto a quello telefonico, negli ultimi anni Telecom Italia ha infatti sostituito il livello di rete di trasporto rappresentato dai nodi SGT (Stadio di Gruppo di Transito) con il *BackBone* Nazionale multi servizio (BBN). L’architettura della nuova rete BBN per il trasporto dei dati è composta da 24 punti di accesso (*Point of Presence – PoP*) collocati in 23 sedi ed

organizzati secondo la logica delle coppie ridondanti, con cui si ottengono 12 bacini di raccolta (cosiddette nuove aree *gateway*). Gli SGU (Stadio di Gruppo Urbano) sono attestati direttamente ai PoP della rete BBN e, per motivi di affidabilità, ogni SGU è attestato a due diversi PoP. Tutti gli SGU appartenenti ad una stessa *area gateway* preesistente sono attestati alla stessa coppia di PoP BBN; uno stesso bacino di raccolta BBN può allora sottendere una o più aree *gateway* preesistenti. I POP del BBN sono interconnessi mediante il *backbone IP (Optical Packet Backbone – OPB)* per il trasporto del traffico. La rete BBN sfrutta collegamenti ad altissima velocità per il trasporto integrato del traffico voce e dati in tecnologia IP. L'architettura appena descritta è rappresentata nella figura seguente.

Figura 3 – Struttura dell'architettura BBN di Telecom Italia



27. Il traffico voce tra gli SGU appartenenti al generico bacino BBN viene commutato a circuito e gestito dagli SGU secondo le modalità di funzionamento della precedente architettura di rete. Il traffico voce tra i bacini BBN viene convertito in pacchetti prima di essere instradato nella rete nazionale OPB e trasportato tra le 12 nuove *aree gateway* che suddividono logicamente il territorio nazionale.

28. Telecom Italia, pur instradando il proprio traffico nazionale sulla rete BBN a partire dal 2005, continua a garantire agli operatori alternativi (di seguito, anche OAOs) l'interconnessione alla propria rete nelle modalità tecnologiche¹⁷ e nei medesimi 66 punti di interconnessione della precedente architettura. Telecom Italia provvede, quindi, ad aggregare il traffico a commutazione di circuito consegnato nei 66 nodi e ad instradarlo autonomamente verso i propri nodi BBN. Benché tale modalità di interconnessione sia ad oggi quella prevalente, esistono diversi operatori minori che, avvalendosi dell'offerta di interconnessione prevista dalla delibera n. 417/06/CONS, hanno scelto di attestarsi direttamente ai nodi BBN di Telecom Italia adottando nuovi piani di instradamento basati sulle 12 aree *gateway*.

¹⁷ In tecnologia SS7.

29. Nonostante tali innovazioni nell'architettura di rete, l'Autorità osserva che il livello di interconnessione tra le reti degli operatori alternativi e la rete di Telecom Italia¹⁸ ad oggi non risulta sostanzialmente cambiato rispetto a quello riscontrato nel periodo di osservazione della precedente analisi di mercato. A tale riguardo, la Tabella 1 mostra un confronto tra gli anni 2003 (dati della precedente analisi)¹⁹ e 2007 dei dati relativi al livello di interconnessione ai nodi SGU dei cinque principali operatori alternativi, con percentuali in crescita rispetto al 2003.

Tabella 1 – Interconnessione dei principali operatori alternativi con la rete di Telecom Italia a livello SGU

2003		2007	
Operatore alternativo	Percentuale di SGU ai quali l'operatore è interconnesso	Operatore alternativo	Percentuale di SGU ai quali l'operatore è interconnesso
Operatore 1	100	Operatore 1	100
Operatore 2	80	Operatore 2	99
Operatore 3	70	Operatore 3	86
Operatore 4	32	Operatore 4	66
Operatore 5	21	Operatore 5	34

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori


30. Inoltre, la dinamica dei minuti di traffico raccolti/terminati a livello di nodo SGU rispetto al totale dei minuti di traffico raccolti/terminati sulla rete di Telecom Italia (Figura 4) evidenzia una situazione sostanzialmente stazionaria nel periodo 2005-2008, con una percentuale di traffico raccolto/terminato a livello SGU di circa il 76% nel 2008 contro il 74% del 2005. Tale percentuale è di poco maggiore di quella rilevata nella precedente analisi di mercato (circa il 72% nel 2002).²⁰

¹⁸ In continuità con la delibera n. 417/06/CONS, l'Autorità ritiene che i confini tra i servizi in esame debba essere valutato alla luce dell'effettivo livello di interconnessione tra le reti degli operatori alternativi e quella di Telecom Italia.

¹⁹ Cfr. delibera n. 417/06/CONS, allegato A, punto 68, Tabella 1.

²⁰ Cfr. delibera n. 417/06/CONS, allegato A, punto 68, Figura 2.

Figura 4 – Dinamica del traffico raccolto/terminato sulla rete di Telecom Italia



Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

31. In aggiunta agli sviluppi della rete di trasporto, descritti nei paragrafi precedenti, si deve considerare che, a partire dal 2008, Telecom Italia ha iniziato a sperimentare - nelle principali città italiane - la cosiddetta rete di accesso di nuova generazione (NGAN), che prevede la graduale sostituzione della rete in rame con una combinazione di differenti soluzioni architetture di accesso in fibra ottica.²¹ La progressiva migrazione verso una rete di accesso di nuova generazione potrebbe avere un impatto significativo sul ruolo dell'interconnessione a livello SGU e determinare la necessità di spostare il confine tra i servizi in esame ad un livello di interconnessione diverso dal punto di vista gerarchico. Dal momento che solo in alcune circostanze l'attività di sperimentazione di Telecom Italia in materia di reti NGAN ha anche previsto una fase di commercializzazione dei relativi servizi, si ritiene che - allo stato - il fenomeno della migrazione verso una rete NGAN non abbia un impatto significativo nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato. Peraltro, le tematiche della migrazione verso reti NGAN saranno oggetto delle attività del Comitato NGN Italia, anche a tal scopo istituito dall'Autorità.

32. In virtù delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che i confini tra i servizi di raccolta, transito e terminazione rimangano quelli individuati dalla delibera n. 417/06/CONS e, pertanto, identifica nell'autocommutatore locale l'elemento di confine, tale da ripartire una chiamata di tipo *end-to-end* nei seguenti servizi:

²¹ Cfr. delibera n. 314/09/CONS, punto 150.

- a. Raccolta, ossia il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale al primo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata originata dal cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;
- b. Terminazione, ossia il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale all'ultimo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata destinata al cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;
- c. Transito, ossia la trasmissione e/o commutazione di una chiamata attraverso uno o più autocommutatori al fine di permettere il completamento di una chiamata.


2.3.2. Descrizione del servizio di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

33. Il servizio di transito consiste nel trasporto di traffico commutato da una rete di originazione ad una di terminazione (Figura 5). In particolare, l'operatore che offre il servizio di transito (operatore di transito) riceve la chiamata da un operatore interconnesso in un determinato punto (operatore di origine²²) e la consegna, instradandola, verso le risorse di rete predisposte per l'interconnessione con l'operatore destinatario della comunicazione (operatore di destinazione²³).

²² Si noti che "l'operatore di origine" non coincide necessariamente con l'operatore che raccoglie la chiamata dal cliente finale; l'operatore di origine può infatti essere anche l'operatore che consegna all'operatore di transito una chiamata raccolta da reti terze alle quali fornisce, a sua volta, un servizio di transito.

²³ Si noti che "l'operatore di destinazione" non coincide necessariamente con l'operatore di terminazione della chiamata; in quanto esso può a sua volta instradare la chiamata verso reti terze.

Figura 5 – Servizio di transito



34. Il servizio di transito può coinvolgere un solo autocommutatore (in questo caso si tratta di un servizio di singola commutazione) o anche due o più autocommutatori.

35. Il servizio di singola commutazione è offerto quando l'operatore di origine e quello di destinazione non sono direttamente interconnessi, ma sono attestati al medesimo autocommutatore dell'operatore che fornisce il servizio di transito. Il servizio di singola commutazione può essere offerto a qualsiasi livello gerarchico di rete.

36. Il servizio di transito tra due o più autocommutatori è offerto quando l'operatore di origine e quello di destinazione non sono direttamente interconnessi e sono attestati a due differenti autocommutatori dell'operatore che fornisce il servizio di transito.

37. Quando l'operatore di transito coincide con l'operatore di raccolta della chiamata o con l'operatore di terminazione, il servizio di transito è offerto congiuntamente al servizio di raccolta o di terminazione. In tale caso, la prestazione che consiste nel trasporto tra autocommutatori si definisce "servizio di inoltra".

38. In sintesi, il servizio di transito può essere offerto nelle seguenti modalità:

- a. la chiamata origina sulla rete dell'operatore A, transita sulla rete dell'operatore B e termina sulla rete dell'operatore C (l'operatore B offre il servizio di "transito in senso stretto");
- b. la chiamata origina sulla rete dell'operatore A, transita e termina sulla rete dell'operatore B (l'operatore B offre il servizio di "inoltra in terminazione");
- c. la chiamata origina sulla rete dell'operatore A, transita sulla rete dell'operatore A e termina sulla rete dell'operatore B (l'operatore A offre il servizio di "inoltra in originazione");
- d. la chiamata origina, transita e termina sulla rete di un unico operatore (l'intero servizio di transito è autoprodotta).

39. Infine, utilizzando la terminologia di rete di Telecom Italia, ed in continuità con quanto descritto nella delibera n. 417/06/CONS, si possono distinguere le seguenti tipologie di servizi di inoltra e di transito:

- a. “nazionale”, quando il servizio consiste nel trasporto della chiamata tra autocommutatori situati in aree *gateway* (AG) differenti;
- b. “di area *gateway*”, quando il servizio consiste nel trasporto della chiamata tra autocommutatori situati in due diversi distretti telefonici²⁴ appartenenti alla medesima area *gateway*;
- c. “distrettuale”, quando il servizio consiste nel trasporto della chiamata tra autocommutatori situati nel medesimo distretto telefonico.

Soggetti attivi dal lato della domanda e dell’offerta

40. I soggetti attivi dal lato della domanda sono gli operatori che vendono ai propri clienti finali servizi di traffico telefonico originato da rete fissa o mobile (nazionale ed internazionale) e diretto verso qualsiasi destinazione (nazionale ed internazionale) e che – quando non dispongono di un’interconnessione diretta con la rete di destinazione della chiamata – necessitano di far transitare il proprio traffico sulle infrastrutture di rete fissa di altri operatori.

41. I soggetti attivi dal lato dell’offerta sono gli operatori che, disponendo di un’infrastruttura di rete (di proprietà o affittata da altri operatori) in grado di interconnettere la rete di origine di una chiamata con quella di destinazione, offrono il servizio di transito del traffico telefonico permettendo il completamento *end-to-end* delle chiamate.

2.4. Definizione dei mercati al dettaglio

42. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione, il punto di partenza per la definizione dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* è la definizione dei mercati al dettaglio in un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità dal lato della domanda e dell’offerta. Una volta definiti i mercati al dettaglio, si procede ad individuare i mercati all’ingrosso rilevanti, cioè i mercati che riguardano l’offerta di prodotti e servizi che fungono da *input* per gli operatori interessati a rifornire i clienti finali.

43. Il primo passo per la definizione del mercato del transito è costituito, quindi, dalla definizione dei corrispondenti mercati al dettaglio dei servizi telefonici locali, nazionali ed internazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, già richiamati al punto 20, nonché dei servizi telefonici da postazione mobile. Si noti che tali mercati al dettaglio non sono stati inclusi nella lista dei mercati individuati dalla

²⁴ In base a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 25 novembre 1997 “*Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico*”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997, il territorio italiano risulta suddiviso in 232 distretti telefonici.

Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*. Tuttavia, con riferimento ai mercati dei servizi telefonici da postazione fissa, l'Autorità, avendo introdotto una regolamentazione nell'ambito del primo ciclo di analisi di mercato (delibere nn. 642/06/CONS e 380/06/CONS), ha comunque svolto l'analisi del mercato dei servizi telefonici internazionali (delibera n. 578/09/CONS) ed ha avviato l'analisi del mercato dei servizi telefonici locali e/o nazionali (delibera n. 133/08/CONS), al fine di verificare se tali mercati non siano suscettibili di regolamentazione *ex ante* anche sulla base delle circostanze nazionali. Inoltre, l'Autorità ha definito il mercato rilevante dei servizi telefonici al dettaglio da postazione mobile nell'ambito delle analisi dei mercati dell'originazione da rete mobile (mercato 15 della precedente Raccomandazione – delibera n. 65/09/CONS) e della terminazione su singole reti mobili (mercato n. 7 della Raccomandazione – delibera n. 667/08/CONS).

44. Per la definizione dei suddetti mercati rilevanti si rimanda, quindi, alle delibere sopra citate²⁵. In questa sede, coerentemente con quanto già stabilito nel corso delle analisi dei mercati dell'accesso e dei servizi telefonici internazionali per la clientela residenziale e non residenziale, l'Autorità ritiene rilevante evidenziare la relazione di sostituibilità esistente tra i servizi telefonici offerti in tecnologia di accesso PSTN/ISDN e quelli offerti in tecnologia VoIP di tipo *managed* in decade zero. Infatti, le due tipologie di servizi telefonici presentano caratteristiche tecnico-qualitative analoghe²⁶ e consentono sostanzialmente le medesime prestazioni.²⁷ Inoltre, anche dal punto di vista delle condizioni economiche praticate sul mercato, l'Autorità ha osservato un sostanziale allineamento dei prezzi delle due tipologie di servizi di traffico.²⁸

45. Di conseguenza, ai fini della definizione dei mercati all'ingrosso dei servizi di transito, l'Autorità ritiene che i servizi telefonici offerti in tecnologia PSTN e quelli offerti in tecnologia VoIP appartengano al medesimo mercato al dettaglio.

2.5. Definizione del mercato all'ingrosso

2.5.1. I mercati del prodotto dei servizi di transito

46. Nel presente paragrafo, l'Autorità verifica se - nel periodo di tempo intercorso dalla precedente analisi di mercato - siano intervenuti cambiamenti di carattere economico

²⁵ Al riguardo, si noti che gli operatori acquirenti del servizio di transito offrono in genere quasi tutti i servizi telefonici al dettaglio individuati ai punti precedenti; pertanto, l'analisi separata del singolo servizio *retail* risulterebbe poco significativa ai fini dell'individuazione dei mercati *wholesale* sovrastanti.

²⁶ Basso ritardo di comunicazione, assenza di *jitter*, assenza di eco, limitata distorsione del segnale vocale.

²⁷ Incluso l'accesso ai servizi di emergenza, l'identificazione della linea chiamante, la possibilità di ricevere le chiamate senza la necessità di una preliminare e periodica configurazione del sistema da parte dell'utente, la portabilità del numero.

²⁸ Per un'analisi più approfondita si rimanda alla delibera n. 314/09/CONS, punti 70-78, ed alla delibera n. 578/09/CONS, punti 44-52.

e/o tecnico tali da rendere superate le definizioni dei mercati rilevanti del transito fornite nella delibera n. 417/06/CONS e sopra richiamate al punto 9.

47. Al fine di giungere ad una corretta definizione del mercato rilevante dei servizi di transito dal punto di vista merceologico, l'Autorità ritiene necessario valutare se:

- a. i servizi di transito siano sostituibili con i servizi di linee affittate;
- b. il servizio di singola commutazione ed il servizio di transito tra due o più autocommutatori costituiscano un unico mercato rilevante;
- c. i servizi di inoltro ed i servizi di transito costituiscano un unico mercato rilevante;
- d. sia necessario individuare mercati rilevanti distinti per i servizi di transito nazionale, di area gateway e distrettuale.

Sostituibilità tra servizi di transito e servizi di linee affittate (circuiti trunk)

48. Un servizio di linea affittata consente di collegare due o più punti della rete garantendo una capacità di trasmissione trasparente, simmetrica, non condivisa e con latenza e *jitter* limitati. In altri termini, una linea affittata è un collegamento punto-punto a banda costante, a costanza di ritardo trasmissivo e con garanzia di elevati livelli di servizio.

49. Sebbene, come indicato anche nella Raccomandazione, un'impresa che fornisce servizi ad un ristretto numero di utenti finali possa ricorrere all'utilizzo di linee affittate – ed in particolare dei circuiti *trunk* - in alternativa ai servizi di transito, l'Autorità ritiene che i due servizi in esame non siano sostituibili.

50. Infatti, l'Autorità, in linea con quanto indicato dalla Commissione, osserva che i servizi di transito hanno una finalità d'uso diversa da quella delle linee affittate, in quanto queste ultime forniscono una capacità dedicata fra due punti fissi della rete, mentre il servizio di transito si riferisce al trasporto di singole chiamate commutate nella rete telefonica in postazione fissa. Inoltre, poiché molti operatori ricorrono all'acquisto di circuiti e collegamenti affittati al fine di realizzare o completare la propria rete di comunicazioni elettroniche sulla quale forniscono ed auto-producono anche servizi di transito, l'Autorità ritiene che le due tipologie di servizi siano collegate - più che da una relazione di sostituibilità - da una relazione di tipo verticale, ove i circuiti *trunk* possono rappresentare un *input* dei servizi di transito.

51. La diversa finalità d'uso delle due tipologie di servizi si riflette anche in significative differenze in termini di livello e struttura dei prezzi. In particolare, mentre il servizio di transito è venduto ad un prezzo espresso su base minutaria, il circuito *trunk* è venduto ad un prezzo che riflette la sua capacità trasmissiva, indipendentemente dall'utilizzo effettivo che ne fa l'acquirente. Infine, le notevoli differenze qualitative dei due servizi in esame, concorrono, assieme agli altri elementi, alla presenza di soggetti diversi sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta.


52. In virtù delle considerazioni svolte, ed in linea con gli orientamenti espressi nell'allegato B alla delibera di consultazione pubblica n. 598/09/CONS, l'Autorità ritiene che i circuiti *trunk* ed i servizi di transito appartengano a mercati differenti.

Sostituibilità tra servizi di singola commutazione e servizi di transito tra due o più autocommutatori

53. Come descritto nel punto 34 è possibile distinguere due tipologie di servizi di transito, ciascuno dei quali può essere offerto a qualunque livello gerarchico di rete:


- a. servizi di singola commutazione, se il servizio è offerto impiegando un solo autocommutatore, ossia quando l'operatore di origine della chiamata (operatore A della Figura 6) e quello di destinazione (operatore B della Figura 6) – pur non essendo direttamente interconnessi – sono attestati al medesimo autocommutatore dell'operatore che fornisce il servizio (operatore C della Figura 6);

Figura 6 – Servizio di singola commutazione



- b. servizi di transito tra autocommutatori, se il servizio è offerto impiegando più autocommutatori, ossia quando l'operatore di origine e quello di destinazione sono attestati a due diversi autocommutatori dell'operatore che fornisce il servizio (operatore T della Figura 7).

Figura 7 – Servizio di transito tra due autocommutatori




54. Le due tipologie di servizio di transito, pur impiegando risorse di rete differenti, assolvono le stesse funzioni, perché permettono all'operatore di origine di consegnare una chiamata verso la rete dell'operatore di destinazione, con il quale non è direttamente interconnesso. L'acquisto/fornitura dell'uno o dell'altro servizio e, quindi, il numero di nodi effettivamente attraversati nell'impiego del servizio di transito dipende – più che da una valutazione economica e da una scelta dell'acquirente del servizio – dalle relazioni d'interconnessione esistenti tra l'operatore di transito e gli operatori di origine e destinazione, dall'architettura di rete dell'operatore di transito (in particolare, dal numero e dalla distribuzione degli autocommutatori presenti nella rete), nonché dalle politiche di instradamento del traffico adottate da quest'ultimo.

55. È chiaro che, se l'operatore di origine e quello di destinazione sono attestati esclusivamente al medesimo autocommutatore dell'operatore che offre il servizio di transito (Figura 6), l'operatore di origine acquisterà un servizio di singola commutazione. Allo stesso modo, se l'operatore di origine e quello di destinazione sono attestati esclusivamente ad autocommutatori differenti dell'operatore che offre il servizio di transito (Figura 7), l'operatore di origine acquisterà un servizio di transito tra autocommutatori. In entrambi i casi, si tratterebbe di una scelta obbligata e dettata dai punti di interconnessione dell'operatore di origine e di destinazione. Tale considerazione porterebbe ad escludere una relazione di sostituibilità tra i due servizi.

56. Tuttavia, se in una determinata area geografica vi sono più operatori interconnessi tra loro, può accadere che l'operatore di origine e l'operatore di destinazione siano interconnessi oltre che a due autocommutatori differenti di uno stesso operatore (operatore T della Figura 8) anche ad un singolo autocommutatore di un altro operatore (operatore C della Figura 8). In questo caso, in seguito ad una variazione dei prezzi relativi dei due servizi di transito, gli acquirenti del servizio di trasporto tra autocommutatori potrebbero decidere di acquistare il servizio di singola commutazione, e viceversa.

Figura 8 – Servizio di transito tra autocommutatori e servizio di singola commutazione



57. Al riguardo, si noti che, nel corso dell'analisi, l'Autorità ha rilevato un maggior grado di infrastrutturazione degli operatori alternativi ed un maggior numero di rapporti di interconnessione reciproca tra gli stessi, rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato. Poiché le reti degli operatori alternativi sono caratterizzate da un minor numero di autocommutatori rispetto a quello relativo alla rete di Telecom Italia, è verosimile ritenere che il servizio di trasporto tra più autocommutatori offerto da Telecom Italia possa corrispondere ad un servizio di trasporto attraverso un solo autocommutatore offerto da un operatore alternativo, soprattutto in aree geografiche non eccessivamente estese.

58. L'analisi dei dati forniti dagli operatori ha fornito una conferma in tal senso: a differenza di quanto rilevato nella precedente analisi di mercato – dove Telecom Italia era l'unico operatore a fornire servizi di singola commutazione²⁹, nel periodo di osservazione della presente analisi di mercato si è riscontrata una presenza, seppure marginale, di operatori alternativi nella fornitura di tale servizio. Ciò nonostante, si è osservato che il servizio di singola commutazione offerto da questi ultimi, per le differenze nella architetture di rete sopra esposte e grazie all'utilizzo di flussi trasmissivi di lunghezza variabile, equivale di fatto al servizio di transito tra autocommutatori di Telecom Italia.

59. Inoltre, l'Autorità evidenzia che spesso il numero di autocommutatori (uno o più di uno) che sono coinvolti nella fornitura del servizio non dipende dalla volontà delle parti interconnesse, ma dalle politiche di instradamento del traffico della rete di transito, che tra l'altro non sempre vengono rese note agli acquirenti del servizio. Ad esempio, nel caso del servizio offerto da Telecom Italia, la natura del transito (singolo o doppio) dipende dalla presenza o meno – al livello di rete in cui viene rilasciata la chiamata dall'operatore di origine – di un circuito di interconnessione inversa che consenta di consegnare le chiamate all'operatore di destinazione.³⁰ In particolare, tutte le volte che l'interconnessione diretta dell'operatore di origine non coincide con il punto di interconnessione inversa, Telecom Italia consegna la chiamata all'operatore di destinazione effettuando un doppio transito, coinvolgendo cioè un secondo autocommutatore, dove sono appunto presenti circuiti di interconnessione inversa.³¹

60. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene che – a differenza di quanto stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS – esista una relazione di sostituibilità tra i

²⁹ Cfr. delibera n. 417/06/CONS, punto 315.

³⁰ I circuiti di interconnessione inversa sono distinti dai circuiti di interconnessione diretta. I circuiti di interconnessione diretta sono quelli che l'operatore interconnesso utilizza per la consegna delle chiamate alla rete di Telecom Italia. I circuiti di interconnessione inversa sono invece predisposti a cura di Telecom Italia negli impianti di commutazione che lo stesso operatore ritiene più funzionali in relazione alle esigenze di ottimizzazione della propria rete.

³¹ Cfr. delibera n. 108/07/CIR, recante “*Controversia Tele 2 s.p.a./Telecom Italia s.p.a. avente ad oggetto il servizio di transito*”.

servizi di singola commutazione ed i servizi di transito tra autocommutatori dovuta principalmente agli avvenuti cambiamenti nel livello di infrastrutturazione e di interconnessione degli operatori, ai piani di instradamento adottati, nonché al fatto che ora i due servizi assolvono alla stessa funzionalità.

61. Infatti, dal lato della domanda, la presenza di un maggior livello di interconnessione reciproca degli operatori, fa sì che in seguito ad una variazione dei prezzi relativi dei due servizi, gli acquirenti dei servizi di transito tra autocommutatori possano passare all'acquisto del servizio di singola commutazione, e viceversa, per soddisfare la medesima necessità di transito di traffico commutato.

62. In conclusione, l'Autorità ritiene che i servizi di singola commutazione e i servizi di transito tra autocommutatori appartengano allo stesso mercato rilevante.

Sostituibilità tra servizi di inoltra e servizi di transito

63. Come descritto al punto 37, l'operatore che offre servizi di transito può, nel caso in cui la chiamata origina o termina sulla propria rete, offrire la componente di transito congiuntamente al servizio di raccolta o di terminazione. In tal caso si parla, rispettivamente, di "servizio di inoltra in originazione" e "servizio di inoltra in terminazione".

64. L'Autorità ritiene sostanzialmente invariata la relazione di sostituibilità tra i servizi di inoltra (in originazione ed in terminazione) ed i servizi di transito riscontrata nel corso della precedente analisi di mercato, alla quale si rimanda per l'analisi di dettaglio.³²

65. Pertanto, l'Autorità ritiene che esista un unico mercato rilevante dei servizi di inoltra e transito (di seguito, anche servizi di I/T). Rientrano quindi nel mercato del transito, dal lato della domanda e dell'offerta, anche gli operatori che rispettivamente acquistano o forniscono il servizio di transito congiuntamente a quello di raccolta e/o di terminazione.

Sostituibilità tra servizi di I/T nazionale, servizi di I/T di area gateway e servizi di I/T distrettuale

66. Come descritto al punto 39, i servizi di I/T possono essere di tipo nazionale, di area gateway o distrettuale. Al fine di verificare se tali servizi costituiscano uno o più mercati rilevanti, l'Autorità effettua dapprima un'analisi di sostituibilità tra i servizi di I/T nazionale ed i servizi di I/T di area gateway e, successivamente, tra questi ed i servizi di I/T distrettuale.

³² Cfr. delibera n. 417/06/CONS, punti 182-187.

Sostituibilità tra servizi di I/T nazionale e servizi di I/T di area gateway

67. I servizi di I/T nazionale consistono nel trasporto di una chiamata tra autocommutatori situati in aree *gateway* differenti. I servizi di I/T di area *gateway* consistono invece nel trasporto di una chiamata tra autocommutatori appartenenti alla medesima area *gateway* ma situati in due diversi distretti.

68. Come argomentato nel punto 26, negli ultimi anni la rete di trasporto (*core network*) di Telecom Italia ha subito significativi cambiamenti. In particolare, la nuova rete di trasporto è attualmente articolata su 12 nodi di commutazione BBN a cui corrispondono 12 bacini di raccolta di area *gateway*; questi ultimi sostituiscono le precedenti 33 AG, che erano alla base della definizione dei mercati individuati nella delibera n. 417/06/CONS. Allo stato attuale, quindi, il territorio nazionale è suddiviso in 12 aree-*gateway* ed una parte significativa del traffico che nella precedente analisi di mercato era classificato come traffico di transito nazionale (ossia transito tra coppie di SGT appartenenti ad AG distinte) oggi ricade nel traffico di transito di AG, in quanto gestito da una singola coppia di nodi BBN relativa ad un unico bacino di raccolta di area *gateway*.

69. I dati forniti dagli operatori alternativi in risposta ai questionari riflettono solo parzialmente l'evoluzione dell'architettura di rete di Telecom Italia: mentre alcuni di essi continuano ad adottare i piani di instradamento su 33 AG, vi sono alcuni operatori che adottano i piani di instradamento che riflettono la suddivisione del territorio in 12 AG³³. In ogni caso, come già descritto al punto 28, si evidenzia che Telecom Italia provvede comunque ad aggregare il traffico a commutazione di circuito consegnato nei 66 nodi SGT dagli operatori che continuano ad adottare i piani di instradamento su 33 AG e ad instradarlo autonomamente verso i propri nodi BBN.

70. A seguito di tali cambiamenti, l'Autorità ritiene che non sussistano più le condizioni per individuare un mercato dei servizi di transito di AG distinto dal mercato dei servizi di transito nazionale – così come era stato deciso nell'ambito della precedente analisi di mercato.

71. Al riguardo, un'analisi di sostituibilità può essere svolta solo se tutti gli operatori adottano lo stesso piano di instradamento; invece, come già detto, non tutti gli operatori sono migrati verso il nuovo piano di instradamento e, quindi, la medesima rotta di traffico è classificata nazionale o di AG soltanto in funzione del piano di instradamento adottato dalla rete dell'operatore considerato.

³³ Al fine di consentire di elaborare i dati di tutti gli operatori ed in un'ottica di analisi prospettica, il questionario inviato agli operatori è stato strutturato prendendo in considerazione sia la tradizionale struttura di interconnessione offerta da Telecom Italia, che prevede 33 Aree Gateway (definite su 33 coppie di SGT), sia la nuova struttura di interconnessione, che prevede 12 Aree Gateway (definite su 12 coppie di BBN).

72. È ragionevole assumere che, nel medio termine, sempre più operatori passeranno al piano di instradamento basato su 12 AG. Quindi, in un'ottica prospettica, un'analisi di sostituibilità tra i servizi di I/T nazionale e quelli di area *gateway* dovrebbe essere svolta sulla base del nuovo piano di instradamento, riaggregando il traffico da 33 a 12 AG.

73. Sulla base di tale riaggregazione, l'Autorità ritiene che, dal lato della domanda, le due tipologie di servizi di transito non siano – almeno al momento – pienamente sostituibili, per le medesime argomentazioni esposte nella precedente analisi di mercato.³⁴

74. Tuttavia, dal lato dell'offerta, la maggiore dimensione delle AG comporta che le infrastrutture di transito all'interno dei 12 bacini di raccolta di area *gateway* diventino di estensione comparabile alle dorsali impiegate in ambito nazionale (i nuovi bacini possono avere estensione di centinaia di chilometri quadrati). Di conseguenza, gli operatori che forniscono una delle due tipologie di servizio possono decidere di entrare nel mercato per la fornitura dell'altro servizio in un arco di tempo ragionevole e senza dover sostenere ingenti investimenti aggiuntivi.

75. Inoltre, l'Autorità osserva – in un'ottica di analisi prospettica – che l'evoluzione verso reti di nuova generazione, basate su protocollo IP ed organizzate su un inferiore numero di livelli gerarchici, determinerà sia una minore rilevanza delle direttrici delle singole chiamate sia una distinzione meno netta tra il transito di area *gateway* ed il transito nazionale.

76. In virtù delle argomentazioni svolte, l'Autorità ritiene che i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T area-*gateway* costituiscano un unico mercato, che di seguito verrà denominato mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale. Tale mercato comprende dunque la domanda e l'offerta dei servizi di trasporto di una chiamata tra due autocommutatori appartenenti a distretti diversi.

Sostituibilità tra servizi di I/T nazionale e servizi di I/T distrettuale

77. I servizi di inoltro e transito distrettuale consistono nel trasporto della chiamata attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto.

78. In continuità con quanto stabilito nella delibera n. 417/06/CONS, l'Autorità ritiene che i servizi di I/T nazionale ed i servizi di I/T distrettuale non siano sostituibili e che, quindi, costituiscano mercati rilevanti separati.

79. Analizzando la sostituibilità dal lato della domanda, si rileva che l'operatore interessato a far transitare le chiamate tra due punti all'interno dello stesso ambito distrettuale non può sostituire tale servizio con quello di transito nazionale, che per definizione coinvolge autocommutatori appartenenti a distretti diversi. Pertanto si ritiene che i due servizi non siano sostituibili dal lato della domanda.

³⁴ Cfr. punti 198-200 dell'allegato A alla delibera n. 417/06/CONS.

80. Dal lato dell'offerta, qualora un monopolista ipotetico nel mercato del transito distrettuale aumenti in modo modesto ma significativo e non transitorio il prezzo del servizio, gli operatori che offrono servizi di transito nazionale avrebbero serie difficoltà ad offrire in un arco di tempo ragionevole il servizio a livello distrettuale. Infatti, per offrire servizi di transito distrettuale, gli operatori devono disporre non solo di punti di presenza diffusi capillarmente sul territorio, ma anche di un elevato numero di rapporti di interconnessione verso altre reti nonché della possibilità di sviluppare volumi di traffico di transito all'interno di un distretto tali da consentire loro di offrire profittevolmente il servizio. Dal momento che queste tre condizioni non sono facilmente realizzabili in tempi brevi, un monopolista ipotetico nel mercato dei servizi di transito distrettuale troverebbe verosimilmente profittevole il suddetto aumento di prezzo.

81. In ragione dell'assenza di sostituibilità dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, l'Autorità ritiene che i mercati del transito distrettuale e del transito nazionale debbano essere considerati distinti.

Sostituibilità tra servizi di I/T di area gateway e servizi di I/T distrettuale

82. In virtù delle argomentazioni svolte nei punti 67-76, l'Autorità non ritiene necessario svolgere un'analisi di sostituibilità tra i servizi di I/T di area *gateway* ed i servizi di I/T distrettuale.

83. Infatti, la maggiore estensione delle attuali aree *gateway* rende i servizi di I/T di area *gateway* al tempo stesso più simili, per lunghezza del flusso trasmissivo, a quelli di I/T nazionale (come argomentato precedentemente) e maggiormente differenti in termini di infrastrutture coinvolte dai servizi di I/T distrettuale.

84. Tale considerazione non fa che rafforzare le conclusioni raggiunte nella precedente analisi di mercato³⁵ circa la mancanza di sostituibilità – sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta – tra i servizi di I/T di area *gateway* e di I/T distrettuale.

85. In conclusione, in continuità con quanto stabilito con la delibera n. 417/06/CONS, l'Autorità ritiene che i servizi di I/T di area *gateway* e servizi di I/T distrettuale appartengano a mercati rilevanti differenti.

2.5.2. Conclusioni sulla definizione dei mercati del prodotto dei servizi di transito

86. In virtù dell'analisi svolta, l'Autorità individua i seguenti mercati rilevanti dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa:

³⁵ Cfr. punti 213 – 218 dell'allegato A alla delibera n. 417/06/CONS.

- a. il mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito nazionale; tale mercato comprende la domanda e l'offerta dei servizi di trasporto delle chiamate tra autocommutatori appartenenti a distretti diversi;
- b. il mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito distrettuale; tale mercato comprende la domanda e l'offerta dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto dei servizi di transito?

Le osservazioni degli operatori

D1.1. Alcuni operatori alternativi (BT Italia – di seguito BT, Welcome Italia – di seguito Welcome, Eutelia) condividono pienamente l'orientamento dell'Autorità. Altri operatori alternativi (Fastweb, Tiscali Italia – di seguito Tiscali, Vodafone Omnitel – di seguito Vodafone, Wind) lo condividono solo parzialmente in quanto discordano con l'analisi di sostituibilità tra i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T di area *gateway* (AG). Tali società rilevano infatti che, nonostante Telecom Italia (di seguito TI) si sia dotata di una nuova infrastruttura di rete IP, gli operatori che acquistano il servizio di transito continuano ad usare prevalentemente il vecchio piano di instradamento basato su 33 AG, senza peraltro manifestare l'intenzione di adottare a breve termine il nuovo piano. A tal proposito gli operatori lamentano l'indisponibilità di informazioni riguardanti le specifiche tecniche dei servizi di interconnessione IP, in quanto TI non ha ancora pubblicato alcuna Offerta di Riferimento per questi ultimi, sebbene ciò fosse esplicitamente previsto nella delibera n. 417/06/CONS. In definitiva, gli operatori non condividono la scelta dell'Autorità di fondare le proprie conclusioni principalmente su valutazioni di tipo prospettico.

D1.2. TI non condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare due mercati rilevanti distinti, uno per i servizi I/T nazionale ed uno per i servizi I/T distrettuale. In primo luogo, TI ritiene che il mercato italiano presenti condizioni competitive assimilabili a quelle degli altri paesi europei e che, quindi, l'Autorità debba allinearsi alla tendenza verso la deregolamentazione del mercato dei servizi di transito manifestata dalle ANR europee a partire dal secondo ciclo di analisi dei mercati. In secondo luogo, TI evidenzia la progressiva diffusione di offerte in *bundle* nel mercato *retail* che non distinguono più tra chiamate locali e nazionali. L'operatore sostiene che tali mutamenti nel mercato a valle siano suscettibili di indurre analoghi mutamenti nei mercati a monte collegati e che, di conseguenza, tra i servizi di I/T nazionale e distrettuale sussista una relazione di complementarità, in quanto sono entrambi servizi di transito acquistati per fornire un unico servizio *retail*. Infine, TI sostiene che il grado di interconnessione dei maggiori OAOs alla sua rete sia elevato e, soprattutto, che non vi siano differenze sostanziali tra il livello di interconnessione SGT e quello SGU. Per tale motivo, TI ritiene di non essere più l'unico operatore in grado di offrire servizi di transito sia nazionale che

distrettuale. Alla luce di quanto rilevato, TI sostiene che le condizioni competitive dei due mercati siano omogenee e che, pertanto, l'Autorità debba identificare un unico mercato rilevante dei servizi di I/T.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.3. Con riferimento alle osservazioni di Fastweb, Tiscali, Wind e Vodafone riguardo l'analisi di sostituibilità tra i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T di area *gateway*, l'Autorità conferma il proprio orientamento secondo cui, in un'ottica prospettica, è corretto assumere che un numero consistente di operatori passerà al piano di instradamento basato su 12 AG. A tal riguardo l'Autorità osserva anche che, contrariamente a quanto sostenuto dagli operatori, la scelta di basare le proprie decisioni su valutazioni di tipo prospettico non è una scelta estemporanea, ma deriva da una precisa disposizione delle Linee direttrici, il cui paragrafo 27 recita “[...] *i mercati rilevanti definiti ai fini della regolamentazione settoriale specifica saranno sempre considerati in chiave previsionale, in quanto nelle loro valutazioni le ANR terranno conto degli sviluppi futuri del mercato stesso[...]. Il punto di partenza nella realizzazione delle analisi del mercato [...] si basa su una valutazione prospettica globale della struttura e del funzionamento del mercato in esame.*” Si osserva, inoltre, che la diversa prospettiva temporale costituisce l'elemento distintivo fondamentale tra le analisi *ex ante* svolte dalle ANR e le analisi *ex post* delle autorità *antitrust*. Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla mancanza di informazioni circa le specifiche tecniche dell'interconnessione IP, l'Autorità osserva che queste ultime costituiscono l'oggetto di un apposito tavolo tecnico sugli “*Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP*”, avviato sul tema dalla delibera n. 11/06/CIR, tuttora in corso, volto proprio a stabilire le regole dell'interconnessione IP alla luce delle ormai consolidate normative ETSI/ITU.

D1.4. Per quanto riguarda l'osservazione di TI relativa all'individuazione di due mercati rilevanti distinti, l'Autorità, avendo riscontrato che i servizi di I/T nazionale e quelli di I/T distrettuale non sono sostituibili, ritiene corretto individuare due mercati distinti. Al riguardo, l'Autorità rammenta che, in base all'art. 15 della direttiva quadro, le ANR hanno la facoltà di individuare mercati rilevanti differenti da quelli elencati nella Raccomandazione della CE qualora la situazione nazionale lo richieda. Inoltre, l'Autorità non condivide l'osservazione di TI circa la complementarità tra servizi di I/T distrettuale e nazionale che deriverebbe dalla progressiva diffusione di offerte in *bundle* nei mercati *retail*, in quanto i due servizi all'ingrosso possono anche essere acquistati separatamente ed indipendentemente dal tipo di offerta che viene fatta a livello *retail*. Infatti, la combinazione degli *input wholesale* necessari per fornire un servizio *retail* non dipende esclusivamente dalla tipologia di offerta commerciale, ma varia a seconda della tipologia di chiamata effettuata dai clienti (distrettuale, nazionale, *on-net*, *off-net*).

D1.5. Infine, riguardo l'osservazione di TI sulla mancanza di differenze tra il livello di interconnessione SGT e quello SGU, per cui anche altri operatori sarebbero in grado di offrire servizi di transito sia nazionale che distrettuale, l'Autorità osserva che la

presenza di un operatore a livello distrettuale è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter offrire un servizio di transito distrettuale. Infatti, a tal fine, è altresì necessario che un operatore sia presente nel distretto con un nodo di tipo commutativo e sia direttamente interconnesso con un numero significativo di operatori. I dati a disposizione dell’Autorità mostrano che questo non accade ed è proprio l’assenza di un significativo livello di interconnessione reciproca tra operatori alternativi che costituisce la principale barriera all’entrata nel mercato del transito distrettuale e che concorre a determinare la particolare forza di mercato di TI.

2.5.3. I mercati geografici dei servizi di transito

87. L’Autorità svolge l’analisi geografica dei mercati definiti al punto 86, tenendo nella massima considerazione le Linee Guida, nonché il documento del Gruppo dei Regolatori Europei (ERG) relativo alla definizione della dimensione geografica del mercato³⁶.

Mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale

88. L’Autorità rileva che nel mercato dei servizi di I/T nazionale le condizioni della concorrenza sono sufficientemente omogenee e che non esistono aree geografiche subnazionali le cui caratteristiche possano giustificare una segmentazione geografica del mercato in questione. Infatti, l’Autorità ha riscontrato che:

- a. i principali operatori alternativi, oltre Telecom Italia, raggiungono con proprie infrastrutture tutte le aree *gateway* e, quindi, sono in grado di offrire servizi di I/T nazionale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; inoltre non esiste nessun operatore alternativo che opera esclusivamente su scala subnazionale con quote di mercato significative;
- b. le caratteristiche tecniche dei servizi di I/T nazionale non si differenziano a seconda dell’area interessata essendo coinvolti, alle stesse condizioni, gli stessi elementi di rete.
- c. con riferimento alle condizioni economiche delle offerte dei servizi in esame, non ci sono indicazioni circa l’esistenza di politiche di differenziazione geografica dei prezzi da parte dei principali operatori attivi sul mercato.

89. Sulla base delle precedenti valutazioni, l’Autorità ritiene che il mercato dei servizi di I/T nazionale abbia dimensione geografica nazionale.

Mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale


90. L’Autorità ha rilevato che nel mercato dei servizi di I/T distrettuale – sebbene vi siano alcune aree subnazionali caratterizzate da un maggior grado di infrastrutturazione

³⁶ ERG *Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis (definition and remedies)*.

degli operatori alternativi – le condizioni della concorrenza sono sufficientemente omogenee e non esistono aree geografiche subnazionali le cui caratteristiche possono giustificare una segmentazione geografica del mercato in questione.

91. L’Autorità è infatti consapevole che, se si osserva il livello di interconnessione degli operatori a livello distrettuale, si rileva una maggiore presenza degli operatori alternativi nei quattro distretti di Roma, Milano, Napoli e Torino. Come evidenziato in Figura 9, il numero di interconnessioni che gli operatori alternativi hanno verso gli SGU di Telecom Italia in questi quattro distretti è maggiore di quello relativo agli altri distretti e varia da un minimo di 130 ad un massimo di 289, laddove negli altri distretti non è mai superiore a 57.

Figura 9 – Numero di Interconnessioni SGU per distretto (2007)



Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

92. Tuttavia, l’Autorità osserva che il maggior livello di infrastrutturazione degli operatori alternativi registrato in questi quattro distretti riflette l’architettura di rete di Telecom Italia (il 26% degli SGU della rete di Telecom Italia è concentrato nei distretti di Roma, Milano, Napoli e Torino), nonché la maggiore concentrazione del traffico in tali aree (circa il 30% di tutto il traffico distrettuale dichiarato dagli operatori è distribuito tra questi quattro distretti), e non una differente situazione competitiva delle aree in questione rispetto al resto del territorio nazionale.

93. Infatti, l’Autorità ha riscontrato quanto segue:

- a. una presenza sostanzialmente omogenea dei principali operatori alternativi a livello nazionale; in particolare, vi sono due operatori che raggiungono quasi il 100% degli SGU (Tabella 1);
- b. l'analisi delle quote di mercato degli operatori nei vari distretti evidenzia che la pressione competitiva degli operatori alternativi nei distretti di Roma, Milano, Napoli e Torino è sostanzialmente analoga a quella esercitata nei restanti distretti. In particolare si è osservato che a fine 2007 Telecom Italia mostrava una quota pari circa al 76% nei quattro distretti in esame considerati congiuntamente contro una quota di circa il 90% nell'insieme dei restanti distretti. Infine, non si è riscontrata la presenza di operatori alternativi con quote significative di mercato che operano esclusivamente nei quattro distretti in esame;
- c. le caratteristiche tecniche dei servizi di I/T distrettuale non si differenziano a seconda dell'area interessata essendo coinvolti, alle stesse condizioni, gli stessi elementi di rete;
- d. con riferimento alle condizioni economiche delle offerte dei servizi in esame, non ci sono indicazioni circa l'esistenza di politiche di differenziazione geografica dei prezzi da parte dei principali operatori attivi sul mercato.

94. Sulla base delle valutazioni effettuate, l'Autorità ritiene opportuno individuare un unico mercato nazionale per i servizi di I/T distrettuale.

2.5.4. Conclusioni in merito ai mercati geografici dei servizi di transito

95. L'Autorità ritiene che i due mercati rilevanti dei servizi di transito – il mercato dei servizi di I/T nazionale ed il mercato dei servizi di I/T distrettuale – abbiano dimensione geografica nazionale.

D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla dimensione del mercato geografico all'ingrosso?

Le osservazioni degli operatori

D2.1. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica (Fastweb, Tiscali, Wind, Eutelia, Welcome, BT e Vodafone), ad eccezione di TI, condividono l'orientamento dell'Autorità. TI precisa che la dimensione geografica nazionale sia relativa all'unico mercato rilevante dei servizi di transito, comprendente sia i servizi di I/T nazionale sia i servizi di I/T distrettuale.

Le valutazioni dell'Autorità

D2.2. L'Autorità conferma il proprio orientamento di definire due mercati rilevanti per i servizi di transito aventi dimensione geografica nazionale, e rimanda alle risposte alla domanda n. 1 per quanto riguarda l'osservazione di TI secondo **cui sarebbe necessario**

individuare un unico mercato rilevante dei servizi di transito avente dimensione nazionale.

3. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI

96. L'analisi svolta nei paragrafi precedenti ha portato alla definizione di due mercati rilevanti non inclusi tra quelli elencati nella Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

97. Dal momento che i mercati dei servizi di transito sono attualmente sottoposti a regolamentazione (ai sensi della delibera n. 417/06/CONS), l'Autorità deve valutare se, alla luce delle evoluzioni di mercato intercorse dalla precedente analisi, risultino ancora cumulativamente soddisfatti i tre criteri indicati dalla Commissione nella Raccomandazione affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante* (cosiddetto triplo test). I tre criteri sono:

- i) la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso;
- ii) la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva;
- iii) l'efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione *ex ante* complementare.

98. Con riferimento al primo criterio, la Commissione europea specifica che gli ostacoli non transitori all'accesso al mercato possono essere di natura strutturale e/o giuridica o normativa. Gli ostacoli strutturali si riferiscono ai casi in cui, data la struttura dei costi ed il livello della domanda, nel mercato sono presenti condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, tali da rendere difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi. Gli ostacoli giuridici o normativi, invece, sono determinati da misure legislative, amministrative o di altra natura adottate a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o sulla collocazione degli operatori sul mercato rilevante.

99. L'esame del secondo criterio consiste nel valutare lo stato della concorrenza al di là degli ostacoli all'accesso, tenendo conto del fatto che, anche quando un mercato presenta forti ostacoli di questo tipo, possono intervenire altri fattori strutturali o caratteristiche tali da spingere il mercato verso condizioni di concorrenza effettiva. Questo avviene, ad esempio, nei mercati guidati dall'innovazione e dal progresso tecnologico o caratterizzati da un numero limitato ma sufficiente di imprese già presenti nel mercato in cui le quote di mercato possono modificarsi nel tempo.

100. Infine, con riferimento al terzo criterio, occorre valutare se le norme della concorrenza siano sufficienti (in assenza di regolamentazione *ex ante*) a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva.

101. Nel caso in cui la valutazione dei tre criteri abbia un esito positivo, l'Autorità procederà alla verifica dell'esistenza, in tali mercati, di una o più imprese che detengano un significativo potere di mercato.

3.1. Mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale

102. Prima di procedere all'analisi dei tre criteri per il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, si ritiene opportuno illustrare alcuni indicatori sintetici ad esso relativi.

103. Considerando sia i volumi venduti sia quelli autoprodotti³⁷ si osserva che dal 2005 al 2008 i minuti di traffico transitati attraverso più autocommutatori locali sono passati da circa 200 miliardi a circa 189 miliardi (Tabella 2). Si tratta, quindi, di un mercato in leggera contrazione (-2% annuo) ed estremamente concentrato; infatti, a fine 2008 l'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) assumeva un valore di 8.010.

Tabella 2 – Dinamica dei minuti di traffico I/T distrettuale

	2005	2006	2007	2008
Traffico (miliardi di minuti)	200	201	213	189

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

Primo criterio

104. L'Autorità non riscontra la presenza di ostacoli di tipo giuridico che possano pregiudicare l'accesso al mercato in esame. Invece, al fine di valutare se sussistono forti ostacoli non transitori all'accesso di tipo strutturale, l'Autorità ritiene opportuno analizzare i seguenti indicatori:

- a. presenza di vantaggi assoluti di costo;
- b. presenza di economie di scala;
- c. presenza di costi irrecuperabili;
- d. presenza di infrastrutture difficilmente replicabili.

Presenza di vantaggi assoluti di costo e di economie di scala

105. Per entrare nel mercato dei servizi di I/T distrettuale, un operatore deve disporre di autocommutatori diffusi capillarmente sul territorio, presso i quali sia interconnesso un numero abbastanza elevato di operatori. Un operatore già presente sul mercato detiene quindi un consistente vantaggio di costo nei confronti di quegli operatori che, non disponendo di una rete di autocommutatori altrettanto sviluppata, devono necessariamente sostenere ingenti investimenti.

³⁷ Sono presenti sul mercato dei servizi di I/T distrettuale: a) le imprese che vendono il servizio di inoltro e/o transito ad altri operatori attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto; b) le imprese che autoproducono il servizio al fine di completare una chiamata, originata e destinata da/a un proprio cliente finale, che coinvolge uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto.

106. I principali costi che un operatore nuovo entrante dovrebbe sostenere sono legati alla realizzazione ed alla configurazione delle centrali, alla negoziazione di accordi di interconnessione con un elevato numero di operatori, all'investimento in capacità in eccesso rispetto alle esigenze interne di rete, nonché allo sviluppo dei sistemi di gestione dei clienti *wholesale* (dalla fatturazione alla contabilità).

107. Al riguardo, si osservi che gli elevati costi fissi legati all'entrata nel mercato comportano che gli operatori possono sfruttare i vantaggi derivanti dalle economie di scala solo in presenza di una domanda adeguata. A differenza di un operatore già presente sul mercato, si ritiene che un operatore che si appresta ad entrarvi non sia in grado di raggiungere in tempi brevi un livello di produzione che gli permetta di realizzare rilevanti economie di scala, soprattutto nelle aree caratterizzate da una bassa concentrazione della domanda.

Presenza di costi irrecuperabili

108. L'Autorità ritiene che i considerevoli investimenti che un operatore deve sostenere per entrare nel mercato dei servizi di I/T distrettuale siano caratterizzati da un elevato grado di specificità e siano, pertanto, difficilmente, o solo parzialmente, recuperabili in caso di uscita dal mercato.


Presenza di infrastrutture difficilmente replicabili

109. Anche nell'eventualità in cui gli operatori alternativi sostengano gli ingenti investimenti per la realizzazione di infrastrutture proprie, si ritiene che, nel periodo di riferimento di questa analisi, essi difficilmente riusciranno a raggiungere un livello di capillarità della rete ed a stipulare un numero di rapporti di interconnessione paragonabile a quello dell'operatore storico, che dispone di un numero molto elevato di autocommutatori (pari a 694 autocommutatori tra SGU ed SGT) e, soprattutto, di rapporti di interconnessione con tutti gli operatori alternativi.

110. Infatti, sebbene vi siano alcuni operatori che raggiungono pressoché tutti i distretti, non sempre i punti di interconnessione corrispondono a nodi di tipo commutativo; quindi tali operatori non sarebbero in grado di offrire il servizio di transito in tempi ragionevoli. Inoltre, una gran parte degli operatori alternativi risulta ancora fortemente dipendente da Telecom Italia per i servizi di interconnessione a livello distrettuale, in quanto si è rilevato che undici operatori risultano interconnessi solo con Telecom Italia in più dell'80% dei distretti.

111. L'analisi dei dati di traffico conferma che, a livello distrettuale, non si è ancora raggiunto un adeguato grado di infrastrutturazione ed un sufficiente numero di rapporti di interconnessione diretta tra gli operatori alternativi che consenta loro di soddisfare il proprio fabbisogno indipendentemente da Telecom Italia. La figura seguente mostra che, nel 2008, gli operatori alternativi non sono stati in grado di soddisfare autonomamente il 48% del proprio fabbisogno di traffico distrettuale, percentuale rimasta pressoché immutata negli ultimi quattro anni.

Figura 10 – Fabbisogno di traffico distrettuale degli operatori alternativi



Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

Conclusioni sul primo criterio

112. La presenza di vantaggi assoluti di costo dell'operatore storico, la presenza di costi irrecuperabili e di infrastrutture difficilmente replicabili, nonché la necessità di conseguire economie di scala affinché gli investimenti sostenuti risultino profittevoli, portano l'Autorità a ritenere che nel mercato dei servizi di I/T distrettuale sussistano forti ostacoli non transitori all'accesso, tali da determinare situazioni competitive asimmetriche tra l'operatore *incumbent* ed i potenziali nuovi entranti.

Secondo criterio

113. Al fine di valutare se nel mercato in esame si possano produrre nel tempo condizioni di concorrenza effettiva, l'Autorità ha ritenuto opportuno analizzare i seguenti indicatori:

- a. evoluzione delle quote di mercato;
- b. presenza di infrastrutture difficilmente replicabili;
- c. progresso tecnologico.

Evoluzione delle quote di mercato

114. Dall'analisi dei dati si evince che, tra il 2005 e il 2008, le quote di mercato dell'operatore storico e dei principali operatori alternativi si sono mantenute pressoché costanti nel tempo. In particolare, la quota di mercato dell'operatore storico (comprensiva dei minuti di traffico autoprodotta) si è ridotta di soli due punti

percentuali, passando da poco più del 91% a poco più dell'89%. Non si evidenzia pertanto un'evoluzione in senso concorrenziale del mercato dei servizi di I/T distrettuale, il quale – invece – continua a risultare fortemente concentrato e caratterizzato da una presenza marginale di operatori alternativi.

Presenza di infrastrutture difficilmente replicabili

115. Sebbene nel mercato esistano infrastrutture difficilmente replicabili – come argomentato nell'ambito dell'analisi del primo criterio - due operatori presenti nel medesimo distretto potrebbero – in alternativa all'acquisto di servizi di I/T distrettuale – interconnettersi direttamente attraverso collegamenti trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating* e *trunk*, flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale).

116. Tuttavia, i ridotti livelli di aggregazione del traffico realizzabili a livello distrettuale, e le conseguenti difficoltà di realizzare significative economie di scala, potrebbero rendere poco conveniente l'instaurazione di rapporti diretti di interconnessione tra operatori alternativi, anche nel caso di reti di elevata estensione territoriale. In tal senso, anche gli operatori che per motivi diversi si trovano co-locali presso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto dell'operatore di transito, potrebbero trovare conveniente acquistare il servizio di I/T distrettuale piuttosto che ricorrere all'interconnessione diretta. Infatti, i costi fissi derivanti dall'instaurazione dei *link* trasmissivi e dall'uso di porte dedicate possono essere giustificati solo da livelli di traffico relativamente alti; inoltre, l'instaurazione di accordi di interconnessione comporta spesso il sostenimento di costi commerciali aggiuntivi.

Progresso tecnologico

117. Il mercato in questione non è caratterizzato da un grado di innovazione particolarmente intenso. L'Autorità, pertanto, ritiene che, nel periodo di riferimento di questa analisi, il progresso tecnologico non sia in grado di ridurre o superare gli ostacoli all'accesso al mercato e, quindi, di modificare sostanzialmente la situazione concorrenziale.

Conclusioni sul secondo criterio

118. Il livello delle quote di mercato ed il loro andamento nel tempo, la presenza di infrastrutture difficilmente replicabili e lo scarso ruolo giocato dal progresso tecnologico nel mercato in esame portano l'Autorità a ritenere che nel mercato dei servizi di I/T distrettuale non sussistano condizioni tali da produrre nel tempo una concorrenza effettiva, in assenza di una regolamentazione *ex ante*.

Terzo criterio

119. L'Autorità ha valutato se per il mercato dei servizi di I/T distrettuale il diritto della concorrenza, in assenza di una regolamentazione *ex ante*, sia di per sé sufficiente a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o a ripristinare una concorrenza effettiva.

120. A tale riguardo, in considerazione del numero significativo di transazioni che vengono concluse nel mercato, l’Autorità ritiene che sarebbero indispensabili interventi molto frequenti, se non addirittura su ogni singola transazione, da parte dell’Autorità Antitrust. Ciò implica che l’applicazione del diritto della concorrenza non sarebbe efficace per correggere adeguatamente e tempestivamente le carenze del mercato e che, quindi, la regolamentazione *ex ante* si configuri ancora come complemento appropriato del diritto della concorrenza.

121. L’Autorità ritiene, pertanto, che anche il terzo criterio della Raccomandazione sia soddisfatto.

Conclusioni sull’applicazione del test dei tre criteri

122. Alla luce delle considerazioni svolte, l’Autorità ritiene che tutti e tre criteri siano soddisfatti e che, di conseguenza, il mercato dei servizi di I/T distrettuale sia suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

3.2. Mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale

123. Prima di procedere all’analisi dei tre criteri per il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale si ritiene opportuno illustrare alcuni indicatori sintetici ad esso relativi.

124. Considerando sia i volumi venduti sia quelli autoprodotti³⁸ si osserva che dal 2005 al 2008 i minuti di traffico transitati attraverso più autocommutatori appartenenti a distretti diversi sono passati da circa 124 miliardi a circa 138 miliardi. Si tratta di un mercato che ha subito negli anni 2005-2007 una crescita media annua dell’8% per poi subire un leggero calo del 4% tra il 2007 e il 2008 (Tabella 3). Rispetto al mercato dei servizi di I/T distrettuale, il mercato dei servizi di I/T nazionale risulta meno concentrato: l’indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) è passato da 4.387 nel 2005 a 3.229 nel 2008.

Tabella 3 – Dinamica dei minuti di traffico I/T nazionale

	2005	2006	2007	2008
Traffico (milioni di minuti)	124	130	144	138

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

³⁸ Sono presenti sul mercato dei servizi di I/T nazionale: a) le imprese che vendono il servizio di transito ad altri operatori attraverso uno o più autocommutatori situati in distretti differenti; b) le imprese che autoproducono il servizio al fine di completare una chiamata, originata e destinata da/a un proprio cliente finale, che coinvolge uno o più autocommutatori situati in distretti differenti.

Primo criterio

125. L'Autorità non ha riscontrato la presenza di ostacoli di tipo giuridico che possano pregiudicare l'accesso al mercato in esame. Invece, al fine di valutare l'esistenza di forti ostacoli non transitori all'accesso di tipo strutturale, l'Autorità ha ritenuto opportuno analizzare i seguenti indicatori:

- a. presenza di vantaggi assoluti di costo;
- b. presenza di economie di scala;
- c. presenza di costi irrecuperabili;
- d. presenza di infrastrutture difficilmente replicabili.

Presenza di vantaggi assoluti di costo e di economie di scala

126. Diversamente dai servizi di I/T distrettuale, l'offerta di servizi di I/T nazionale non necessita di un'infrastruttura di rete diffusa capillarmente sul territorio nazionale. Tali servizi, infatti, vengono offerti per trasportare il traffico telefonico su lunga distanza attraverso dorsali trasmissive che collegano un numero di autocommutatori di gran lunga inferiore a quelli necessari per l'offerta di servizi di I/T distrettuale.

127. Gli operatori già presenti sul mercato, disponendo di una rete di comunicazione a lunga distanza, possono detenere un vantaggio assoluto di costo rispetto ai nuovi entranti. Tuttavia, a differenza di quanto accade per il mercato dei servizi di I/T distrettuale, l'Autorità ritiene che tali vantaggi influenzino in misura minore eventuali strategie di entrata da parte di nuovi operatori, in quanto il mercato dei servizi di I/T nazionale presenta elevati livelli di concentrazione della domanda (soprattutto su specifiche tratte), che consentono a più operatori di sviluppare, in tempi brevi, volumi di traffico tali da consentire loro di realizzare economie di scala considerevoli.

Presenza di costi irrecuperabili

128. L'Autorità ritiene che gli investimenti che un operatore deve sostenere per entrare nel mercato dei servizi di I/T nazionale siano caratterizzati da un elevato grado di specificità e siano, pertanto, difficilmente, o solo parzialmente, recuperabili in caso di uscita dal mercato. Tuttavia, l'Autorità rileva – come descritto nel paragrafo successivo – che numerosi operatori alternativi hanno raggiunto negli ultimi anni un elevato grado di infrastrutturazione a livello di transito nazionale e, pertanto, ritiene che tali costi non costituiscano più una reale barriera all'ingresso per gli operatori che si apprestano ad entrare nel mercato.

Presenza di infrastrutture difficilmente replicabili

129. Dal momento che numerosi operatori alternativi hanno steso le proprie reti di *backbone* in gran parte del territorio nazionale, si può affermare che la rete di trasporto di Telecom Italia sia di fatto già sufficientemente replicata in ambito nazionale. A tal riguardo, si osserva che: *i*) nove operatori alternativi sono interconnessi a tutti i nodi SGT di Telecom Italia attraverso una propria rete di transito nazionale e, quindi,


dispongono delle infrastrutture per auto-produrre - e potenzialmente offrire - il servizio di transito nazionale; ii) quattro di questi operatori sono connessi ad oltre il 66 per cento degli SGU e sono quindi in grado di auto-produrre - e potenzialmente offrire - il servizio di transito di area *gateway* su 2/3 del territorio nazionale.

130. La sola presenza di infrastrutture trasmissive non è in realtà sufficiente a garantire ad un operatore la possibilità di offrire servizi di I/T nazionale e di area *gateway*. Infatti, oltre all'estensione geografica delle infrastrutture, come più volte detto, è necessario garantire un elevato numero di relazioni di interconnessione diretta con gli altri operatori presenti sul territorio.

131. Al fine di valutare il grado di interconnessione diretta tra gli operatori alternativi in ciascuna area *gateway*³⁹, l'Autorità ha calcolato un indice ottenuto dal rapporto tra il numero di interconnessioni dirette di ciascun operatore alternativo ed il numero di operatori presenti in ogni area *gateway*. Questo indice esprime la percentuale degli operatori presenti in ciascuna area *gateway* con cui ogni operatore è interconnesso. La Figura 11 riporta per ciascuna delle 33 aree *gateway* il valore assunto da tale indice per i due principali operatori, ossia quegli operatori che mostrano le percentuali maggiori di interconnessioni dirette; si noti che tali due operatori possono essere diversi tra un'area *gateway* e l'altra. L'analisi fin qui condotta mostra che in ciascuna area *gateway* vi sono sempre due operatori alternativi a Telecom Italia in grado di offrire servizi di I/T nazionale ad una buona parte (in media il 39%) degli operatori presenti.

³⁹ Al fine di elaborare correttamente i dati forniti da tutti gli operatori alternativi sul numero di interconnessioni attive in ciascuna area *gateway*, l'Autorità ha ritenuto opportuno riferirsi alla suddivisione del territorio in 33 AG.

Figura 11 – Interconnessione diretta in ciascuna area gateway



Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori


132. In particolare, l’Autorità ha rilevato che per due operatori tale indice non è mai inferiore rispettivamente al 32% ed al 18% in tutte le aree gateway; di conseguenza, si ritiene verosimile che un operatore che necessita di servizi di I/T nazionale possa rivolgersi ad uno di questi due operatori.

133. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le infrastrutture impiegate da Telecom Italia per la fornitura del servizio di I/T nazionale e di area gateway siano state sufficientemente replicate e che quindi il mercato in questione non sia più caratterizzato dalla presenza di un unico operatore che dispone del controllo dell’infrastruttura necessaria alla fornitura dei servizi in esame.

134. Ad ulteriore conferma della suddetta affermazione, si è rilevato che dal 2005 al 2008 i volumi di traffico venduti dall’operatore storico hanno subito una riduzione media annua dell’11% circa, a fronte di un aumento medio annuo del 5% circa del totale dei minuti venduti nel mercato. Nello stesso arco di tempo, il traffico di I/T nazionale transitato (venduto ed autoprodotta) sulle reti degli operatori alternativi è aumentato mediamente del 15% annuo. In particolare, come si evince dalla Figura 12, i volumi di transito nazionale autoprodotti e venduti dagli operatori alternativi sono aumentati ad un tasso medio annuo, rispettivamente, del 10% e 40% circa.⁴⁰

⁴⁰ Analizzando nel dettaglio i trend relativi ai minuti totali di transito nazionale (autoprodotti e venduti) di ciascun operatore si è rilevato che per uno di essi tale tasso raggiunge circa il 39% annuo.


Figura 12 – Volumi di traffico I/T nazionale autoprodotti e venduti dagli operatori alternativi



Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

135. Infine, l’Autorità ha rilevato che il fabbisogno di traffico di I/T nazionale degli operatori alternativi è aumentato ad un tasso medio annuo del 14 per cento; tali operatori, nonostante un aumento del 24% annuo dei volumi acquistati, sono in grado di soddisfare tale fabbisogno principalmente attraverso l’autoproduzione, ricorrendo nel 2008 all’acquisto di servizi di transito di I/T nazionale solo per il 31 per cento del traffico, come mostrato nella Figura 13.

Figura 13 – Fabbisogno di traffico di I/T nazionale degli operatori alternativi



Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

136. In conclusione, l'evidenza empirica mostra che la riduzione dei volumi venduti da Telecom Italia non dipende da una riduzione del mercato, ma da un aumento dei volumi di traffico di I/T nazionale autoprodotti e venduti sul mercato dagli operatori alternativi. Ciò dimostra una minore dipendenza di questi ultimi dall'offerta dell'operatore storico.

Conclusioni sul primo criterio

137. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che il mercato dei servizi di I/T nazionale presenti tutti i requisiti di un mercato contendibile. Si tratta infatti di un mercato in cui: *i)* gli operatori alternativi hanno sviluppato reti proprietarie di lunga distanza; *ii)* il valore dell'indice di concentrazione è in riduzione; *iii)* non si riscontrano i problemi derivanti dalla presenza di infrastrutture difficili da replicare, di economie di scala non conseguibili dagli operatori alternativi e dalla necessità di sostenere ingenti investimenti difficili da recuperare; *iv)* non si riscontrano rilevanti ostacoli di tipo giuridico.

138. Di conseguenza, l'Autorità ritiene che non vi siano barriere all'ingresso nel mercato dei servizi di I/T nazionale di tipo strutturale tali da creare condizioni asimmetriche tra gli operatori presenti e quelli potenzialmente interessati all'ingresso sul mercato.

Secondo e terzo criterio

139. Dal momento che il primo criterio non risulta soddisfatto, l'Autorità non ritiene opportuno procedere con l'analisi del secondo e terzo criterio.

Conclusioni sull'applicazione del test dei tre criteri

140. In ragione dell'assenza di ostacoli non transitori all'accesso nel mercato rilevante dei servizi di I/T nazionale, l'Autorità ritiene che quest'ultimo non sia suscettibile di una regolamentazione *ex ante*.

<p>D3. Si condividono i risultati dell'analisi dei tre criteri per il mercato dei servizi di I/T distrettuale e per il mercato dei servizi di I/T nazionale?</p>

Le osservazioni degli operatori

D3.1. Con riferimento al mercato dei servizi di I/T distrettuale, tutti gli operatori alternativi rispondenti alla consultazione pubblica (Eutelia, BT, Vodafone, Welcome, Fastweb, Tiscali, Wind) condividono pienamente le conclusioni dell'Autorità.

D3.2. Al contrario, TI non condivide l'analisi svolta dall'Autorità e comunque, anche nell'ipotesi in cui l'Autorità volesse confermare la definizione di due mercati rilevanti, ritiene che il mercato dei servizi I/T distrettuale non soddisfi l'analisi dei tre criteri. TI sostiene, infatti, che il grado di interconnessione a livello locale evidenzia la presenza di una pluralità di operatori che le impediscono di assumere comportamenti indipendenti dalle condizioni di domanda ed offerta. A tal proposito, TI rileva che i principali quattro operatori sono interconnessi in più dell'85% degli SGU (con i primi due interconnessi al 100% degli SGU) ed hanno ormai raggiunto una scala operativa essenzialmente analoga alla sua.

D3.3. In definitiva, TI ritiene che il mercato dei servizi di I/T distrettuale non presenti forti ostacoli non transitori all'ingresso e che, pertanto, debba essere deregolamentato; TI osserva inoltre che la scelta di mantenere la regolamentazione su tale mercato non favorisce lo sviluppo del mercato *wholesale* o l'autoproduzione dei servizi da parte degli OAOs, i quali al contrario continuano ad essere incentivati ad interconnettersi esclusivamente con TI a livello SGU.

D3.4. Con riferimento al mercato dei servizi I/T nazionale, tutti gli operatori alternativi rispondenti alla consultazione pubblica, pur condividendo in linea generale l'analisi svolta dall'Autorità, formulano alcune osservazioni.

D3.5. Vodafone ritiene che i mercati dei servizi di transito di area *gateway* e nazionale non siano accorpabili in un unico mercato rilevante e sostiene che il mercato del transito di area *gateway* presenti una struttura concorrenziale del tutto simile al mercato del transito distrettuale.

D3.6. Fastweb, Tiscali e Wind osservano che la rimozione degli obblighi in capo a TI sul mercato dei servizi di I/T nazionale potrebbe danneggiare gli operatori regionali che operano prevalentemente in un numero limitato di distretti e chiedono, dunque, una deregolamentazione progressiva del mercato al fine di monitorarne lo sviluppo, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica in corso (passaggio dalla tecnologia PSTN a quella

IP). Tali operatori chiedono che – anche nell’ipotesi di una deregolamentazione immediata del mercato – l’Autorità verifichi comunque costantemente l’evoluzione delle dinamiche concorrenziali al fine di accertare se, in assenza di regolamentazione, l’*incumbent* adotti comportamenti anticompetitivi.

D3.7. Infine, Welcome sostiene che nel mercato dei servizi di I/T nazionale potrebbero sussistere ancora ostacoli di natura non transitoria all’accesso e chiede pertanto all’Autorità di approfondire ulteriormente l’analisi dei tre criteri.

Le valutazioni dell’Autorità

D3.8. Per quanto riguarda le osservazioni di TI circa il mancato soddisfacimento dei tre criteri nel mercato dei servizi di I/T distrettuale, l’Autorità ribadisce che la presenza di un operatore a livello distrettuale costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente per poter offrire un servizio di transito distrettuale. A tal fine, è altresì necessario che un operatore sia presente nel distretto con un nodo di tipo commutativo e sia direttamente interconnesso con un numero significativo di operatori. I dati a disposizione dell’Autorità mostrano che esistono tuttora significative barriere all’entrata a livello distrettuale, dal momento che l’operatore maggiormente presente a livello distrettuale è interconnesso con almeno due operatori alternativi solo in due distretti. Nei restanti 112 distretti, l’operatore maggiormente infrastrutturato è interconnesso al massimo con un solo operatore alternativo. Come evidenziato in risposta alla domanda n. 1 e osservato dalla maggior parte degli operatori alternativi, l’assenza di un significativo livello di interconnessione reciproca tra operatori costituisce la principale barriera all’entrata nel mercato del transito distrettuale, che accentua la posizione di forza economica di TI.

D3.9. L’Autorità osserva che l’architettura di rete ed il livello di interconnessione degli operatori alternativi è funzione dei volumi di traffico gestiti. Per questa ragione, in virtù degli elevati volumi di traffico che terminano sulla rete di TI nonché del maggior grado di capillarità e di accordi di interconnessione garantiti da quest’ultima, tutti gli operatori sono interconnessi con TI in tutti i distretti in cui sono presenti. La situazione è differente per quanto riguarda l’interconnessione diretta tra operatori alternativi. Questi ultimi hanno più volte sottolineato che i volumi di traffico da loro sviluppati in ambito distrettuale non hanno ancora raggiunto livelli tali da rendere profittevoli e giustificati sia gli investimenti necessari per l’interconnessione a tale livello di rete, sia il sostenimento dei conseguenti costi operativi (ad esempio i costi commerciali aggiuntivi quali fatturazione e gestione clienti *wholesale*). Questo spiega perché la maggior parte degli operatori – in particolare quelli di minori dimensioni – è interconnessa solo con TI anche in quei distretti in cui sono presenti altri operatori alternativi. Analogamente, gli *switching costs* per il passaggio ad un operatore di transito diverso da TI sono legati alle difficoltà degli operatori alternativi a raggiungere, a livello distrettuale, significativi livelli di aggregazione del traffico e, conseguentemente, significative economie di scala, che rendano conveniente l’instaurazione di rapporti diretti di interconnessione tra operatori alternativi. Gli *switching costs* derivano dall’instaurazione dei *link* trasmissivi,

dall'uso di porte dedicate e dalla riconfigurazione delle centrali. In conclusione, l'Autorità ritiene che le barriere all'entrata, dal lato dell'offerta, e gli *switching costs*, dal lato della domanda, saranno ancora significativi nell'arco temporale di riferimento dell'analisi in oggetto.

D3.10. Per quanto riguarda l'osservazione di Vodafone circa l'accorpamento dei mercati dei servizi di I/T nazionale e di AG, l'Autorità ribadisce il proprio orientamento espresso nel documento sottoposto a consultazione basato su un'analisi prospettica, per il quale si rimanda alle risposte alla domanda n. 1.

D3.11. Per quanto riguarda la richiesta di deregolamentazione graduale del mercato dei servizi di I/T nazionale avanzata da Fastweb, Tiscali e Wind, l'Autorità ritiene che lo scenario competitivo emerso nel corso dell'analisi, in particolare l'elevato grado di interconnessione reciproca tra operatori a livello nazionale/AG, consenta di procedere ad una rimozione immediata degli obblighi nel mercato in esame. Ciò non impedisce agli operatori di segnalare all'Autorità eventuali comportamenti anticompetitivi che essi dovessero riscontrare.

D3.12. Con riferimento alla richiesta di Welcome, l'Autorità ritiene di avere svolto un'analisi sufficientemente approfondita dei tre criteri e conferma pertanto che nel mercato dei servizi di I/T nazionale non vi sono ostacoli non transitori all'accesso.

D3.13. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità conferma le conclusioni raggiunte nel documento sottoposto a consultazione circa l'analisi dei tre criteri, ossia:

- a. che tutti e tre criteri risultano soddisfatti per il mercato dei servizi di I/T distrettuale e che, di conseguenza, il mercato è suscettibile di regolamentazione *ex ante*;
- b. che il mercato rilevante dei servizi di I/T nazionale, in ragione dell'assenza di ostacoli non transitori all'accesso, non è suscettibile di una regolamentazione *ex ante*.

4. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

4.1. Introduzione

141. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori".

142. L'articolo 17 del Codice ha recepito l'articolo 14 della direttiva quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (SMP) ai fini della regolamentazione di settore a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici di cui l'Autorità tiene in massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato⁴¹.

143. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l'esistenza di un significativo potere di mercato l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

144. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

145. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformità con l'articolo 82 del trattato CE, che "un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Le

⁴¹ Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.

Linee direttrici, al paragrafo 96, specificano che le Autorità nazionali di regolamentazione per valutare *ex ante* la presenza delle condizioni che possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono valutare se ricorrano le condizioni elencate nel suddetto paragrafo.

4.2. Mercato dei servizi di I/T distrettuale

4.2.1. Struttura e dinamica del mercato

146. Ai sensi della delibera n. 417/06/CONS, Telecom Italia è l'unico operatore obbligato a fornire, a condizioni regolamentate, i servizi di I/T distrettuale a tutti gli operatori che ne facciano richiesta. Nel mercato dei servizi di I/T distrettuale sono presenti anche alcuni operatori alternativi che offrono tali servizi a condizioni negoziali, di cui i principali sono: BT Italia, Colt Telecom, Eutelia e Wind.

147. Con riferimento alla dimensione del mercato ed alla sua dinamica negli anni si rimanda al capitolo 3.

4.2.2. Descrizione degli indicatori utilizzati

148. L'Autorità ritiene che gli indicatori più idonei (fra quelli elencati nelle Linee Direttrici) ai fini della valutazione del significativo potere di mercato nella fornitura dei servizi di I/T distrettuale siano – oltre alla presenza di *i*) infrastrutture difficili da replicare e di *ii*) economie di scala – *iii*) il livello e l'andamento delle quote di mercato; *iv*) la mancanza o insufficienza di contropotere da parte degli acquirenti; *v*) l'integrazione verticale; *vi*) la mancanza di concorrenza potenziale.

4.2.3. Infrastrutture difficili da replicare

149. Come argomentato in precedenza, Telecom Italia dispone di un'infrastruttura di rete dotata di un elevato numero di autocommutatori e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale, a cui sono interconnessi tutti gli operatori alternativi presenti nel mercato.

150. Allo stato attuale e nel periodo di riferimento di tale analisi di mercato, l'Autorità non ritiene verosimile uno sviluppo delle reti degli operatori alternativi tale da rendere queste reti paragonabili a quella di Telecom Italia, per capillarità, dimensioni, nonché per numero di interconnessioni dirette con altri operatori.

151. Gli operatori alternativi, infatti, continuano a ricorrere all'acquisto di servizi di I/T distrettuale per soddisfare una quota significativa (il 48% nel 2008) del proprio fabbisogno, senza riuscire ad incrementare la propria autoproduzione a livelli tali da consentire loro di svincolarsi dal ricorso al mercato.

4.2.4. Economie di scala

152. Come argomentato ai punti 105-108, gli elevati costi fissi⁴² legati all'entrata nel mercato in esame determinano la presenza di significative economie di scala che forniscono un notevole vantaggio competitivo a Telecom Italia.

153. L'Autorità ha rilevato che gli operatori già presenti nel mercato, nonché quelli che si apprestano ad entrarvi, non sono ancora in grado di raggiungere un livello di aggregazione del traffico a livello distrettuale tale da permettere loro di conseguire economie di scala.

4.2.5. Livello ed andamento delle quote di mercato

154. L'Autorità ritiene che il maggior livello di infrastrutturazione degli operatori alternativi non abbia modificato in maniera sostanziale le condizioni competitive del mercato dei servizi di I/T distrettuale, come dimostra il fatto che la quota di Telecom Italia resta sostanzialmente invariata.

155. Dal 2005 al 2008, la quota di Telecom Italia nel mercato dei servizi di I/T distrettuale non ha subito significativi cambiamenti attestandosi sempre ad un valore molto elevato e prossimo al 90% (Tabella 4).

**Tabella 4 – Quote di mercato in termini di minuti di traffico
(anni 2005-2008)**

I/T distrettuale	Quote			
	2005	2006	2007	2008
Telecom Italia	91,2%	90,2%	88,4%	89,1%
Altri	8,8%	9,8%	11,6%	10,9%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

4.2.6. Mancanza o insufficienza di contropotere da parte degli acquirenti

156. Nel mercato in esame, nonostante si sia assistito ad un aumento dei rapporti di interconnessione reciproca, un numero considerevole di operatori alternativi è interconnesso quasi esclusivamente con Telecom Italia, soprattutto in quelle aree geografiche caratterizzate da una minore concentrazione della domanda.

157. Telecom Italia resta l'unico operatore interconnesso capillarmente (in qualsiasi distretto) con tutti gli operatori presenti nel mercato; al contrario, in un numero significativo di distretti – come descritto in precedenza – gli operatori alternativi sono ancora interconnessi esclusivamente con Telecom Italia, risultando quindi ancora

⁴² I principali costi di entrata nel mercato sono legati alla realizzazione e configurazione delle centrali, alla negoziazione degli accordi di interconnessione con un elevato numero di operatori, all'investimento in capacità in eccesso rispetto alle esigenze interne di rete ed al sostenimento dei costi per lo sviluppo dei sistemi di gestione dei clienti *wholesale*.

vincolati ai servizi di transito distrettuale offerti da quest'ultima, al fine di assicurarsi la raggiungibilità di tutte le reti di destinazione delle chiamate da essi gestite.

158. Pertanto, gli acquirenti del servizio, non avendo sempre la possibilità di rivolgersi ad operatori alternativi in risposta ad eventuali condizioni tecnico/economiche sfavorevoli praticate da Telecom Italia, non sono in grado di esercitare nei confronti di quest'ultima un significativo contropotere di acquisto.

4.2.7. Integrazione verticale

159. Nonostante i principali operatori alternativi abbiano accresciuto il livello di infrastrutturazione negli ultimi anni, nel mercato dei servizi di I/T distrettuale Telecom Italia detiene ancora un significativo vantaggio competitivo grazie all'integrazione verticale in tutti gli stadi della catena del valore. Come evidenziato nel corso dell'analisi, ancora il 48% del fabbisogno di traffico distrettuale di tutti gli operatori alternativi è soddisfatto attraverso il ricorso al mercato.

160. Al fine di valutare il grado di integrazione verticale, l'Autorità ha analizzato per ciascun operatore il numero di minuti di traffico acquistati per ogni minuto di traffico autoprodotta. Tale valore è risultato estremamente alto per tutti gli operatori alternativi.

4.2.8. Mancanza di concorrenza potenziale

161. Come precedentemente affermato, il mercato dei servizi di I/T distrettuale è caratterizzato da un elevato grado di concentrazione e da forti ostacoli non transitori all'accesso destinati a perdurare nel medio-lungo periodo. Non si intravede pertanto la possibilità che nuovi operatori possano entrare nel mercato e limitare il potere di mercato che Telecom Italia esercita nei confronti dei suoi concorrenti.

4.2.9. Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato

162. L'Autorità ritiene che *i*) l'elevato livello delle quote di mercato di Telecom Italia e la loro persistenza nel tempo, *ii*) la presenza di infrastrutture difficilmente replicabili e di economie di scala, *iii*) la mancanza di un contropotere degli acquirenti, *iv*) la mancanza di concorrenza potenziale, *v*) l'integrazione verticale di Telecom Italia, dimostrino che quest'ultima continui a detenere un significativo potere di mercato nella fornitura dei servizi di I/T distrettuale. L'analisi condotta conferma, infatti, che nel mercato dei servizi di I/T distrettuale Telecom Italia è l'unico operatore a detenere una forza economica tale da consentirgli di agire in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.

<p>D4. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato?</p>
--

Le osservazioni degli operatori

D4.1. Tutti gli OAOs rispondenti alla consultazione pubblica concordano pienamente con le valutazioni effettuate dall'Autorità, sui singoli indicatori utilizzati e sulle conclusioni in merito alla determinazione del significativo potere di mercato.

D4.2. Al contrario, TI ribadisce che vi è un unico mercato dei servizi di I/T, con caratteristiche concorrenziali e, comunque, non condivide le valutazioni dell'Autorità anche in relazione al solo mercato dei servizi di I/T distrettuale. In particolare, TI non condivide le valutazioni dell'Autorità sui vari indicatori utilizzati, in quanto ritiene che almeno due OAOs siano in grado di competere in condizioni di parità. TI evidenzia che gli OAOs sono interconnessi sia a livello SGU sia a livello SGT e che i volumi venduti da TI stessa nel mercato distrettuale hanno subito, dal 2005 al 2009, una forte riduzione; TI ritiene, quindi, che gli OAOs dispongano di contropotere d'acquisto e possano, visto il loro grado di infrastrutturazione, beneficiare delle condizioni di efficienza produttiva proprie di un operatore verticalmente integrato.

D4.3. Inoltre, TI considera che il livello e l'andamento delle quote di mercato non sono indicatori idonei per la valutazione dell'SMP del mercato dei servizi di I/T distrettuale, in quanto TI è l'unico operatore obbligato a fornire il servizio e gli OAOs in grado di offrirlo tendono ad utilizzarlo più per l'autoproduzione che per il mercato *wholesale*. Infine, TI ritiene che le quote di mercato presentate dall'Autorità ed, in particolare, la diminuzione – nel periodo di riferimento – del 2% della propria quota in volumi, presupponga una riduzione dei volumi di TI inferiore a quella media del mercato: ossia un dato poco credibile.

Le valutazioni dell'Autorità

D4.4. Come argomentato nel punto D3.8, la presenza di un operatore a livello distrettuale è una condizione necessaria, ma non sufficiente per offrire un servizio di transito distrettuale. Infatti, a tal fine, è altresì necessario che l'operatore sia presente nel distretto con un nodo di tipo commutativo e sia direttamente interconnesso con un numero significativo di operatori di origine e di destinazione.

D4.5. Sebbene due operatori siano interconnessi a tutti gli SGU di Telecom Italia, questi non sono interconnessi, almeno nella maggior parte dei distretti, ad un numero elevato di operatori di origine e di destinazione. Più precisamente, l'operatore maggiormente infrastrutturato è interconnesso solo con TI in oltre 100 distretti; pertanto in questi distretti tale operatore non è in grado di offrire servizi di I/T distrettuale. Nei restanti distretti, l'operatore più infrastrutturato è interconnesso quasi sempre con un solo operatore e solo in due distretti con due operatori. Di conseguenza, questo operatore, potendo offrire servizi di I/T distrettuale solo ad un altro operatore in un centinaio di distretti e a due operatori in due soli distretti, non è in grado di limitare il potere di mercato di TI, che invece è interconnessa in tutti i distretti con tutti gli operatori presenti.

D4.6. Inoltre, come evidenziato al punto 110 del paragrafo 3.1, undici operatori risultano interconnessi solo con TI in più dell'80% dei distretti. In gran parte dei distretti, quindi, questi operatori dipendono fortemente dall'offerta dei servizi *wholesale* di TI e non sono in grado di esercitare alcun contropotere d'acquisto.

D4.7. Nonostante i volumi venduti da TI abbiano subito un netto calo dal 2005 al 2008, mettendo in relazione i volumi di traffico acquistato rispetto al fabbisogno complessivo (autoprodotta più acquistata) la percentuale di traffico acquistato resta pressoché costante e pari a circa il 48%. Pertanto, l'Autorità ritiene che a livello distrettuale non si è ancora raggiunto un adeguato grado di infrastrutturazione ed un sufficiente numero di rapporti di interconnessione diretta tra gli operatori alternativi che consenta loro di soddisfare il proprio fabbisogno senza ricorrere al mercato *merchant*.

D4.8. Per quanto riguarda l'analisi prospettica delle condizioni concorrenziali, l'Autorità ha ritenuto opportuno valutare l'andamento delle quote nel mercato dei servizi di I/T distrettuale tenendo conto, oltre che dei volumi venduti, anche dei volumi autoprodotti. In questo modo, si è voluto considerare anche il vincolo diretto che un operatore che ricorre all'autoproduzione è in grado di esercitare nei confronti di TI, unico operatore obbligato ad offrire tale tipo di servizio. Da tale analisi, è emerso che la quota di mercato di TI dal 2005 al 2008 non ha subito significativi cambiamenti attestandosi sempre ad un valore molto elevato e prossimo al 90%. Qualora l'analisi fosse stata condotta tenendo conto esclusivamente dei volumi di traffico venduti, la quota di mercato di TI avrebbe raggiunto nel 2008 un valore di circa il 70%. Tale valore lascia intendere che il mercato dei servizi di I/T distrettuale è ancora caratterizzato dalla presenza di un operatore con significativo potere di mercato.

5. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

5.1 Rimozione degli obblighi regolamentari dal mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito nazionale

163. Come illustrato nel capitolo 3, l’Autorità non ha riscontrato la presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso nel mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale e, pertanto, il mercato non risulta più suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

164. Per queste ragioni, l’Autorità revoca gli obblighi regolamentari attualmente vigenti in capo a Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 417/06/CONS, relativamente alla fornitura dei servizi di inoltro e transito tra autocommutatori appartenenti a distretti diversi, corrispondenti ai seguenti servizi di I/T attualmente inclusi nell’Offerta di Riferimento: *i*) servizio di I/T doppio SGT; *ii*) servizio di I/T SGU-doppio SGT; *iii*) servizio di I/T SGU-SGT interdistrettuale (ossia quando i due autocommutatori – SGU e SGT – sono situati in distretti diversi).

6. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

6.1 Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

165. Ai sensi del vigente quadro normativo, l'Autorità, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, è chiamata a imporre misure regolamentari e a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

166. Le direttive europee, la Raccomandazione (paragrafo 3.4) e le Linee direttrici (capitolo 4) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorità segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato. Altre indicazioni a riguardo possono rinvenirsi nella Posizione Comune ERG sui Rimedi del maggio 2006.

167. Una volta individuata una situazione di significativo potere di mercato in un mercato rilevante, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee direttrici) ed è chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza accertata, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.

168. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. L'intervento dell'Autorità dovrà risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.

169. L'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso e prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata

per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

170. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

171. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 10 della direttiva accesso, prevede che l'Autorità possa imporre all'operatore notificato di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri partner commerciali.

172. Inoltre l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile, così come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.

173. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

174. In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 12 della direttiva accesso, nel caso in cui l'Autorità rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale, essa può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;

- b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;
- e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- f) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;
- g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
- h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i) di interconnettere reti o risorse di rete.

175. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva accesso e dall'articolo 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
- e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- f) fornitura di servizi paneuropei.

176. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 50 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'articolo 13 della direttiva accesso, può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai

costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

177. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

6.2 Valutazione delle problematiche competitive nel mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito distrettuale

178. Sulla base delle risultanze dell'analisi del significativo potere di mercato svolta nel capitolo 4, l'Autorità ha individuato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale.

179. La valutazione è stata effettuata in considerazione del livello e dell'andamento della quota di mercato detenuta da Telecom Italia nell'arco temporale di osservazione, nonché dell'esame delle caratteristiche strutturali del mercato, quali la presenza di infrastrutture difficili da replicare, l'esistenza di economie di scala, l'assenza di un significativo contropotere da parte degli acquirenti, l'integrazione verticale di Telecom Italia in tutti gli stadi della catena del valore e la mancanza di concorrenza potenziale.

180. L'Autorità ritiene che l'insieme di queste condizioni permetta a Telecom Italia di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. Inoltre, Telecom Italia – in virtù della sua condizione di operatore dominante nel mercato in esame e della sua integrazione verticale nei corrispondenti mercati a valle – può adottare comportamenti volti ad ostacolare la competizione nei mercati al dettaglio dei servizi telefonici.

181. La più immediata delle pratiche anticompetitive che Telecom Italia potrebbe attuare, in virtù del suo controllo di infrastrutture difficili da duplicare, è il rifiuto dell'accesso a queste ultime ad operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di un obbligo di accesso alle proprie infrastrutture, gli operatori alternativi dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione nei mercati dei servizi telefonici al dettaglio.

182. Anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso alle proprie infrastrutture, l'operatore Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio la posizione di forza economica nel mercato in esame, agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

183. In primo luogo, Telecom Italia potrebbe adottare pratiche di discriminazione di prezzo fornendo i servizi di transito distrettuale alle imprese operanti nei mercati a valle dei servizi telefonici a condizioni economiche meno vantaggiose rispetto alle corrispondenti condizioni di fornitura interna. Questa strategia, volta ad aumentare i costi dei concorrenti (*raising rivals' costs*), pone questi ultimi nella condizione di non poter competere profittevolmente nei mercati finali. Inoltre, anche in presenza di un obbligo di non discriminazione, ma in assenza di un obbligo di controllo dei prezzi, Telecom Italia potrebbe comunque fissare i prezzi dei servizi di transito distrettuale ad un livello superiore ai costi sottostanti, al fine di sussidiare le attività nei mercati al dettaglio potenzialmente competitivi con gli *extra* profitti conseguibili nel mercato all'ingrosso dei servizi di transito nel quale è in possesso di un significativo potere di mercato.

184. In secondo luogo, al fine di ostacolare la concorrenza nei mercati a valle, Telecom Italia potrebbe agire su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di fornitura (nel seguito anche *provisioning*), di ripristino (nel seguito anche *assurance*) e di disponibilità del servizio. Anche in questo caso, infatti, la contemporanea presenza nei mercati a monte e a valle permetterebbe a Telecom Italia di attuare pratiche che possono definirsi di *Service Level Agreement squeeze*, che si sostanziano nell'applicazione di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità alle proprie offerte all'ingrosso, tali da impedire agli acquirenti di queste offerte di competere sui corrispondenti mercati al dettaglio.

185. Infine, Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali di cui dispone. Telecom Italia, infatti, in quanto fornitore dei servizi di inoltro e transito distrettuale, potrebbe fare un uso improprio di informazioni relative ai volumi di traffico gestiti dagli operatori concorrenti, trasferendoli alle proprie divisioni commerciali per la formulazione delle proprie offerte al dettaglio.

186. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti, con riferimento alla fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, l'Autorità intende mantenere in capo a Telecom Italia i seguenti obblighi regolamentari, in materia di: i)

accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale?

Le osservazioni degli operatori

D5.1. Tutti gli operatori alternativi intervenuti alla consultazione (Welcome, BT, Vodafone, Fastweb, Wind, Tiscali) condividono l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nel mercato dei servizi di I/T distrettuale.

D5.2. TI, invece, non condivide l'analisi svolta dall'Autorità, in quanto, indipendentemente dalla sua quota di mercato, ritiene di non essere in grado di assumere comportamenti anticompetitivi. Infatti, secondo TI, la riduzione dei volumi dei servizi di I/T venduti è indice di una maggiore pressione competitiva da parte degli operatori alternativi, che le impedisce di agire indipendentemente da questi ultimi.

D5.3. Inoltre, TI sostiene che gli operatori alternativi, sia nelle aree in cui dispongono di infrastrutture proprietarie, sia nel resto del territorio attraverso l'interconnessione a livello SGU, sono potenzialmente in grado di fornire servizi agli utenti finali, beneficiando delle condizioni di efficienza produttiva proprie di un operatore verticalmente integrato, impedendole quindi di godere dei vantaggi competitivi connessi con l'integrazione verticale.

Le valutazioni dell'Autorità

D5.4. L'Autorità, nel valutare la sussistenza di un eventuale significativo potere di mercato in capo a TI e, di conseguenza, la possibilità per quest'ultima di assumere comportamenti anticompetitivi, ritiene che non si possa prescindere da un'analisi dell'andamento delle quote di mercato. Infatti, nonostante la riduzione dei volumi di traffico dei servizi di I/T venduti da TI, la stessa detiene ancora, a fine 2008, una quota di mercato superiore al 70%, escludendo l'auto-produzione (mercato *merchant*). Pertanto, l'Autorità ritiene che, sebbene si sia registrato un aumento della pressione competitiva sul mercato *merchant*, questa non abbia ancora raggiunto un livello tale da impedire a TI di assumere comportamenti anticompetitivi nei confronti dei suoi concorrenti.

D5.5. Per quanto riguarda il grado di integrazione verticale raggiunto nel mercato dei servizi di I/T distrettuale, l'Autorità ha ritenuto opportuno misurare la percentuale di traffico autoprodotta dagli operatori alternativi rispetto al loro fabbisogno complessivo, dato dalla somma del traffico autoprodotta e quello acquistato sul mercato *merchant*. Da tale analisi, è emerso che nel periodo di riferimento (2005-2008) la percentuale di traffico autoprodotta dagli operatori alternativi è risultata pressoché stabile nel tempo e pari al 48%. Da ciò deriva che negli ultimi tre anni gli OAOs hanno fatto ricorso al

mercato *merchant* per soddisfare più della metà del proprio fabbisogno. Osservazioni analoghe valgono anche per gli operatori alternativi maggiormente infrastrutturati, i quali non hanno smesso di ricorrere al mercato *merchant*, continuando ad acquistare servizi di I/T distrettuale. Per tale ragione, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, sfruttando i vantaggi derivanti dall'integrazione verticale, possa intraprendere azioni anticompetitive nei confronti delle imprese che ricorrono alla sua offerta *wholesale* per offrire servizi agli utenti finali.

D5.6. Il ricorso all'interconnessione a livello SGU non garantisce agli operatori alternativi di operare sul mercato *retail* indipendentemente dal comportamento che TI assume nel mercato *wholesale* e, quindi, non permette loro di accrescere il rispettivo grado di integrazione verticale. Infatti, come espresso al paragrafo 3.1, affinché un operatore possa fare a meno dell'offerta *wholesale* di TI è necessario che questi ricorra all'interconnessione diretta con gli altri operatori. Solo attraverso l'interconnessione diretta sarà possibile auto-produrre transito distrettuale e porre di conseguenza un vincolo al comportamento di TI. Tuttavia, come più volte evidenziato, nel mercato dei servizi di I/T distrettuale il ricorso all'interconnessione diretta non è tale da garantire una totale indipendenza dall'offerta *wholesale* di TI. Questa diviene pertanto necessaria al fine di garantire la concorrenzialità del mercato.

6.3 Proposta di regolamentazione del mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito distrettuale

6.3.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

187. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, in virtù del controllo di infrastrutture di rete difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure*, rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è quindi probabile che Telecom Italia possa rifiutarsi di concludere accordi di interconnessione alla propria rete per la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, di un obbligo di accesso.

188. In particolare, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura all'ingrosso dei servizi di transito distrettuale; ossia dei seguenti servizi di transito: *i*) singolo SGU; *ii*) singolo SGT; *iii*) transito doppio SGU distrettuale (SGD); *iv*) transito SGU-SGT distrettuale (cioè quando i due autocommutatori – SGU e SGT – appartengono al medesimo distretto).

189. Nello schema di provvedimento concernente i mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) relativo al

procedimento avviato con delibera n. 324/08/CONS, l'Autorità ha riscontrato che Telecom Italia continua a disporre di un significativo potere di mercato anche nei mercati della raccolta e della terminazione delle chiamate sulla rete telefonica pubblica fissa. Pertanto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura dei servizi di inoltro distrettuale, ossia dei seguenti servizi di inoltro: *i*) raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale; *ii*) raccolta/terminazione SGT distrettuale (cioè la raccolta/terminazione presso un SGT presente nello stesso distretto dell'SGU di appartenenza del cliente finale).

190. In aggiunta, per assicurare la transizione degli operatori verso il nuovo piano di instradamento di Telecom Italia basato sull'architettura BBN, l'Autorità ritiene che Telecom Italia – nelle more della definizione di *standard* e specifiche tecniche condivise – debba continuare ad offrire i servizi di inoltro e transito distrettuale di cui ai due punti precedenti anche con interconnessione ai nodi della rete BBN in tecnologia IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete.

191. Infine, allo scopo di garantire l'efficacia di questo obbligo, appare altresì opportuno confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornitura dei servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale.

D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete nel mercato della fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D6.1. Tutti gli operatori alternativi rispondenti alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorità in merito all'imposizione a TI dell'obbligo di accesso nel mercato della fornitura dei servizi di I/T distrettuale. In particolare, Fastweb, Tiscali, Welcome e Wind evidenziano la possibilità che TI adotti comportamenti anticompetitivi di *foreclosure* legati alla sua posizione di dominanza ed alla sua integrazione verticale.

D6.2. TI, viceversa, ribadisce che, a suo avviso, il mercato dei servizi di I/T è unico e che non esistono barriere all'entrata; TI ritiene, comunque, che anche nel mercato dei servizi di I/T distrettuale si sia sviluppato un contesto competitivo tale da non richiedere alcuna regolamentazione *ex ante*.

D6.3. Inoltre, TI non condivide l'obbligo di fornitura del servizio con interconnessione in tecnologia IP ai nodi BBN, ma ritiene necessario disporre di *standard* internazionali più consolidati ed attendere l'evoluzione delle attività del Tavolo tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR su tale tema. TI precisa altresì che i nodi BBN attualmente in esercizio sulla rete hanno raggiunto il limite delle loro potenzialità tecniche e che la realizzazione dell'interconnessione in tecnologia IP richiederà l'implementazione di una

piattaforma più evoluta e basata su nodi diversi dagli attuali nodi BBN. Infine, TI evidenzia di non disporre di soluzioni di interconnessione in tecnologia VoIP/IP utilizzabili in un contesto interoperatore.

D6.4. Al riguardo, Fastweb, Wind e Tiscali auspicano che sia esplicitamente previsto in delibera l'obbligo per TI di tenere in massima considerazione – nel formulare la proposta tecnico/economica per l'interconnessione IP – le risultanze che deriveranno dal tavolo tecnico istituito a tal scopo dall'Autorità, per evitare che le modalità attualmente previste nella rete di TI vadano a costituire uno standard *de facto*.

D6.5. Eutelia rileva una criticità legata ai contratti di interconnessione inversa derivante dall'obbligo per l'operatore di destinazione di offrire almeno un punto di interconnessione (PdI) per ciascuna area *gateway* e non per ciascun distretto in cui dispone di numerazioni geografiche aperte all'interconnessione inversa. Eutelia evidenzia, quindi, che TI non ha alcun obbligo ad interconnettersi nel medesimo distretto in cui l'operatore alternativo offre un PdI, ma semplicemente nella medesima area *gateway*. Eutelia, inoltre, osserva che l'operatore di origine non conosce lo specifico PdI tra la rete di TI e quella dell'operatore di destinazione. Per tali ragioni, Eutelia sottolinea che l'operatore di origine, pur consegnando la chiamata ad un qualsiasi impianto SGU afferente al distretto di terminazione, può trovarsi costretto ad acquistare servizi non regolamentati di transito se l'interconnessione inversa tra TI e l'operatore di destinazione avviene in un distretto diverso ed afferente alla stessa area *gateway*, quali, ad esempio, SGU-SGT interdistrettuale intra-AG ed SGT-SGT interdistrettuale intra-AG. Eutelia, pertanto, chiede che: *i*) vengano aggiunti ai servizi regolamentati tutti i transiti intra-AG (qualsiasi SGU-SGT ed SGT-SGU e gli SGT-SGT intra-AG); *ii*) con riferimento ai numeri portati, venga addebitato un transito di “sola commutazione” alla sola condizione che l'operatore di origine indirizzi la chiamata verso l'AG di competenza; *iii*) con riferimento ai numeri nativi, TI pubblichi l'elenco degli impianti da cui TI stessa si interconnette agli operatori alternativi per ciascuna AG, ovvero, in assenza di tale informazione, applichi la stessa disposizione richiesta al punto *ii*).

D6.6. Vodafone chiede che siano mantenuti gli obblighi regolamentari nel mercato dei servizi di I/T di *area gateway* per un periodo transitorio di 24 mesi, in modo da poter osservare l'andamento della concorrenza in questo mercato e garantire agli operatori meno infrastrutturati un passaggio graduale ad un mercato deregolamentato.

D6.7. Infine, BT chiede di riportare nel provvedimento le delibere finali cui va ricondotta la disciplina dei differenti servizi accessori ed, in particolare, la delibera n. 731/09/CONS per i servizi di co-locazione e la delibera finale relativa all'analisi dei mercati dei servizi di raccolta e terminazione, per i servizi di configurazione delle centrali, *kit* di interconnessione e fatturazione conto terzi.

Le valutazioni dell’Autorità

D6.8. Con riferimento all’osservazione di TI riguardo le condizioni concorrenziali del mercato dei servizi di I/T distrettuale, che non giustificano a suo avviso alcuna regolamentazione *ex ante*, l’Autorità rimanda alle proprie valutazioni svolte relativamente alle risposte degli operatori alla domanda n. 3.

D6.9. Per quanto riguarda i commenti degli operatori in relazione all’obbligo imposto a TI di fornire l’interconnessione in tecnologia IP, l’Autorità condivide la necessità di adottare uno *standard* condiviso da tutti gli operatori per il quale si rimanda alle attività del Tavolo tecnico “*Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP*”, avviato sul tema dalla delibera n. 11/06/CIR ed attualmente in corso di svolgimento. Il Tavolo tecnico, infatti, ha per oggetto la definizione di un insieme comune di *standard*, protocolli di segnalazione ed interfacce tecniche, ai fini dell’interconnessione ed interoperabilità per la fornitura dei servizi VoIP. Al riguardo, l’Autorità – come verrà ribadito in seguito, in sede di commenti ai pareri della Commissione europea e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – ritiene che gli esiti del tavolo tecnico costituiscano il punto di partenza fondamentale per incoraggiare una migrazione tempestiva degli operatori verso l’adozione dell’interconnessione in tecnologia IP. Nelle more della conclusione del suddetto Tavolo tecnico, l’Autorità ritiene che sia necessario garantire comunque l’accesso a tale tipologia di interconnessione agli operatori interessati e, per garantire il principio di non discriminazione, considera appropriato imporre a TI l’obbligo di fornire tale servizio secondo le modalità tecniche attualmente impiegate sulla propria rete. Al fine di consentire a TI di recepire le risultanze del Tavolo tecnico, la pubblicazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di interconnessione in tecnologia IP dovrà avvenire a partire dall’Offerta di Riferimento (OIR) 2011.

D6.10. Relativamente alle richieste avanzate da Eutelia circa i rimedi da adottare, l’Autorità, da un alto, evidenzia che: *i)* non può essere accolta la richiesta di regolamentazione dei servizi di transito intra-AG, che per definizione appartengono ad un mercato deregolamentato (mercato dei servizi di I/T nazionale); *ii)* non può considerarsi ragionevole l’applicazione di una tariffa di transito singolo, quando la consegna della chiamata preveda l’utilizzo di più elementi di rete dal momento che “*TI ha diritto alla remunerazione per il servizio di transito dal punto di interconnessione con la rete dell’operatore che consegna la chiamata fino al punto di interconnessione con la rete dell’operatore destinatario della stessa*”.⁴³ Dall’altro lato, l’Autorità reputa opportuno che TI comunichi agli operatori che intendono acquistare servizi di transito – qualora da essi richiesto – i nodi presso i quali sono presenti i propri *link* di interconnessione *reverse* verso ciascun operatore alternativo, al fine di consentire agli

⁴³ Cfr. delibera n. 108/07/CIR “*Controversia Tele 2 S.p.A. / Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto il servizio di transito*”.

OAOs la pianificazione economica nell'acquisto dei servizi di interconnessione e di minimizzare i costi di acquisto del servizio di transito.

D6.11. Con riferimento alla richiesta avanzata da Vodafone di mantenere gli obblighi regolamentari per la fornitura dei servizi di I/T di AG, per un periodo transitorio di 24 mesi, l'Autorità ribadisce quanto già osservato in risposta alle osservazioni degli operatori alla domanda n. 3; in particolare, l'Autorità ritiene che lo scenario competitivo emerso nel corso dell'analisi con riferimento alla fornitura dei servizi di I/T di AG consenta di procedere ad una rimozione immediata dei relativi obblighi regolamentari.

D6.12. Infine, l'Autorità richiama nel provvedimento, all'articolo 14 comma 3, le delibere finali cui va ricondotta la disciplina dei differenti servizi accessori.

6.3.2. Obbligo di trasparenza

192. L'Autorità ritiene che, al fine di garantire agli operatori alternativi informazioni economiche, tecniche e procedurali, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso, Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nella fornitura all'ingrosso dei servizi di inoltro e transito distrettuale (elencati nei precedenti punti nn. 188 - 191), ai sensi dell'articolo 46 del Codice. Tale obbligo mira ad evitare che Telecom Italia possa sfruttare l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali connesse a tali servizi ed utilizzarle a proprio vantaggio.

193. L'obbligo di trasparenza, inoltre, consente la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo successivo, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

194. In particolare, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento per i servizi di inoltro e transito distrettuale.

195. Tale offerta, di validità annuale, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità e dovrà contenere condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate, nonché modalità di fornitura garantite da adeguate penali.

196. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve predisporre *Service Level Agreement* (SLA) contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza nel mercato della fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D7.1. Tutti gli operatori alternativi rispondenti alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorità ed evidenziano che l'obbligo di trasparenza, da un lato, consente agli operatori alternativi di conoscere in anticipo le condizioni dell'offerta di TI al fine di pianificare correttamente le proprie attività commerciali e, dall'altro lato, evita l'utilizzo, da parte dell'operatore dominante, di informazioni tecniche e commerciali privilegiate al fine di ostacolare la concorrenza nel mercato. Inoltre, Vodafone chiede che l'obbligo di pubblicazione di un'Offerta di Riferimento annuale sia esteso, per un periodo transitorio di 24 mesi, anche ai servizi di I/T di *area gateway*.

D7.2. Viceversa, TI non condivide l'orientamento dell'Autorità in quanto considera che il mercato non sia suscettibile di regolamentazione *ex ante*. TI chiede che, in caso di conferma della regolamentazione del mercato, sia rimosso l'obbligo di pubblicare i tempi di disponibilità annua nel documento di *SLA*, in quanto ritiene che non sia coerente con quanto previsto per le altre Offerte di Riferimento e che non sia riconducibile ad una specificità dei servizi trattati in questo mercato. In via subordinata, qualora tale obbligo fosse confermato, TI chiede che siano fornite le linee guida di dettaglio necessarie per renderlo attuativo. Al riguardo, invece, Fastweb, Wind e Tiscali ritengono opportuno inserire la disponibilità del servizio offerto tra i parametri da includere nell'Offerta di Riferimento e che il relativo valore fornito alle divisioni interne di TI sia reso disponibile anche agli altri operatori nel rispetto dell'obbligo di non discriminazione. Inoltre, Vodafone rileva che le condizioni di *provisioning* ed *assurance* dei servizi di I/T distrettuale e di I/T di *area gateway* (questi ultimi per un periodo transitorio di 24 mesi) praticate da TI agli operatori alternativi dovrebbero essere migliorative rispetto a quelle garantite internamente, al fine di assicurare una competizione equa nel mercato.

D7.3. BT ritiene che l'obbligo di trasparenza debba essere attuato anche nei confronti dei *transfer charges* al fine di garantire la trasparenza delle informazioni relative alle condizioni praticate ai servizi intermedi acquistati dalle Direzioni Commerciali dell'operatore SMP.

D7.4. Fastweb, Wind e Tiscali ritengono necessario che le informazioni sulla reportistica relativa alle condizioni di fornitura dei servizi *wholesale* siano rese pubbliche oltre che inviate all'Autorità.

Le valutazioni dell'Autorità

D7.5. Come già argomentato precedentemente ai punti D3.13 e D6.11, l'Autorità non considera giustificabile l'estensione – per un periodo transitorio di 24 mesi – dell'obbligo di trasparenza, ed in generale degli altri obblighi regolamentari, anche ai servizi di I/T di *area gateway*, viste le condizioni competitive riscontrate nel relativo mercato rilevante.

D7.6. L'Autorità conferma il proprio orientamento di inserire i tempi di disponibilità annua del servizio offerto tra i parametri da riportare all'interno degli *SLA*. L'Autorità

osserva, infatti, che il parametro di disponibilità annua costituisce un importante elemento per la verifica dell'obbligo di non discriminazione e che, per tale ragione, esso è stato già richiesto per la fornitura dei servizi di interconnessione dalla delibera n. 417/06/CONS, nonché per la fornitura degli altri servizi *wholesale* regolamentati.⁴⁴ L'Autorità ritiene altresì corretto imporre che i tempi di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità annua dei servizi in esame forniti da TI agli operatori alternativi siano almeno equivalenti a quelli garantiti internamente, per le ragioni illustrate successivamente nei punti D8.11 e seguenti, relativi alle osservazioni degli operatori in merito all'obbligo di non discriminazione. Infine, in relazione alla richiesta di TI di avere le linee guida di dettaglio per rendere attuativo l'obbligo di pubblicazione di tale parametro, l'Autorità ribadisce che un'analoga disposizione era già contenuta nella delibera n. 417/06/CONS all'articolo 10 comma 3 e che, in ogni caso, il tema potrà essere approfondito maggiormente nell'ambito del procedimento di valutazione dell'Offerta di Riferimento.

D7.7. Con riferimento alla richiesta formulata da BT di imporre la pubblicazione dei *transfer charge*, al fine di garantire la massima trasparenza, l'Autorità evidenzia che, ai sensi di quanto riportato negli articoli 10, comma 3, e 13, comma 5, del presente provvedimento, saranno resi pubblici i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato di sintesi del mercato dei servizi di I/T distrettuale certificati dal Revisore, che riportano al loro interno i *transfer charge* relativi alla fornitura interna dei servizi in esame.

D7.8. Infine, in merito alla reportistica relativa alle condizioni di fornitura dei servizi *wholesale*, l'Autorità, in coerenza con quanto disposto nelle delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS⁴⁵ – relative ai servizi di accesso all'ingrosso e di linee affittate all'ingrosso – conferma il proprio orientamento di imporre la sola presentazione di tali informazioni all'Autorità e non anche la pubblicità a terzi.

6.3.3. Obbligo di non discriminazione

197. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, anche se sottoposta ad un obbligo di accesso, possa sfruttare la propria condizione di operatore dominante nei mercati all'ingrosso dei servizi di inoltro e transito distrettuale, nonché la sua integrazione nei mercati a valle dei servizi telefonici, al fine di ostacolare la competizione in questi ultimi, agendo tanto sulle condizioni economiche quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura.

198. Per garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con Telecom Italia sul mercato in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level*

⁴⁴ Cfr. delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS.

⁴⁵ Cfr. articolo 55 comma 6 della delibera n. 731/09/CONS ed articolo 16 comma 3 della delibera n. 2/10/CONS.

playing field tra gli stessi e l'*incumbent*. A tal fine, è necessario che l'accesso ai servizi di inoltro e transito in esame sia fornito in modo non discriminatorio. Telecom Italia deve, infatti, offrire agli operatori alternativi il servizio all'ingrosso alle stesse condizioni economiche e tecniche a cui fornisce il medesimo servizio alle proprie divisioni interne. In particolare, Telecom Italia deve condividere con gli operatori alternativi tutte le informazioni necessarie relative alle infrastrutture utilizzate ed applicare le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura dei servizi, affinché si eviti che Telecom Italia possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale. Le Offerte di Riferimento ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

199. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione in aggiunta all'obbligo di accesso, sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e sia giustificata. In base a tale obbligo, Telecom Italia deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

200. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società collegate o controllate, al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve fornire i servizi all'ingrosso in esame mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da Telecom Italia ai clienti finali, quest'ultima dovrà garantire nel mercato all'ingrosso tempi di *provisioning* e *assurance* coerenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

201. Al fine di rafforzare le garanzie di non discriminazione, l'Autorità ritiene altresì opportuno ribadire l'obbligo di separazione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995, già presente nella regolamentazione precedente.

202. Inoltre, per consentire la verifica del rispetto del principio di non discriminazione, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia presenti all'Autorità su base semestrale una adeguata reportistica recante i volumi, i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei servizi di inoltro e transito distrettuale, e dei servizi accessori, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di non discriminazione nel mercato della fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D8.1. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica, ad eccezione di TI, condividono l'imposizione a quest'ultima dell'obbligo di non discriminazione, in quanto strumentale alla creazione di un effettivo *level playing field* tra tutti gli attori del mercato, ed alcuni di essi formulano delle osservazioni al riguardo.

D8.2. TI non condivide l'orientamento dell'Autorità in quanto ritiene che il mercato dei servizi di I/T distrettuale sia competitivo. In ogni caso, TI evidenzia che, qualora l'Autorità intenda confermare l'obbligo di non discriminazione, la data di comunicazione degli accordi interni non può coincidere con la data di comunicazione di tutte le OIR relative all'anno successivo, a causa dell'onerosità attinente alla predisposizione e comunicazione di entrambi i documenti. Inoltre, TI osserva che – in linea con quanto già affermato nell'ambito dei lavori del Tavolo di monitoraggio degli Impegni approvati con delibera n. 718/08/CONS – la presentazione degli accordi entro il 31 ottobre di ogni anno pone difficoltà applicative con particolare riferimento alla definizione di prezzi equivalenti, considerata l'indisponibilità al 31 ottobre di dati di contabilità regolatoria temporalmente coerenti con i prezzi dell'OIR, nonché la necessità di presentare ulteriormente gli accordi dopo l'approvazione dell'OIR. Pertanto, TI ritiene di poter presentare per il 31 ottobre di ciascun anno solo un "format di accordo" e, per quanto concerne la definizione degli aspetti applicativi di tale disposizione, chiede di rimandare agli esiti del Tavolo di monitoraggio degli Impegni. Al riguardo, invece, Fastweb, Tiscali e Wind chiedono che i contratti interni di fornitura siano resi pubblici sia in fase di proposta da parte di Telecom Italia, sia a valle della loro approvazione, analogamente a quanto previsto per le OIR.

D8.3. Sempre con riferimento agli accordi interni di TI, le società BT, Fastweb, Tiscali e Wind ritengono che essi debbano prevedere le stesse condizioni tecnico-economiche previste nell'OIR e, in particolare, che i prezzi di cessione interna debbano essere coincidenti, e non meramente equivalenti, a quelli di cessione esterna riportati nell'OIR.

D8.4. In merito ai tempi di *provisioning* e di *assurance*, le società BT, Fastweb, Tiscali, Vodafone e Wind ritengono che non sia sufficiente che tali tempi siano coerenti, ma che essi debbano essere migliorativi rispetto ai tempi applicati da TI alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio. Fastweb, Tiscali e Wind osservano, inoltre, che la stessa disposizione debba valere anche per il parametro di disponibilità annua del servizio offerto.

D8.5. In relazione alla reportistica prevista dall'articolo 16, commi 2 e 3, per la verifica della non discriminazione, BT chiede che nella tabella comparativa degli indicatori di

qualità sia data evidenza del 100% dei tempi effettivamente impiegati e non solo del 95° percentile e che, in ogni caso, l'Autorità svolga un'attività di armonizzazione della reportistica che TI è tenuta produrre per la fornitura di tutti i servizi per i quali essa ha SMP.

D8.6. Fastweb, Tiscali e Wind evidenziano che l'assenza di informazione circa i piani di instradamento di TI genera un'incertezza sulla gestione del traffico da parte degli operatori alternativi e, conseguentemente, maggiori costi del servizio di transito, spesso addebitabili a inefficienze di TI nella gestione delle proprie interconnessioni. Pertanto, non ravvedendo particolari esigenze di riservatezza e/o sensibilità commerciale tali da giustificare la non divulgazione di simili informazioni, essi ritengono che la mancata previsione di obblighi in capo a TI di dare evidenza dei propri piani di instradamento risulti in contrasto con il principio di non discriminazione.

D8.7. Inoltre, TI non ritiene necessario confermare l'obbligo di separazione amministrativa in quanto considera ampiamente rispondente agli obblighi di non discriminazione i *remedies* previsti per la separazione contabile e la contabilità dei costi, unitamente alle previsioni di introduzione dei meccanismi di *transfer charge* al prezzo e dei contratti interni per la fornitura dei servizi alle divisioni commerciali. Al riguardo, invece, le società Fastweb, Tiscali e Wind evidenziano la necessità di confermare esplicitamente l'obbligo di separazione amministrativa e di declinarne le condizioni attuative.

D8.8. Infine, Vodafone chiede che l'obbligo di non discriminazione sia esteso, per un periodo transitorio di 24 mesi, anche alla fornitura dei servizi di transito di area *gateway*.

Le valutazioni dell'Autorità

D8.9. Con riferimento all'osservazione di TI circa la concorrenzialità del mercato dei servizi di I/T distrettuale, l'Autorità rimanda alle proprie valutazioni già espresse in relazione alle domande nn. 4 e 5.

D8.10. In merito alla data di comunicazione degli accordi interni, l'Autorità osserva che gli accordi interni presentati il 31 ottobre di ciascun anno, e riferiti all'anno successivo, non possono contenere le condizioni economiche definitive, che dipendono dal processo di approvazione delle corrispondenti Offerte di Riferimento. I prezzi di trasferimento interno dovranno dunque essere aggiornati dopo le approvazioni delle relative Offerte di Riferimento, al fine di garantire che TI pratichi prezzi di cessione interna equivalenti a quelli riportati nelle OIR approvate.

D8.11. Per quanto riguarda la richiesta formulata da alcuni operatori di disporre che gli accordi interni di TI contengano le stesse condizioni tecnico-economiche previste nell'OIR, nonché di avere tempi di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità annua migliorativi rispetto ai medesimi tempi garantiti da TI alle proprie divisioni commerciali, l'Autorità osserva che il principio di non discriminazione impone l'equivalenza delle condizioni competitive di tutti gli operatori. In tal senso, il presente

provvedimento all'articolo 9 comma 2 – in linea anche con quanto disposto dalla delibera n. 731/09/CONS per i servizi di accesso all'ingrosso⁴⁶ – dispone che, per la fornitura dei servizi di I/T distrettuale, TI applichi condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti.

D8.12. Con riferimento alle condizioni economiche, il principio di non discriminazione implica che ogni qualvolta il servizio di TI fornito internamente sia identico a quello fornito esternamente i prezzi praticati da TI agli operatori alternativi devono essere identici a quelli praticati alle proprie divisioni commerciali (articolo 9 comma 3 del presente provvedimento), al fine di garantire che le condizioni economiche praticate da TI ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Tuttavia, qualora non vi sia una perfetta corrispondenza tra il servizio fornito internamente e quello venduto agli operatori alternativi, il principio di equivalenza è garantito dall'obbligo per TI – imposto dall'articolo 20 comma 2 – di presentare un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente, nel quale siano illustrate eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse diversi per la fornitura esterna e per la fornitura interna.

D8.13. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, il principio di non discriminazione si traduce nell'obbligo per TI di fornire i servizi mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega per l'offerta dei servizi alle proprie divisioni commerciali e alle società controllate, collegate e controllanti. Per una maggiore certezza regolamentare – ed in coerenza con quanto disposto per i servizi di accesso all'ingrosso⁴⁷ – l'Autorità esplicita il principio di equivalenza per le condizioni tecniche di fornitura nella nuova formulazione dell'articolo relativo alle condizioni generali dell'obbligo di non discriminazione (articolo 9 comma 4).

D8.14. Per l'insieme delle considerazioni esposte ai punti precedenti, l'Autorità non condivide l'osservazione di alcuni operatori secondo cui TI debba garantire agli OAO tempi di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità annua migliorativi rispetto ai medesimi tempi garantiti alle proprie divisioni interne, e considera invece giustificato imporre che siano almeno equivalenti. Pertanto, per una maggiore chiarezza espositiva e coerenza terminologica con la delibera n. 731/09/CONS⁴⁸, sono stati riformulati gli articoli 9 comma 5 e 16 comma 1 lettera b.

D8.15. In relazione alla richiesta formulata da BT di disporre che la reportistica semestrale dia evidenza del 100% dei tempi effettivamente impiegati, al fine della verifica dell'obbligo di non discriminazione, l'Autorità ritiene che il dettaglio parziale del 95° percentile sia sufficiente e proporzionato, oltre che coerente – così come

⁴⁶ Cfr. delibera n. 731/09/CONS, articolo 7 comma 2.

⁴⁷ Cfr. delibera n. 731/09/CONS, articolo 7 comma 4.

⁴⁸ Cfr. delibera n. 731/09/CONS, punto D.49 ed articoli 7 comma 5 e 55 comma 1 lettera b.

auspicato dallo stesso operatore – con quanto disposto dalla delibera n. 731/09/CONS per la reportistica relativa ai servizi di accesso all'ingrosso.

D8.16. Come già argomentato al punto D6.10 – al fine di garantire maggiore certezza agli operatori alternativi sulla gestione del proprio traffico e, conseguentemente, maggiore consapevolezza dei servizi di interconnessione che essi acquistano da TI – l'Autorità reputa opportuno che TI comunichi agli operatori che intendono acquistare servizi di transito, qualora da essi richiesto, i nodi presso i quali sono presenti i propri *link* di interconnessione *reverse* verso ciascun operatore alternativo. Invece, l'Autorità non considera proporzionato e giustificato l'obbligo per TI di comunicare i propri piani di instradamento, in quanto si tratta di informazioni strettamente legate alle politiche interne aziendali e non necessarie al fine di garantire un'equa competizione sul mercato.

D8.17. In merito all'obbligo di separazione amministrativa, l'Autorità non condivide l'osservazione di TI, in quanto considera tale obbligo essenziale per rafforzare le garanzie di non discriminazione, ed evidenzia che l'articolo 16 comma 1 – lettere c, d ed e – del presente provvedimento disciplina le condizioni attuative di tale obbligo.

D8.18. Infine, con riferimento alla richiesta di Vodafone di estendere l'obbligo di non discriminazione, per un periodo transitorio di 24 mesi, anche alla fornitura dei servizi di transito di area *gateway*, si rimanda a quanto argomentato al punto D6.11.

6.3.4. Obbligo di separazione contabile

203. L'Autorità ritiene che gli effetti anticompetitivi derivanti dall'integrazione verticale di Telecom Italia possano essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per ogni mercato dei diversi livelli della catena produttiva, e per ogni servizio ad esso appartenente, nei quali la stessa Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato.

204. Per questa ragione, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 48 del Codice ritiene opportuno imporre a Telecom Italia, per il mercato rilevante dei servizi di inoltro e transito distrettuale l'obbligo di separazione contabile, in base al quale Telecom Italia deve rendere trasparenti i prezzi del servizio all'ingrosso venduto ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*) derivanti dall'autoproduzione di servizi equivalenti ai servizi regolamentati venduti agli altri operatori.

205. L'obbligo di separazione contabile permette la verifica dell'obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, della non sussistenza di sussidi incrociati tra i servizi.

206. L'attuazione dell'obbligo di separazione contabile presuppone la definizione del perimetro impiantistico del mercato. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio fornito all'esterno o internamente, e di calcolare i relativi costi di rete. A questi ultimi, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno aggiunti gli ammortamenti, i costi del personale e tutti gli altri costi

riconducibili al servizio, compreso il costo del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* - WACC).

207. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita e dalla fornitura interna del servizio e, nel Rendiconto del Capitale Impiegato, le attività e le passività pertinenti (vedi *infra* contabilità dei costi).

208. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, Telecom Italia, nel Conto Economico di sintesi del mercato in esame, e nei Conti Economici relativi a ciascun servizio ad esso appartenente, deve dare evidenza dei trasferimenti interni attraverso l'iscrizione in contabilità di poste figurative (*transfer charge*) che rappresentano i ricavi conseguiti dalla fornitura interna (o autoproduzione) dei servizi in esame. A tali poste corrispondono i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di inoltro e transito distrettuale dai mercati a valle della catena produttiva (servizi di traffico vocale al dettaglio).

209. Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, in base all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nel Conto Economico di sintesi del mercato, e nei Conti Economici relativi a ciascun servizio ad esso appartenente, dia evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei servizi di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori.

210. L'Autorità, inoltre, ritiene opportuno che Telecom Italia dia evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente che per quelli forniti all'esterno, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione. A tal riguardo, si osserva che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento.

D9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di separazione contabile nel mercato della fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D9.1. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica sono favorevoli all'imposizione dell'obbligo di separazione contabile in capo a TI, ad eccezione di quest'ultima che sostiene che il mercato dei servizi di I/T distrettuale sia competitivo.

D9.2. TI ritiene che, qualora l'Autorità intenda comunque confermare l'obbligo di separazione contabile, nella contabilità non debba figurare il dettaglio dei *transfer charge* verso il servizio *retail* di traffico internazionale (mercati *ex 4* ed *ex 6*), in quanto, ai sensi della delibera n. 578/09/CONS, i relativi mercati non sono più regolamentati. TI

ritiene, inoltre, che il provvedimento debba tenere conto delle conclusioni dell'analisi dei mercati dei servizi al dettaglio di traffico nazionale (mercati *ex 3* ed *ex 5*), ancora in corso di svolgimento. TI, pertanto, comunica che intende fornire solo i *transfer charge* aggregati relativi ai servizi telefonici al dettaglio non regolamentati.

D9.3. Al contrario, le società Fastweb, Tiscali e Wind ritengono che l'elenco dei trasferimenti interni previsti dal provvedimento non sia esaustivo e che – ai fini di una più efficace attività di verifica dei costi di TI e del principio di non discriminazione – sia necessario prevedere il dettaglio separato di ognuno dei *transfer charge* elencati nel provvedimento sia per il mercato residenziale che per il mercato non residenziale, in coerenza con quanto previsto dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 731/09/CONS sui mercati dell'accesso.

D9.4. Vodafone evidenzia la mancata previsione dell'obbligo di pubblicazione dei *transfer charge* e chiede, pertanto, di inserire nel provvedimento una norma in tal senso al fine di garantire al mercato la massima trasparenza. Vodafone ritiene, altresì, che lo schema di provvedimento non indichi in maniera sufficientemente esplicita che l'OIR con cui confrontare le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente debba essere quella in corso di applicazione e chiede, quindi, di specificare che i prezzi dei *transfer charge* per l'anno di riferimento devono coincidere con i prezzi dell'OIR dello stesso anno.

D9.5. Sempre con riferimento ai *transfer charge*, TI ritiene che l'implementazione dei *transfer charge* “a prezzi equivalenti” debba intendersi in sostituzione dell'attuale rappresentazione “al costo”, al fine di garantire l'univocità dei risultati ed evitare fuorvianti doppie rappresentazioni (al prezzo e al costo).

D9.6. Fastweb, Tiscali e Wind osservano che lo schema di provvedimento non prevede alcun valore per la determinazione del WACC e chiedono di specificare che il WACC sia definito nell'ambito del tavolo tecnico che si costituirà per la creazione del modello di costo volto alla determinazione dei prezzi dei servizi di raccolta e terminazione di TI, previsto dalla delibera n. 704/09/CONS.

D9.7. Per quanto riguarda i tempi di implementazione della Contabilità Regolatoria, TI chiede di prevedere esclusivamente l'obbligo di adeguare la propria contabilità alle disposizioni contenute nel presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2011, e non anche l'obbligo di affiancare per l'anno 2010 alla contabilità redatta secondo la normativa precedente, soggetta a revisione, una contabilità che recepisca in via sperimentale le nuove disposizioni. Al riguardo, TI evidenzia che per adempiere compiutamente agli obblighi contabili riferiti ad un determinato esercizio è necessario che i relativi processi e sistemi siano a regime a partire dall'inizio dell'anno di riferimento.

D9.8. Con riferimento ai dati e formati contabili riportati nell'allegato B1 del testo sottoposto a consultazione (corrispondente all'allegato A al presente provvedimento), BT chiede di recepire, laddove applicabili, i criteri in materia di separazione contabile e

contabilità dei costi stabiliti dalla delibera n. 417/06/CONS. In particolare, BT chiede di aggiungere la tabella 1 dell'allegato B alla delibera n. 417/06/CONS, contenente i coefficienti di utilizzo degli elementi funzionali da parte dei servizi, relativi ai servizi realizzati sia sulla rete tradizionale sia sulla rete BBN con interconnessione IP. BT rileva, inoltre, che la tabella recante “*Costi/Prezzi di trasferimento interni per servizi di trasporto end-to-end in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete*” differisce ingiustificatamente dalla corrispondente tabella riportata nella delibera n. 417/06/CONS, in quanto riporta i servizi di traffico distrettuale in luogo dei servizi di traffico locale e nazionale.

D9.9. Infine, Vodafone chiede – coerentemente con quanto osservato in merito agli altri obblighi – che l'obbligo di separazione contabile sia esteso, per un periodo transitorio di 24 mesi, anche alla fornitura dei servizi di transito di area *gateway*.

Le valutazioni dell'Autorità

D9.10. Per quanto riguarda l'osservazione di TI secondo cui nella contabilità regolatoria dovrebbe figurare solo il *transfer charge* aggregato relativo ai servizi telefonici al dettaglio non regolamentati, l'Autorità osserva che – in base al considerando 5 della Raccomandazione CE sulla separazione contabile e la contabilità dei costi⁴⁹ – le ANR, al fine di garantire la coerenza dei dati, possono estendere l'obbligo di contabilità separata gravante su uno o più mercati nei quali l'operatore è notificato anche a singoli mercati in cui l'operatore non detiene significativo potere di mercato. L'Autorità conferma, pertanto, che TI, nel Conto Economico di ciascuno dei servizi di inoltro e transito distrettuale, è tenuta ad evidenziare i *transfer charge* relativi ai servizi *retail* con il livello di dettaglio riportato all'articolo 17 della proposta di provvedimento sottoposta a consultazione.

D9.11. L'Autorità non ritiene necessario accogliere la richiesta avanzata da Fastweb, Tiscali e Wind, secondo cui la contabilità regolatoria dovrebbe fornire evidenza separata dei *transfer charge* per i servizi residenziali e per quelli non residenziali, in quanto ritiene che il livello di dettaglio come previsto all'articolo 17 della proposta di provvedimento sottoposta a consultazione sia sufficiente per la verifica del rispetto del principio di non discriminazione.

D9.12. Per quanto concerne la richiesta avanzata da Vodafone relativa all'obbligo di pubblicazione dei *transfer charge*, si rimanda a quanto osservato al punto D7.7, in risposta ad una analoga richiesta avanzata da BT. Contrariamente a quanto sostenuto da Vodafone, l'Autorità ritiene che dallo schema di provvedimento sia chiaro che i prezzi dei *transfer charge* per l'anno di riferimento devono coincidere con i prezzi dell'OIR relativa allo stesso anno.

⁴⁹ Raccomandazione 2005/698/CE, del 19 settembre 2005.

D9.13. L’Autorità concorda con TI sul fatto che la determinazione dei *transfer charge* “a prezzi equivalenti” debba intendersi in sostituzione dell’attuale rappresentazione “al costo”.

D9.14. Per quanto concerne la richiesta avanzata da Fastweb, Tiscali e Wind di definire il WACC nell’ambito del modello di costo volto alla determinazione dei prezzi dei servizi di raccolta e terminazione di TI, previsto dalla delibera n. 704/09/CONS, si rappresenta che l’Autorità – come indicato anche nell’allegato C alla delibera n. 121/10/CONS – ritiene opportuno che il valore del WACC che sarà adottato per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso si applichi in futuro anche per i servizi oggetto del presente provvedimento.

D9.15. L’Autorità reputa di non poter accogliere la richiesta di TI di prevedere esclusivamente l’obbligo di adeguare la propria contabilità alle disposizioni contenute nel presente provvedimento a partire dall’esercizio contabile 2011, in quanto l’ulteriore obbligo previsto dall’articolo 13 comma 3, di affiancare per l’anno 2010 alla contabilità redatta secondo la normativa precedente una contabilità che recepisca in via sperimentale le nuove disposizioni, è stato imposto proprio al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema contabile.

D9.16. L’Autorità ritiene di non dover accogliere la richiesta di BT di recepire i criteri di contabilità previsti dalla delibera n. 417/06/CONS, in quanto le disposizioni contabili introdotte dal nuovo ciclo di analisi di mercato garantiscono di ottenere l’evidenza dei costi sottostanti ai servizi a partire dagli elementi di rete ed i relativi fattori di utilizzo. Il principio di non discriminazione viene invece ad essere verificato utilizzando i *transfer charge* al prezzo, i cui algoritmi di valutazione dovranno tener conto degli elementi funzionali necessari alla realizzazione di servizi equivalenti forniti internamente ed esternamente. L’Autorità, invece, condivide la richiesta di BT di inserire il dettaglio dei servizi di traffico nazionale nella tabella dell’allegato A al presente provvedimento (corrispondente all’allegato B1 del testo sottoposto a consultazione).

D9.17. Quanto alla richiesta di Vodafone di estensione dell’obbligo di separazione contabile anche alla fornitura dei servizi di transito di area *gateway*, per un periodo transitorio di 24 mesi, l’Autorità rimanda a quanto osservato al punto D6.11.

6.3.5. Obblighi in materia di controllo dei prezzi

211. L’analisi svolta ha identificato Telecom Italia quale operatore che detiene un significativo potere di mercato nella fornitura all’ingrosso di servizi di inoltro e transito distrettuale. L’assenza di una effettiva concorrenza in tale mercato potrebbe far sì che l’operatore dominante pratici prezzi eccessivamente elevati ovvero comprimi i margini a danno dell’utenza finale. L’Autorità, al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, ritiene opportuno, ai sensi dell’articolo 50 del Codice, imporre a Telecom Italia un obbligo di controllo dei prezzi nel mercato esaminato.

212. Poiché Telecom Italia fornisce i servizi di transito distrettuale anche in modo congiunto ai servizi di raccolta e terminazione (inoltro), esiste una forte relazione tra i servizi in esame ed il servizio di raccolta/terminazione di Telecom Italia (ai vari livelli di rete).

213. Pertanto, nell'implementazione dell'obbligo di controllo dei prezzi, si rende necessario garantire la massima coerenza con quanto previsto nell'ambito del procedimento di analisi dei mercati della raccolta e terminazione avviato con delibera n. 324/08/CONS. Nell'ambito del suddetto procedimento, in linea con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella Raccomandazione 2009/396/CE⁵⁰ ed in continuità con quanto stabilito nella delibera n. 251/08/CONS⁵¹, l'Autorità prevede di adottare un meccanismo di controllo dei prezzi di terminazione per gli anni 2011-2012, per tutti gli operatori di rete fissa notificati, basato sulle risultanze di un modello BU LRIC, che l'Autorità stessa predisporrà nel corso del 2010, anche avvalendosi di un consulente esterno.

214. In virtù delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che affinché il meccanismo di controllo dei prezzi per i servizi di I/T distrettuale di Telecom Italia sia coerente con quello relativo ai servizi di raccolta/terminazione, i prezzi dei servizi di I/T distrettuale per gli anni 2011 e 2012, deriveranno dalle risultanze del modello BU-LRIC che sarà utilizzato per il calcolo dei prezzi di raccolta e terminazione.

215. Per l'anno 2010, invece, in virtù della necessità di garantire comunque la transizione verso l'applicazione di una metodologia a costi incrementali di lungo periodo, l'Autorità ritiene appropriato che i prezzi dei servizi di I/T distrettuale di Telecom Italia siano fissati sulla base delle evidenze contabili disponibili, ad un livello di costi efficienti, ed in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di euro al minuto (fissato dalla delibera n. 251/08/CONS) per il servizio di interconnessione a livello di singolo SGT. Inoltre, considerata l'avvenuta pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010 in data 30 ottobre 2009 – come previsto dalla regolamentazione vigente – e la necessità di fornire nell'immediato la massima certezza regolamentare al mercato, l'Autorità ritiene opportuno fornire già nel presente provvedimento i prezzi dei servizi appartenenti al mercato in esame, nel rispetto dei criteri appena esposti.

216. In tal senso, l'Autorità ha effettuato le valutazioni in merito ai costi dei servizi a traffico per l'anno 2010 sulla base dei dati di contabilità Regolatoria del 2007, ossia l'ultima contabilità certificata. Con riferimento ai volumi, allo scopo di garantire la transizione verso l'applicazione di una metodologia dei costi incrementali prospettici di

⁵⁰ Cfr. Raccomandazione 2009/396/CE sulla determinazione delle tariffe di terminazione nelle reti fisse e mobili, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 124 del 20 maggio 2009.

⁵¹ L'Autorità, con la delibera n. 251/08/CONS, ha stabilito che la simmetria nei prezzi di terminazione dovrà essere realizzata dal 1° luglio 2010 ad un valore non superiore a 0,57 centesimi di euro al minuto; per Telecom Italia – ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della delibera n. 251/08/CONS – tale prezzo si riferisce al valore massimo della tariffa di interconnessione a livello di singolo SGT (ottenuto come media tra tariffa *peak* ed *off-peak*).

lungo periodo dell'operatore efficiente, l'Autorità ha ritenuto opportuno stimare i volumi prossimi a quelli di un utilizzo efficiente della rete, sulla base dei dati forniti nel corso degli ultimi anni da Telecom Italia. Nell'ambito di tali valutazioni, l'Autorità ha inoltre stimato il valore della tariffa di interconnessione a livello di singolo SGT della rete di Telecom Italia, riscontrando una sostanziale coerenza con il valore di 0,57 centesimi di euro al minuto, già stabilito dalla delibera n. 251/08/CONS.

217. Infine, l'Autorità rileva che, a seguito dell'evoluzione delle architetture di rete nonché dell'andamento dei volumi di traffico, il rischio di saturazione della rete nelle ore di punta si è significativamente ridotto. Di conseguenza, sono venute meno le condizioni che rendevano necessario, da parte del gestore della rete, favorire una distribuzione oraria uniforme dei volumi di traffico utilizzando la leva del prezzo. Pertanto, l'Autorità ritiene che non sia più necessario distinguere i prezzi dei servizi di I/T distrettuale in fasce di picco e fuori picco.

6.3.6. Obblighi in materia di contabilità dei costi

218. L'Autorità, per verificare il rispetto da parte di Telecom Italia degli obblighi di controllo dei prezzi imposti nel mercato in esame, deve avere evidenza dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale.

219. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, ai sensi dell'articolo 50 del Codice, imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per il mercato esaminato e per ogni singolo servizio ad esso appartenente.

220. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete ed, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni sul tasso di sostituzione delle attività, sul livello di manutenzione della rete e, quindi, sulla qualità dei servizi offerti.

221. Il calcolo del costo dei servizi è effettuato attribuendo a ciascuno di essi, in primo luogo, i costi direttamente causati dalla loro fornitura e quei costi per cui tale attribuzione è possibile, in via indiretta attraverso un *driver* di costo. Al costo unitario così determinato viene poi applicata una maggiorazione (*mark-up*) attraverso la quale il servizio partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un *driver* di costo) al servizio considerato. Infatti, in un'ottica di efficienza economica, tutti i servizi forniti da un operatore multi-prodotto sono chiamati a contribuire al recupero dei costi comuni. I principali metodi per il calcolo del *mark-up* volto al recupero dei costi comuni sono

l'*Equal Proportionate Mark-Up* (EPMU) e l'applicazione dei prezzi alla *Ramsey* (*Ramsey Pricing*).⁵²

222. Inoltre, secondo l'Autorità, in base all'obbligo di contabilità dei costi, il Conto Economico di ciascun servizio dovrebbe evidenziare: a) i ricavi conseguiti dalla fornitura esterna dei servizi, ad altri operatori; b) i ricavi figurativi (*transfer charge*) derivanti dalla cessione interna dei servizi ed i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio. Questi ultimi dovrebbero essere distinti in ammortamenti, personale e costi esterni (con l'indicazione delle quote eventualmente versate ad altri operatori). I conti economici dovrebbero riportare tra gli ammortamenti il dettaglio separato degli aggiustamenti necessari per il passaggio dai costi storici ai costi correnti (aggiustamenti CCA).

223. Per quanto riguarda i Rendiconti del Capitale Impiegato, l'Autorità ritiene che essi debbano riportare il totale delle attività relative a ciascun servizio, suddivise in attività correnti ed attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti) ed il totale delle passività relative a ciascun servizio, suddivise in passività correnti e passività non correnti. Inoltre, il Rendiconto del Capitale Impiegato di ciascun servizio dovrebbe indicare la redditività del capitale ed i relativi aggiustamenti CCA.

224. L'Autorità ritiene, infine, che Telecom Italia debba presentare, congiuntamente alle scritture contabili, prospetti di dettaglio che documentino la formazione dei costi unitari di ciascun servizio, sulla base dei costi pertinenti e delle quantità prodotte. A tal fine, Telecom Italia dovrebbe individuare i centri di costo e le attività elementari necessari alla produzione dei servizi venduti esternamente o forniti internamente. Successivamente, attraverso opportune matrici di coefficienti di utilizzo, Telecom Italia dovrebbe procedere al calcolo dei prezzi unitari dei servizi forniti internamente e venduti esternamente. Nei casi in cui il medesimo centro di costo/attività elementare concorre alla fornitura di servizi i cui prezzi sono fissati con modalità differenti, Telecom Italia, per ciascun centro di costo/unità elementare, deve fornire tutte le informazioni necessarie alla valorizzazione del servizio nelle sue diverse modalità di offerta. Le informazioni contabili da rendere disponibili al pubblico a valle del processo di revisione sono individuate dall'Autorità.

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia gli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi nel mercato della fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

⁵² Per un dettaglio delle due metodologie si rimanda alla delibera n. 525/09/CONS, par. 90 dell'Allegato B.

Le osservazioni degli operatori

D10.1. Tutti gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica sono favorevoli all'imposizione in capo a TI degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi, ad eccezione di quest'ultima che – analogamente a quanto espresso in merito agli altri obblighi – non condivide l'orientamento dell'Autorità in quanto sostiene che il mercato dei servizi di I/T distrettuale sia competitivo.

D10.2. TI afferma comunque di condividere, qualora l'Autorità confermi l'obbligo di controllo dei prezzi, la definizione dei prezzi dei servizi di I/T distrettuale sulla base del modello *Bottom-Up* LRIC (BU-LRIC) che sarà realizzato nell'ambito di un apposito procedimento. Tuttavia, TI ritiene opportuno che l'Autorità stabilisca esplicitamente la chiusura del suddetto procedimento entro il mese di settembre dell'anno 2010, al fine di permettere la pubblicazione nel mese di ottobre dell'OIR relativa all'anno 2011, con prezzi definiti in coerenza con le risultanze del modello BU-LRIC. TI ritiene, inoltre, che il modello BU-LRIC debba fornire risultanze di costo sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012 e che, invece, la definizione di un valore di costo *target* al 2012, da raggiungere tramite un *glide path*, non garantirebbe per l'anno 2011 lo stretto rispetto del principio di orientamento ai costi. Con riferimento al modello, Fastweb, Tiscali e Wind evidenziano la necessità di preservare almeno gli attuali livelli di interconnessione regolamentati – con prezzi opportunamente differenziati a seconda del livello in cui viene fornito il servizio di transito – al fine di mantenere una regolamentazione incentivante, volta a stimolare gli operatori efficienti ad investire selettivamente e, gradualmente, quelli inefficienti ad uscire dal mercato.

D10.3. Per quanto riguarda i prezzi proposti per l'anno 2010, TI non condivide le conclusioni dell'Autorità in quanto ritiene che la metodologia utilizzata per la determinazione dei prezzi – adottata in assenza di un apposito procedimento di valutazione dell'OIR 2010 – non sia stata sufficientemente illustrata nel documento sottoposto a consultazione e che il livello dei prezzi così determinato violi il principio di orientamento al costo. TI chiede, quindi, che, in attesa della definizione del modello BU-LRIC, le condizioni economiche dell'OIR 2010 siano definite sulla base dell'orientamento al costo così come stabilito nell'articolo 9 della delibera n. 417/06/CONS. In ogni caso TI chiede, qualora l'Autorità decida di stabilire nel presente provvedimento i prezzi dell'OIR 2010, di ricevere maggiori dettagli sia quantitativi che metodologici in merito alla stima effettuata dall'Autorità dei volumi prossimi a quelli di un utilizzo efficiente della rete, che ha portato alla determinazione dei valori economici per il 2010. Al riguardo, invece, BT, Fastweb, Tiscali, e Wind condividono la definizione, già nel presente provvedimento, dei prezzi relativi all'anno 2010, in quanto garantisce maggiore certezza giuridica al mercato, considerata la scadenza del *network cap* previsto dalla delibera n. 417/06/CONS. Alcuni operatori chiedono, inoltre, che i prezzi previsti per l'anno 2010 dal provvedimento rimangano in vigore fino all'effettiva applicazione del modello e dei relativi prezzi che ne scaturiranno.

D10.4. Welcome chiede di indicare espressamente che, fino alla rimozione degli obblighi regolamentari nel mercato dei servizi di I/T nazionale, i prezzi dei servizi di I/T a livello doppio SGT non possano essere superiori a quelli proposti da TI nella proposta di OIR pubblicata il 30 ottobre 2009.

D10.5. In merito ai prezzi dei servizi accessori, Fastweb, Tiscali e Wind ritengono che sia necessario prevedere (ove non già regolato in altre analisi di mercato) un *network cap* volto a costituire un meccanismo incentivante per TI nel recupero di efficienza, specialmente per i servizi di configurazione delle centrali, i *kit* di interconnessione ed i servizi di fatturazione conto terzi. Inoltre, tali società segnalano che nell'elenco dei servizi accessori non è stato inserito l'utilizzo dei *kit reverse* che, a loro avviso, rappresenta un importante servizio accessorio al servizio di transito con modalità di fatturazione a cascata e, come tale, dovrebbe essere soggetto ad obblighi di orientamento al costo, secondo quanto previsto dalla proposta di provvedimento per gli altri servizi accessori. Sempre con riferimento ai servizi accessori, BT chiede di indicare in maniera univoca il metodo di determinazione dei prezzi dei servizi accessori ed, in particolare di rimandare: *i)* agli esiti del provvedimento relativo all'analisi dei mercati dei servizi di raccolta e terminazione, per quanto riguarda i servizi di configurazione delle centrali, *kit* di interconnessione e fatturazione conto terzi; *ii)* alla delibera n. 731/09/CONS per quanto riguarda i servizi di co-locazione; *iii)* alla delibera n. 598/09/CONS per i flussi di interconnessione ed i raccordi interni di centrale. Inoltre, con riferimento ai servizi di configurazione delle centrali e di fatturazione conto terzi, BT chiede di prevedere il mantenimento dei prezzi presenti nell'OIR del 2009 fino ad approvazione della successiva offerta del 2010 e di applicare quest'ultima solo dopo la relativa approvazione da parte dell'Autorità.

D10.6. Vodafone chiede – coerentemente con quanto affermato per gli altri obblighi – che l'obbligo di controllo dei prezzi sia esteso alla fornitura dei servizi di transito di area *gateway*, per un periodo transitorio di 24 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento finale.

D10.7. Con riferimento all'obbligo di contabilità dei costi, TI ritiene che la richiesta di predisporre un Conto Economico ed un Rendiconto del Capitale Impiegato per ciascuno dei servizi di I/T regolati sia eccessivamente gravosa e non proporzionata, considerato l'attuale livello di apertura del mercato e di presenza di operatori infrastrutturati. TI ritiene, invece, che sia sufficiente fornire un unico Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato relativo a tutti i servizi di interconnessione regolamentati.

D10.8. TI segnala, inoltre, di non essere nelle condizioni di presentare entro 30 giorni dall'approvazione della delibera finale un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori dei servizi del transito e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente in quanto le linee guida metodologiche ed applicative per la valorizzazione del *transfer charge* al prezzo sono ancora in corso di definizione nell'ambito dello specifico tavolo di lavoro relativo al gruppo di Impegni n. 8 approvati con delibera n. 718/08/CONS.

D10.9. Con riferimento alle condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi, TI ritiene che le tabelle 1 e 2 dell'allegato B1 alla delibera n. 705/09/CONS non consentono di rappresentare correttamente la valorizzazione delle risorse *wholesale* utilizzate dai servizi *retail* (*transfer charge*), in quanto il valore "ceduto" ai servizi *retail* dovrebbe essere espresso in funzione dei servizi (e non delle componenti) *wholesale*. Più in dettaglio, TI osserva quanto segue: *i*) nella tabella 1, chiede che siano rappresentati i soli servizi soggetti a regolamentazione, tenendo conto delle conclusioni dell'analisi di mercato per i mercati *ex 3* ed *ex 5*, e che siano raggruppati i servizi non regolamentati in un unico sottoinsieme; *ii*) non ritiene corretto chiedere il dettaglio dei costi delle componenti internazionali (previsto nella tabella 3) in quanto gli *asset* sono di pertinenza di un'altra società (Telecom Italia Sparkle); *iii*) ritiene che il dettaglio richiesto nella tabella 4 sia particolarmente oneroso, basato sull'ormai superato modello per aggregati regolatori e che superi l'ambito dei servizi regolamentati; *iv*) considera necessario trattare organicamente l'insieme della reportistica di Contabilità Regolatoria al fine di assicurare la coerenza ed armonizzazione, oltre che certezza dei riferimenti revisionali.

D10.10. BT rileva che, dal confronto con quanto disposto dalla delibera n. 417/06/CONS, nella proposta di provvedimento sembrano mancare, oltre ad alcune prescrizioni puntuali, i riferimenti regolamentari ai principi contabili da adottare nella predisposizione della contabilità dei costi. Inoltre, BT ritiene che la possibilità concessa a TI di apportare eventuali modifiche al perimetro impiantistico riduca la garanzia di tutela e certezza regolatoria e che eventuali modifiche in tal senso richiedono un coinvolgimento degli operatori in un processo trasparente di consultazione pubblica. BT, inoltre, nel ribadire la necessità di prevedere *transfer charge* identici e non equivalenti a quelli riportati nell'OIR, ritiene che TI debba illustrare nel prospetto di dettaglio, per ciascuna voce di *transfer charge*, le quantità e le tipologie di beni ceduti o acquistati da altre divisioni o da altri operatori con un livello di dettaglio che permetta la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi riportati nell'OIR.

D10.11. Inoltre, BT non condivide la prescrizione di adeguare la contabilità regolatoria alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall'anno 2011, in quanto si verrebbe a conoscenza dei dati contabili aggiornati solo nel 2012, al termine del periodo di vigenza delle tariffe determinate con il modello BU-LRIC e chiede, quindi, che tale adeguamento sia previsto a partire dall'anno 2010. Infine, BT chiede di inserire un preciso obbligo di pubblicazione della contabilità regolatoria approvata entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata.

D10.12. Infine, Fastweb, Tiscali, Wind e Vodafone chiedono all'Autorità di specificare in maniera esplicita che le disposizioni regolamentari imposte nelle precedenti delibere relative ai mercati in oggetto si assumono in vigore se non esplicitamente modificate o eliminate dallo schema di provvedimento oggetto della presente consultazione.

Le valutazioni dell'Autorità

D10.13. Con riferimento all'osservazione di TI circa la concorrenzialità del mercato dei servizi di I/T distrettuale, l'Autorità rimanda alle valutazioni già espresse in relazione alle domande nn. 4 e 5.

D10.14. L'Autorità evidenzia che il modello BU-LRIC, essendo di tipo prospettico, dovrà prendere a riferimento l'architettura di interconnessione che sarà adottata dagli operatori nel prossimo futuro. Per tale ragione, l'Autorità intende avviare il procedimento volto alla definizione del modello BU-LRIC una volta concluse le attività del Tavolo tecnico "*Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP*", avviato dalla delibera n. 11/06/CIR. Considerate le tempistiche previste per la conclusione del Tavolo tecnico, l'Autorità ritiene che il modello potrà essere realizzato nel corso dell'anno 2011, per definire i prezzi a partire dall'anno 2012. Di conseguenza, si rende necessario un provvedimento integrativo della presente delibera che definisca i valori di prezzo dei servizi di inoltro e transito distrettuale per l'anno 2011.

D10.15. L'Autorità terrà conto delle osservazioni degli operatori relative alla metodologia ed alle scelte tecnologiche alla base del modello quando avvierà le attività per la sua predisposizione, a valle della conclusione del tavolo tecnico di cui al punto precedente.

D10.16. Per quanto riguarda le obiezioni sollevate da TI in merito ai prezzi proposti per l'anno 2010, l'Autorità chiarisce che la decisione di fissare i valori di prezzo dei servizi di transito è stata dettata dall'esigenza di fornire la massima certezza regolamentare al mercato, dal momento che a dicembre 2009 è terminato il periodo di applicazione del *network cap* stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS. L'Autorità non condivide la proposta di TI di definire i prezzi 2010 sulla base del principio dell'orientamento al costo, in quanto i prezzi così determinati non rifletterebero un utilizzo efficiente della rete. Quanto alla richiesta di maggiori dettagli sulla stima effettuata dall'Autorità dei volumi prossimi a quelli di un utilizzo efficiente della rete, si osserva che la stima è stata realizzata tenendo conto della variazione dei volumi di traffico voce osservata negli ultimi anni; in questo modo, l'Autorità ha anticipato l'adozione dei principi alla base del modello LRIC che si adotterà in futuro.

D10.17. Con riferimento alla richiesta di Welcome, l'Autorità richiama l'articolo 2 della delibera n. 705/09/CONS che recita: "[...] *Telecom Italia ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2010 entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento finale, recependone le disposizioni. Tale Offerta di Riferimento, approvata dall'Autorità con eventuali modifiche, ha validità retroattiva dal 1° gennaio 2010. A partire dal 1° Gennaio 2010 e fino all'approvazione dell'offerta di riferimento 2010 ai sensi del comma precedente, Telecom Italia continua a praticare le condizioni economiche previste dall'Offerta di Riferimento dell'anno 2009.*" Dalla citata disposizione deriva che, dal mese di gennaio 2010 e fino all'approvazione del presente provvedimento, si applicano le condizioni economiche previste dall'Offerta di

Riferimento dell'anno 2009 anche per i servizi appartenenti al mercato di I/T nazionale. Essendo questi ultimi servizi deregolamentati con il presente provvedimento, gli stessi non saranno inclusi nell'OIR 2010 ripubblicata da Telecom Italia. Ne discende che, per i servizi di I/T nazionale – differentemente dai servizi inclusi nell'OIR 2010 (i cui prezzi una volta approvati hanno validità retroattiva per quanto sopra richiamato) – non potranno essere praticate retroattivamente condizioni economiche diverse da quelle approvate per il 2009.

D10.18. Con riferimento ai prezzi dei servizi accessori, l'Autorità, in coerenza con quanto disposto nelle altre delibere del secondo ciclo delle analisi di mercato, conferma la propria posizione di orientare al costo i prezzi di tali servizi. Inoltre, la nuova formulazione degli articoli 14 comma 3 e 18 comma 5, accoglie la richiesta di BT di indicare in maniera univoca il metodo di determinazione dei prezzi di tali servizi rimandando alle delibere rilevanti. Inoltre, in merito ai prezzi di tutti i servizi accessori, l'Autorità chiarisce che anche per questi come per i servizi di transito, valgono le disposizioni dell'articolo 2 della delibera n. 705/09/CONS e che, quindi, da gennaio 2010 e fino all'approvazione dell'OIR 2010 TI deve applicare i prezzi dell'OIR 2009; una volta approvati i prezzi dell'OIR 2010 che TI deve pubblicare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, essi si applicheranno retroattivamente dal 1° gennaio 2010. Infine, l'Autorità osserva che il *kit reverse* costituisce un servizio accessorio al servizio di terminazione offerto dagli operatori alternativi e, in quanto tale, è soggetto alle disposizioni della delibera n. 179/10/CONS. L'Autorità ritiene altresì che, nel caso di applicazione della modalità di fatturazione a cascata, Telecom Italia debba garantire la massima trasparenza sul corrispettivo applicato per l'utilizzo del *kit* (porte e circuiti di interconnessione) verso la rete dell'operatore terzo. Tale corrispettivo remunera i costi di acquisto del *kit* dall'operatore di terminazione.

D10.19. Con riferimento alla richiesta di Vodafone di estendere – per un periodo transitorio di 24 mesi – l'obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi ai servizi di transito di area *gateway*, l'Autorità rimanda a quanto già detto in risposta all'analogha richiesta fatta per gli altri obblighi regolamentari.⁵³

D10.20. In relazione all'obbligo di contabilità dei costi, l'Autorità evidenzia che un unico Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato relativo a tutti i servizi di interconnessione regolamentati – richiesto da TI – non garantirebbe il rispetto dell'obbligo di trasparenza e non consentirebbe un'efficace verifica del rispetto del controllo dei prezzi dei singoli servizi di interconnessione. Pertanto, l'Autorità conferma l'orientamento espresso nel documento sottoposto a consultazione.

D10.21. L'Autorità ritiene corretto accogliere la richiesta di TI relativa alle difficoltà di presentazione del prospetto sui *transfer charge* entro 30 giorni dall'approvazione della delibera finale ed ha riformulato l'articolo 20 comma 2. L'Autorità osserva che le

⁵³ Cfr. punto D6.11.

modalità ed i tempi di presentazione del suddetto prospetto saranno comunque concordati con gli Uffici in modo da rendere possibile la predisposizione della Contabilità regolatoria del 2010.

D10.22. L'Autorità ha modificato l'allegato A al presente provvedimento (corrispondente all'allegato B1 del testo sottoposto a consultazione), tenendo conto delle osservazioni degli operatori in merito alle tabelle e prospetti contabili che devono essere predisposti da TI. In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno:

- a. con riferimento alla tabella 1, aggregare in un'unica colonna tutte le componenti della rete di trasporto internazionale;
- b. con riferimento alla tabella 3;
 - i. dettagliare i valori di costo HCA e gli *adjustment* CCA, prevedendo quindi a tal fine due colonne distinte;
 - ii. separare i costi dei nodi BBN e dei nodi SGT;
 - iii. accorpate in un'unica riga gli elementi/le componenti della rete di trasporto internazionale;
 - iv. eliminare le righe relative agli elementi/le componenti della rete per la terminazione internazionale, terminazione IP *dial-up*, terminazione 1254, terminazione verso altre NNG e circuiti diretti.

D10.23. In merito, invece, all'osservazione di BT secondo cui la possibilità concessa a TI di apportare eventuali modifiche al perimetro impiantistico riduce la garanzia di tutela e certezza regolatoria, la nuova formulazione dell'articolo 20, comma 1, precisa che eventuali variazioni apportate da TI sono oggetto di verifica da parte dell'Autorità, anche al fine di valutarne gli impatti sui *transfer charge*.

D10.24. Inoltre, l'Autorità evidenzia che l'insieme delle informazioni che TI è tenuta a fornire in ottemperanza agli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile, nonché l'obbligo per TI di affiancare per l'esercizio 2010 una contabilità che recepisce in via sperimentale le disposizioni del presente provvedimento, sono sufficienti a verificare il pieno rispetto dell'obbligo di non discriminazione e di controllo dei prezzi.

D10.25. Infine, l'Autorità ritiene opportuno accogliere la richiesta di specificare che per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale non espressamente disciplinato dal presente provvedimento valgono, se non incompatibili con le disposizioni di quest'ultimo, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2010) D/3536 del 19 marzo 2010, relativa agli schemi di provvedimento concernenti il mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione n. 2003/311/CE) e i mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercato n. 2 e mercato n. 3 della Raccomandazione n. 2007/879/CE), adottati dall'Autorità in data 10 dicembre 2009 e notificati alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 18 dicembre 2009;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha esaminato la notifica inviata in data 18 gennaio 2010 e le informazioni supplementari fornite dall'Autorità in data 25 gennaio 2010 e 29 gennaio 2010 ed ha espresso un parere favorevole;

CONSIDERATO che la Commissione, nel riconoscere che nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale permangono forti ostacoli all'ingresso dal momento che gli operatori alternativi non hanno ancora replicato l'infrastruttura di Telecom Italia con lo stesso livello di capillarità e non hanno conseguito un numero sufficiente di interconnessioni dirette, sottolinea *“la necessità di monitorare attentamente gli sviluppi futuri della connettività della rete di trasporto (core network)”* e di *“effettuare un'analisi di mercato qualora nel corso della presente revisione si verificassero cambiamenti tali da determinare un'effettiva concorrenza nei servizi di transito distrettuali”*;

RITENUTO di condividere la necessità di un monitoraggio degli sviluppi del mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, anche al fine di prevedere l'avvio di una apposita analisi di mercato, qualora si riscontrino un'evoluzione in senso concorrenziale dei servizi di transito distrettuale;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione, nel riconoscere che la nuova architettura di instradamento e l'interconnessione a livello IP di Telecom Italia possano ridurre drasticamente la necessità di servizi di interconnessione al livello inferiore della rete di Telecom Italia e, di conseguenza, diminuire gli ostacoli di accesso al mercato dei servizi di transito per gli operatori alternativi, invita l'Autorità *“a definire norme chiare [...] per incoraggiare una migrazione tempestiva verso livelli superiori di rete e verso l'interconnessione IP per i servizi di transito”*;

RITENUTO di condividere queste osservazioni della Commissione, le quali, peraltro, non contemplano alcuna modifica all'impostazione seguita dall'Autorità con riguardo tanto alla definizione dei mercati rilevanti, quanto all'individuazione di imprese con significativo potere di mercato ed alla imposizione dei relativi obblighi;

RILEVATO, che la Commissione ha concluso che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l'Autorità può adottare la decisione finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) relativo allo schema di provvedimento, pervenuto in data 14 aprile 2010;

CONSIDERATO che l'AGCM concorda con l'Autorità circa la distinzione tra i servizi di inoltro e transito nazionale e quelli di inoltro e transito distrettuale, nonché in merito alla definizione geografica dei suddetti mercati;

CONSIDERATO che l'AGCM, in relazione alla verifica del triplo *test*, condivide con l'Autorità la conclusione circa la non suscettibilità di regolamentazione *ex ante* del mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale;

CONSIDERATO che l'AGCM condivide la necessità di una regolamentazione *ex ante* del mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, *“in considerazione dell'elevata dipendenza degli operatori alternativi dalla rete di Telecom Italia”*;

CONSIDERATO che l'AGCM nel riconoscere che *“il passaggio verso livelli di interconnessione più elevati e in modalità IP [...] dovrebbe concorrere a uno sviluppo più concorrenziale del transito diminuendo gli ostacoli di accesso al mercato dei servizi di transito per gli operatori alternativi”*, ritiene necessario che *“tale migrazione si realizzi nell'ambito di un processo regolamentare volto a definire condizioni economiche trasparenti e standard tecnici condivisi tra tutti gli operatori”* e che Telecom Italia pubblichi *“un'offerta di riferimento relativa alle condizioni tecnico-economiche di fornitura dei servizi di interconnessione a livello IP in grado di consentire agli operatori alternativi di stimare i costi da sostenere per realizzare il passaggio a tale modalità di interconnessione”*;

CONSIDERATO che l'AGCM ritiene *“auspicabile un costante monitoraggio del mercato in esame al fine di valutare l'effettiva necessità della regolamentazione ex ante allo stato prevista”*, in considerazione dell'evoluzione tecnologica in atto e dei conseguenti cambiamenti nelle modalità di interconnessione;

RITENUTO di condividere le osservazioni dell'AGCM, che sono in linea con le conclusioni cui è pervenuta l'Autorità in merito alla definizione dei mercati rilevanti in esame ed alla contestuale identificazione degli operatori detentori di significativo potere di mercato;

RITENUTO altresì di condividere le osservazioni della Commissione e dell'AGCM in merito alla necessità di definire, nell'ambito di uno specifico percorso regolamentare, norme chiare volte ad incoraggiare la migrazione degli operatori verso l'interconnessione IP e RITENUTO in tal senso che il Tavolo tecnico avviato sul tema dalla delibera n. 11/06/CIR sia la sede dove affrontare la tematica in oggetto;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo 1

DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a. “Autorità”: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b. “Codice”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato con Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259;
 - c. “autorizzazione generale”: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
 - d. “operatore”: un’impresa titolare di autorizzazione generale;
 - e. “operatore notificato”: l’operatore identificato, ai sensi dell’art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
 - f. “operatore alternativo”: impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata, diversa dall’operatore notificato (*Other Authorised Operator* o OAO);
 - g. “servizio di co-locazione”: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell’operatore notificato equipaggiati per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
 - h. “distretti telefonici o distretti”: aree geografiche in cui è suddiviso il territorio italiano ai sensi del Decreto Ministeriale del 25 novembre 1997 recante “Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico”;
 - i. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: circuiti di capacità dedicata tra un punto di presenza (PoP) dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;

- j. “raccordo interno di centrale”: servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;
- k. “rete di accesso”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete ed il primo autocommutatore utile ai fini della commutazione della chiamata;
- l. “rete di trasporto”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l’instradamento dell’informazione;
- m. “servizi accessori ai servizi di inoltro e transito”: servizi associati alla fornitura dei servizi di inoltro e transito;
- n. “servizio di raccolta”: servizio di trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all’autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall’autocommutatore locale; quest’ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale al primo autocommutatore utile ai fini dell’instradamento della chiamata originata dal cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;
- o. “servizio di terminazione”: servizio di trasporto di una chiamata dall’autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall’autocommutatore locale; quest’ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale all’ultimo autocommutatore utile ai fini dell’instradamento della chiamata destinata al cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori;
- p. “servizio di transito”: servizio di trasporto e/o commutazione di una chiamata attraverso uno o più autocommutatori al fine di permettere il completamento di una chiamata;
- q. “SGT – Stadio di Gruppo di Transito”: nodo del secondo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia;
- r. “SGU – Stadio di Gruppo Urbano”: primo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia;
- s. “nodo BBN (*Backbone Network*)”: nodo di transito nazionale in tecnologia IP della rete integrata voce/dati di Telecom Italia.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 2
Individuazione dei mercati rilevanti

1. Sono identificati i seguenti due mercati rilevanti dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa:
 - i.* il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto;
 - ii.* il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso autocommutatori situati in distretti diversi.
2. I mercati rilevanti, di cui al comma 1, hanno dimensione geografica nazionale.

Art. 3
Suscettibilità dei mercati dei servizi di transito alla regolamentazione *ex ante*

1. Il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i.*, è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.
2. Il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ii.*, non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

Art. 4
Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Telecom Italia è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato, nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i.*

Capo 2
REVOCA DEGLI OBBLIGHI

Art. 5
Revoca degli obblighi

1. Nel mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ii.*, sono revocati tutti gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia dalla delibera n. 417/06/CONS.
2. Sono revocati gli obblighi in capo a Telecom Italia per la fornitura dei seguenti servizi appartenenti al mercato di cui al comma 1: *i)* servizio di inoltro e transito doppio SGT; *ii)* servizio di inoltro e transito SGU-doppio SGT; *iii)* servizio di inoltro e transito SGU-SGT interdistrettuale (gli autocommutatori SGU e SGT sono situati in distretti diversi).

Capo 3
OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO
POTERE DI MERCATO

Art. 6
Obblighi in capo all'operatore notificato

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a Telecom Italia, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato rilevante di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i.*, gli obblighi di cui al presente Capo.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo 3 sono descritte nel successivo Capo 4.

Art. 7
Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 14 commi 1, 2 e 3.
2. I servizi di cui al comma 1 sono forniti agli operatori alternativi a prescindere dalle finalità d'uso degli stessi.

Art. 8
Obbligo di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 14 commi 1, 2 e 3.
2. Per ciascuno dei servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente condizioni tecnico-economiche dettagliate e modalità di fornitura e ripristino garantite da adeguate penali.
3. L'offerta di Riferimento di cui al comma precedente è adeguatamente disaggregata, al fine di impedire che gli operatori terzi debbano acquistare prestazioni non necessarie alla fruizione dei servizi richiesti.
4. Telecom Italia ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2010 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, recependone le

disposizioni. Tale Offerta di Riferimento, approvata dall'Autorità con eventuali modifiche, ha validità retroattiva dal 1° gennaio 2010.

5. Per gli anni successivi al 2010, Telecom Italia pubblica, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo per i servizi di cui al comma 1, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche.
6. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

Art. 9

Obbligo di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 14 commi 1, 2 e 3.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.
3. Telecom Italia applica ai servizi di cui al comma 1 le medesime condizioni economiche sia agli operatori alternativi sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.
4. Telecom Italia fornisce i servizi di cui al comma 1 alle stesse condizioni tecniche e mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
5. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di cui al comma 1, garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
6. Telecom Italia – ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – adotta adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni

commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

Art. 10 **Obbligo di separazione contabile**

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di separazione contabile per il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale e per tutti i servizi ad esso appartenenti ed i relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 14 commi 1, 2 e 3.
2. Telecom Italia, per il mercato indicato al comma 1 e per i servizi ad esso appartenenti, deve predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).
3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi del mercato indicato al comma 1, e dei relativi servizi accessori, riportano:
 - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
 - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di inoltro e transito distrettuale, indicando separatamente i *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico: *i*) locale, *ii*) nazionale e *iii*) fisso–mobile - *ex* mercati 3 e 5; *iv*) internazionale - *ex* mercati 4 e 6; *v*) eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi *retail*;
 - c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
 - d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale elencati al comma 4 del successivo Art. 12.
5. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento così come disciplinato al successivo Art. 20.

Art. 11
Obbligo di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di inoltro e transito distrettuale, e per i relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 14 commi 1, 2 e 3.
2. Per l'anno 2010, i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale di Telecom Italia sono fissati sulla base dell'ultima Contabilità Regulatoria certificata, ad un livello di costi efficienti, ed in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di euro al minuto, già fissato dalla delibera n. 251/08/CONS per il servizio di interconnessione a livello di singolo SGT.
3. I medesimi criteri di cui al comma precedente, saranno utilizzati anche per determinare i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale di Telecom Italia per l'anno 2011, nell'ambito dell'apposito procedimento di cui all'art. 18, comma 2.
4. Per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale deriveranno dall'applicazione del modello di costo previsto dalla delibera n. 179/10/CONS per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC) dei servizi di raccolta e terminazione.
5. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento.
6. I prezzi dei servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo.

Art. 12
Obbligo di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di inoltro e transito distrettuale, e per i relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 14 commi 1, 2 e 3, venduti esternamente e forniti internamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di inoltro e transito distrettuale è costituito dagli elementi della rete di trasporto utilizzati per la fornitura ad altri operatori e per la fornitura interna della prestazione di instradamento del traffico telefonico tra autocommutatori appartenenti al medesimo distretto.

3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi correnti (CCA – *Current Cost Accounting*) e la metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*).
4. Telecom Italia predispone Conti Economici che riportano le voci di costo e di ricavo di cui al precedente Art. 10, comma 3, e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi di inoltro e transito distrettuale, e dei relativi servizi accessori:
 - a. Transito singolo SGU;
 - b. Transito doppio SGU distrettuale (SGD);
 - c. Transito singolo SGT;
 - d. Transito SGU-SGT distrettuale.
5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 20), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma precedente.

Art. 13

Presentazione e verifica della Contabilità Regulatoria

1. Telecom Italia invia annualmente all’Autorità, entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili (Contabilità Regulatoria), di cui agli articoli precedenti, corredate dai prospetti di dettaglio specificati nelle condizioni attuative. L’invio avviene in formato cartaceo e in formato elettronico.
2. La conformità della Contabilità Regulatoria a quanto previsto dalla normativa vigente è verificata da un organismo indipendente (Revisore), incaricato dall’Autorità.
3. Telecom Italia adegua la Contabilità Regulatoria alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall’esercizio contabile 2011. Al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema contabile, per l’esercizio 2010 Telecom Italia affianca alla contabilità redatta secondo la normativa precedente, soggetta a revisione, una contabilità che recepisce in via sperimentale le nuove disposizioni, evidenziando la metodologia adottata, soggetta ad approvazione da parte dell’Autorità.
4. La Contabilità Regulatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico.
5. A valle della verifica da parte del revisore, i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato di sintesi dei mercati di inoltro e transito distrettuale, nonché la relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi, saranno resi pubblici dall’Autorità.

Capo 4
CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO ALL'OPERATORE
NOTIFICATO

Art. 14
Condizioni attuative dell'obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Telecom Italia fornisce i seguenti servizi di transito distrettuale: *i*) i servizi di transito di singola commutazione a qualsiasi livello di rete (servizi di singolo SGU e singolo SGT); *ii*) i servizi di transito distrettuale tra autocommutatori appartenenti allo stesso distretto (servizio di transito doppio SGU distrettuale e servizio di transito SGU-SGT distrettuale, ossia se l'SGU e l'SGT appartengono al medesimo distretto).
2. Ai sensi degli obblighi imposti dalla delibera n. 179/10/CONS, relativa all'analisi dei mercati dei servizi della raccolta e della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, Telecom Italia fornisce i seguenti servizi di inoltro distrettuale: *i*) raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD); *ii*) raccolta/terminazione SGT distrettuale (cioè la raccolta/terminazione presso un SGT presente nello stesso distretto dell'SGU di appartenenza del cliente finale).
3. Telecom Italia fornisce altresì i servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale, tra cui:
 - a. servizi di configurazione delle centrali, servizi di *kit* di interconnessione e servizi di fatturazione conto terzi, secondo le modalità tecniche ed economiche previste dalle delibere nn. 27/08/CIR e 179/10/CONS;
 - b. servizi di co-locazione, secondo le modalità tecniche ed economiche previste dalla delibera n. 731/09/CONS;
 - c. servizi di flussi di interconnessione e servizi di raccordi interni di centrale, secondo le modalità tecniche ed economiche previste della delibera n. 2/10/CONS.
4. Telecom Italia fornisce i servizi di inoltro e transito distrettuale con interconnessione IP. Nelle more della conclusione del Tavolo tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, Telecom Italia fornisce i servizi di interconnessione IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete.
5. Il servizio di transito è offerto nelle modalità *direct billing* e modalità di "fatturazione a cascata" per le numerazioni geografiche e non geografiche. Relativamente alla modalità *direct billing* per le numerazioni geografiche, Telecom Italia predispose la configurazione del "Routing Number C60".

6. Nel caso di fatturazione a cascata, il prezzo del servizio di transito verso numerazioni geografiche è la somma del corrispettivo relativo al servizio di transito fruito, dei *kit* e flussi *reverse* e del prezzo del servizio di terminazione praticato dall'operatore di destinazione, senza alcun sovrapprezzo relativo all'intermediazione.
7. Nelle fatture dei servizi di transito, Telecom Italia fornisce per ciascuna chiamata il dettaglio dei punti di ingresso alla rete di Telecom Italia e di consegna in interconnessione alla rete di terminazione ed il prezzo di terminazione praticato da quest'ultima.
8. Le fatture per la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale emesse da Telecom Italia devono essere predisposte con un dettaglio tale da consentire agli operatori interconnessi la verifica puntuale dei servizi acquistati.
9. Telecom Italia garantisce che il pagamento del servizio di transito nel caso di accesso a numerazioni non geografiche sia sempre a carico dell'operatore di originazione, fatto salvo quanto diversamente previsto da accordi bilaterali tra la rete di originazione e la rete di destinazione.
10. Telecom Italia stipula contratti per i servizi di interconnessione diretta indipendenti da quelli di interconnessione inversa. Telecom Italia, nei contratti di interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori.
11. Telecom Italia garantisce che la prestazione di re-instradamento delle numerazioni portate avvenga secondo le modalità previste per la portabilità del numero di cui alle delibere nn. 27/08/CIR, 41/09/CIR, 52/09/CIR e successive modificazioni.
12. Telecom Italia, nel caso di portabilità dei numeri non geografici, garantisce il re-instradamento delle chiamate dalla rete del *donating* alla rete del *recipient* in tempi inferiori a 15 giorni dalla comunicazione da parte di quest'ultimo.
13. Telecom Italia garantisce presso l'interfaccia di interconnessione con gli operatori di transito ogni funzionalità necessaria a replicare i servizi che la stessa offre ai propri clienti finali.
14. Telecom Italia concorda una modalità di fornitura della funzione CCBS (*Call Completion to Busy Subscriber*) su flussi di interconnessione condivisi tra traffico in transito con funzione di CCBS e traffico in semplice terminazione senza funzione CCBS. La soluzione tecnica è quella concordata con gli operatori interconnessi ed adottata, a richiesta, da tutti gli operatori di terminazione.

15. Telecom Italia garantisce che, trascorso un anno dall'attivazione dei servizi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore acquirente possa cessare il servizio di interconnessione con un preavviso di 30 giorni senza pagare penali o ratei a scadere.
16. In caso di impedimenti tecnici all'interconnessione presso un nodo SGU o SGT, Telecom Italia fornisce il servizio di interconnessione alle medesime condizioni economiche che l'operatore avrebbe fruito in caso di interconnessione fisica presso il nodo (interconnessione virtuale).
17. Gli operatori co-locati in centrale di Telecom Italia presso spazi di un operatore terzo accedono ai servizi di interconnessione di Telecom Italia con le stesse modalità previste per l'operatore ospitante.
18. Per tutti i servizi necessari per l'interconnessione alla rete, Telecom Italia adotta clausole di scadenza contrattuale di durata pari ad un anno, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità.

Art. 15

Condizioni attuative dell'obbligo di trasparenza

1. L'Offerta di Riferimento contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi elencati nell'Art. 14, commi 1, 2 e 3, ove non già presenti nelle Offerte di Riferimento previste per la fornitura di altri servizi regolamentati.
2. L'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2011 riporta anche le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi elencati nell'Art. 14, commi 1, 2 e 3 offerti con interconnessione in tecnologia IP. Tali condizioni recepiscono le specifiche tecniche di interconnessione che saranno definite a conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 11 della delibera 11/06/CIR.
3. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale delle procedure contenente le procedure operative per la richiesta e fornitura dei servizi elencati nell'Art. 14, commi 1, 2 e 3.
4. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato idonei *Service Level Agreement* (SLA) contenenti i tempi di fornitura e ripristino dei servizi di inoltro e transito distrettuale, nonché dei relativi servizi accessori, che garantiscano tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua coerenti con quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio ed in linea con le prestazioni richieste alle diverse tipologie di applicazioni. Gli SLA sono corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 16
Condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione

1. Per la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale, Telecom Italia garantisce che:
 - a. la fornitura dei servizi alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Questi ultimi devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati dai contratti interni devono essere equivalenti a quelli di cessione esterna riportati nell'Offerta di Riferimento. Gli accordi interni devono essere comunicati all'Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;
 - b. la fornitura di servizi avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori alternativi e alle proprie divisioni interne;
 - c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di servizi di inoltro e transito distrettuale sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;
 - d. la gestione di dati e informazioni relative ai servizi acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;
 - e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.
2. Al fine di consentire la verifica della non discriminazione, Telecom Italia presenta all'Autorità su base semestrale un'adeguata reportistica recante i volumi, i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei servizi di inoltro e transito distrettuale, e dei servizi accessori, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.
3. La reportistica di cui al comma precedente include una tabella comparativa dei valori degli indicatori di qualità di cui al punto precedente. Inoltre, con riferimento ai tempi indicati nelle offerte di servizi intermedi agli operatori alternativi e garantiti alle divisioni interne, la reportistica dà evidenza del 95° percentile dei tempi effettivamente impiegati e delle relative modalità di calcolo.

Art. 17
Condizioni attuative dell'obbligo di separazione contabile

1. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di inoltro e transito distrettuale e relativi servizi accessori, elencati all'art Art. 12 comma 4, evidenziano separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 20, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
 - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico locale;
 - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico nazionale;
 - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico fisso–mobile;
 - *transfer charge* dai servizi al dettaglio di traffico telefonico internazionale;
 - eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi *retail*.

I Conti Economici di ciascuno dei servizi di inoltro e transito distrettuale e relativi servizi accessori devono riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 20, delle quantità fornite e dei prezzi unitari, risultanti dall'Offerta di Riferimento.

2. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di inoltro e transito distrettuale e relativi servizi accessori devono, infine, evidenziare separatamente:
 - a. I Costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
 - ammortamenti;
 - personale;
 - costi esterni ed altri;
 - b. Il Costo del capitale.
3. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di inoltro e transito distrettuale e relativi servizi accessori, elencati all'Art. 12 comma 4, evidenziano separatamente:
 - a. Il Capitale totale impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
 - attività correnti;
 - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
 - passività correnti;
 - passività non correnti.

Art. 18
Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi

1. A partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, Telecom Italia applica i seguenti prezzi *flat* per i servizi di inoltro e transito distrettuale:

- a. servizio di transito singolo SGU: 0,138 centesimi di Euro al minuto;
 - b. servizio di transito singolo SGT: 0,087 centesimi di Euro al minuto;
 - c. servizio di transito doppio SGU distrettuale (SGD): 0,320 centesimi di Euro al minuto;
 - d. servizio di transito SGU–SGT distrettuale: 0,283 centesimi di Euro al minuto.
2. I prezzi per l'anno 2011 dei servizi offerti da Telecom Italia di cui al comma precedente saranno definiti da un provvedimento integrativo della presente delibera, sulla base dell'ultima Contabilità Regulatoria certificata ed a un livello di costi efficienti.
 3. Per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale offerti da Telecom Italia di cui al comma 1 risulteranno dall'applicazione del modello BU-LRIC previsto dalla delibera 179/10/CONS.
 4. I servizi di inoltro e transito distrettuale in tecnologia a commutazione di pacchetto sono offerti a condizioni economiche non superiori a quelle dei servizi in tecnologia PSTN per livelli di interconnessione equivalenti, sulla base dei costi sostenuti.
 5. I prezzi dei servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale sono disciplinati dalle seguenti delibere:
 - a. delibere nn. 27/08/CIR e 179/10/CONS, per i servizi di configurazione delle centrali, servizi di *kit* di interconnessione e servizi di fatturazione conto terzi;
 - b. delibera n. 731/09/CONS, per i servizi di co-locazione;
 - c. delibera n. 2/10/CONS, per i servizi di flussi di interconnessione e servizi di raccordi interni di centrale.

Art. 19

Condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi

1. I costi unitari di ciascun servizio di inoltro e transito distrettuale, e dei relativi servizi accessori – forniti internamente ed esternamente – sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.
2. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata. A tal fine Telecom Italia compila la corrispondente tabella dell'allegato A.
3. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di

detti costi unitari sui prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale, secondo i formati della corrispondente tabella dell'allegato A.

4. Ai fini del calcolo del costo unitario, Telecom Italia riporta, per ogni, servizio, le quantità vendute ed i fattori di utilizzo dei singoli centri di costo/attività elementari.

Art. 20

Obblighi di contabilità dei costi – Disposizioni comuni

1. Le scritture contabili di cui all'Art. 13, inviate annualmente all'Autorità, includono una relazione che documenta il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate ai servizi di inoltro e transito distrettuale. La relazione, oggetto di verifica da parte dell'Autorità, documenta e motiva eventuali variazioni del perimetro impiantistico/contabile rispetto all'anno precedente, dando evidenza delle implicazioni che le avvenute variazioni sortiscono sui servizi.
2. Ai fini della corretta valorizzazione dei *transfer charge* al prezzo, Telecom Italia presenta all'Autorità un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori dei servizi elencati all'Art. 12, comma 4, presenti nell'Offerta di Riferimento e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse, differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna. Nel medesimo prospetto di dettaglio, Telecom Italia espone le quantità prodotte di ciascun servizio, fornito esternamente ed internamente, nonché i costi ad essi pertinenti.
3. I prospetti di dettaglio documentano la formazione dei costi unitari di ciascun servizio di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori.
4. Fatti salvi i casi espressamente indicati dall'Autorità, l'attribuzione dei costi pertinenti ai diversi servizi avviene nel rispetto del principio di causalità, in base al quale ad ogni servizio sono allocati i costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la sua produzione. Successivamente sono allocati a ciascun servizio i costi di commercializzazione ed i costi comuni.
5. I prospetti di dettaglio individuano i centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura dei servizi sulla base della catena impiantistica sottostante. Per ciascun centro di costo/attività elementare, i prospetti di dettaglio evidenziano:
 - i) i costi operativi (ammortamenti, personale e costi esterni);
 - ii) il capitale impiegato;
 - iii) le quantità di prestazioni erogate nell'anno.
6. Per ciascun centro di costo/attività elementare sono evidenziati i costi storici e gli aggiustamenti CCA separatamente per gli ammortamenti e per il capitale impiegato. Per ciascun centro di costo/attività elementare, Telecom Italia evidenzia

separatamente i costi operativi da trasferimento interno (*transfer charge*), ove presenti.

7. Per i centri di costo/attività elementari riconducibili alla fornitura di servizi il cui prezzo è fissato con modalità differenti, i prospetti di dettaglio riportano le diverse unità di misura e le relative quantità impiegate nell'erogazione di ciascun servizio.
8. Per ciascun servizio, il costo unitario è calcolato a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari di cui ai commi precedenti imputati attraverso coefficienti di utilizzo che tengano conto dell'impiego della risorsa da parte di ciascun servizio. Le note di commento ai prospetti documentano tale processo motivando la scelta dei coefficienti di utilizzo impiegati ed il metodo di calcolo degli stessi.
9. I prospetti di dettaglio riportano il costo operativo totale ed il capitale impiegato per le attività di commercializzazione e gestione all'ingrosso di tutti i servizi regolati e non regolati (c.d. costi di "gestione operatori"). I prospetti di dettaglio riportano, altresì, i costi ed il capitale impiegato relativi ai sistemi informativi ed al personale di rete incaricato della gestione degli ordinativi per le divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di "gestione interna") per tutti i servizi regolati e non regolati. Sono esclusi da tali costi i costi di commercializzazione al dettaglio di Telecom Italia.
10. Il recupero dei costi di "gestione operatori" e di quelli di "gestione interna" avviene attraverso l'applicazione di un *mark up* medio ottenuto come rapporto tra la somma dei costi di "gestione operatori" e di "gestione interna" ed il valore totale dei servizi ceduti internamente ed esternamente, regolati e non regolati, di cui sopra. Il calcolo del *mark up* è descritto in una tabella separata dei prospetti di dettaglio.
11. I prospetti di dettaglio forniscono evidenza del criterio utilizzato per il recupero dei costi comuni e dell'incidenza di tali costi sul costo totale di ciascun servizio.

Capo 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

Disposizioni finali

1. Per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 98, comma 11, del Codice in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.

Il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia S.p.A., trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D'Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola